




la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DICEMBRE 2010 107



MENO BANCA PIÙ SUPERFLASH

SuperFlash. La carta che si crede una banca.

- Il canone annuo è di €9,90
- Puoi ricevere o disporre bonifici, e accreditare lo stipendio
- Puoi utilizzarla in Italia e all'estero
- Prelevi gratuitamente presso i nostri 6.500 sportelli automatici
- Acquisti online con la massima sicurezza

www.vogliosuperflash.com

Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali della Carta SuperFlash e dei Servizi via internet consultare i Fogli Informativi disponibili presso le Filiali e sui siti internet delle Banche del Gruppo Intesa Sanpaolo che collocano la Carta.

INTESA SANPAOLO
Vicini a voi.



BANCO DI NAPOLI

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO

BANCA CR FIRENZE

CARISBO

BANCA DELL'ADRIATICO

CASSA DI RISPARMIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ E DELLA ROMAGNA

BANCA DI CREDITO SARDO

BANCA DI TRENTO E BOLZANO | BANK SÜDTIROL UND BOZEN

CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

CARISAP

CARIRI

CARIVIT

CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

CARISPO

CASSA DI RISPARMIO DI CIVITAVECCHIA

CARIT

CASSA DI RISPARMIO CITTÀ DI CASTELLO

JAGUAR. 75TH ANNIVERSARY.



Jaguar celebra i suoi 75 anni con 75 esemplari unici disponibili su XK, XJ, XF.

Vieni a scoprire la versione celebrativa XF 3.0 V6 DIESEL S da 275 CV con "75th Anniversary Pack" offerto di serie fino al 31 gennaio 2011.

- > Jaguar aerodynamic kit
- > Cerchi in lega da 20" Volans
- > Sospensioni Adaptive Dynamics

TI ASPETTIAMO NEL NOSTRO SHOWROOM

biAuto JLR

Via Bologna, 102 - Torino

Tel. 011 2483711 - www.biautogroup.com

JAGUAR 75TH

XK - Consumi ciclo combinato da 11,2 a 12,3 l/100 km. Emissioni CO₂ da 264 a 292 g/km. XJ - Consumi ciclo combinato da 7,0 a 12,1 l/100 km. Emissioni CO₂ da 184 a 289 g/km. XF - Consumi ciclo combinato da 6,8 a 12,5 l/100 km. Emissioni CO₂ da 179 a 292 g/km.

Clinica Santa Caterina da Siena

Torino (Ex Casa di Cura Suore domenicane)



GVM
CARE&RESEARCH



NUMERI UTILI

Centralino

Tel 011.8199211
Tel. 011.8199203
Fax. 011.8199202

Centralino

Lun – Dom. 7⁰⁰ – 21⁰⁰

Ufficio Ricoveri

*Dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 19.00
Sabato dalle 8.00 alle 12.00*

Ufficio Ricoveri

Accettazioni-Prenotazioni

Lun – Ven. 7⁰⁰ – 19⁰⁰
Sab. 8⁰⁰ – 12⁰⁰

PRENOTAZIONI

Centro Unificato Prenotazioni (CUP)

Tel. 011.8199201
Tel. 011. 8199200
Fax. 011.8199301

Ambulatorio Prenotazioni-

Accettazioni

Lun – Sab. 7³⁰ – 19³⁰

Dal lunedì al sabato dalle 07.00 alle 19.00

Diagnostica per immagini

Tel. 011.8199300
Fax. 011.8199218

Radiologia

Prenotazioni-Acceptazioni

Lun – Ven. 8³⁰ – 12³⁰/15³⁰-18³⁰

Via Villa della Regina, 19
10131 Torino
Tel. 011 8199211
www.gruppovillamaria.it

Dal convegno di 300 persone
alla piccola riunione operativa...
Tutte le esigenze in una sede unica!



Convenzioni
particolari per
i Sigg. Avvocati
e i Loro Clienti


PAPA GIOVANNI XXIII
centro congressi
pianezza



In mezzo al verde, in un prestigioso contesto sanitario, è sito il nuovo Centro Congressi. L'offerta di contenitori congressuali è multipla, oltre alla sala riunioni di rappresentanza, vi sono due grandi sale attigue, con sistema multimediale parallelo, per oltre 300 posti complessivi e la Sala della Biennale da 30 posti, con soffitto trasparente per luce naturale.



PAPA GIOVANNI XXIII
centro di riabilitazione neuromotoria 
centro congressi 



PAPA GIOVANNI XXIII Srl

Casa di Cura - Centro Congressi: Str. San Gillio 75 - 10044 Pianezza TO
Tel. 011.9675075 (5 linee) Fax 011.9685706
e-mail centro.congressi@XXIII.it internet www.XXIII.it



№ 80 100 3701



IPSOA

Gruppo Wolters Kluwer

DIRITTO DI FAMIGLIA FORMULARIO COMMENTATO

PROFILI SOSTANZIALI E PROCESSUALI



UTILE PER

Avvocati civili, Notai, Associazioni/Istituzioni,
Magistrati, Università, Mediatori

Il volume ricomprende un'ampia ed articolata raccolta delle **formule di maggior uso nella pratica**, corredate di **note di commento e richiami giurisprudenziali**, che consentono all'utente di affrontare la questione sottoposta al suo esame e di procedere all'impostazione pratica dell'atto, senza sottoporsi ad un lungo lavoro di ricerca dottrinale e giurisprudenziale.

Le formule tengono conto sia dei **profili sostanziali** che di quelli **processuali**.

La casistica in materia è estremamente vasta e comprende **tutti i procedimenti in materia di diritto di famiglia**: dal **matrimonio** alla **separazione personale** dei coniugi, fino allo **scioglimento del matrimonio civile** ed alla **cessazione degli effetti civili** del matrimonio concordatario; dalla **filiiazione legittima** a quella naturale; dall'**adozione nazionale** ed internazionale alle **tutele** e alle **curatele**.

Particolare attenzione è riservata ad istituti di grande attualità come il **ricongiungimento familiare**, la **procreazione medicalmente assistita** e la **famiglia di fatto**.

L'opera è aggiornata con le più recenti novità normative, tra le quali la L. 18 giugno 2009, n. 69 (c.d. Riforma del processo civile 2009) e il D.L. 28 dicembre 2009, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24, sulla funzionalità del sistema giudiziario.

Il **CD-ROM** contiene **tutte le formule**, utilizzabili con **qualsunque sistema di videoscrittura** ed adattabili al caso specifico.

di **Mario Trimarchi e Paolo Corder**
pagg. 2048, € 150,00, 1 edizione

Compili subito il coupon, e lo invii **via fax allo 02.82476403**. Può acquistare anche on line su **www.shopwki.it** oppure può contattare l'**Agenzia** della sua zona (www.shopwki.it/agenzie) o rivolgersi alle **migliori librerie** della Sua città.

(00102032) Sì, desidero acquistare il volume **Diritto di famiglia - Formulario commentato con Cd-Rom**, di Mario Trimarchi e Paolo Corder a € 150,00.

Cognome e Nome _____ Azienda/Studio _____

Via _____ CAP _____

Città _____

Tel. _____ Fax _____

e-mail (obbligatoria): _____ Cod. cliente _____

Partita IVA _____ C.F. _____

(1002) Pagherò con bollettino postale premarcato sul c.c. n° 412205, intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Gestione abbonamenti Ipsoa, allegato alla fattura

Addebitare l'importo di € _____ sulla mia carta di credito:

Mastercard (16 cifre) American Express (15 cifre) VISA (16 cifre) Diner's (14 cifre)

n° _____ Data di scadenza _____

Nome e indirizzo titolare carta di credito _____

Timbro e firma _____

* Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 30.4.2003 n. 136, la informiamo che i suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, Wolters Kluwer Italia S.r.l. Responsabile del trattamento: Ufficio MD. L'elenco aggiornato di tutti i responsabili del trattamento potrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio MD presso la sede della società. I suoi dati saranno utilizzati dalla nostra società, da enti e società esterne ad essa collegati, nonché da soggetti terzi, titolari autonomi del trattamento, solo per l'invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e promozionale. Ai sensi dell'art. 7 del citato D.lgs., la ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti in previsti mediante comunicazione scritta a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Ufficio MD, Milanofori, Strada 1 - Palazzo FL 2009 Assago (MI).

* Diritto di recesso. Clausola di ripresentamento ai sensi dell'art. 5 D.lgs. n. 185/1999. Decorsi 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bene da parte del cliente senza che questi abbia comunicato con raccomandata A.R. inviata a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Milanofori - Assago (o mediante e-mail, telegramma, telex o facsimile confermati con raccomandata A.R. nelle 48 ore successive), la propria volontà di recesso, la proposta si intenderà impegnativa e vincolante per il cliente medesimo. In caso di recesso da parte del cliente, entro lo stesso termine (10 giorni lavorativi dal ricevimento) il bene dovrà essere restituito per posta a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Milanofori, Strada 1 - Pal. FL 2009 Assago (MI). Le spese di spedizione saranno a carico di Wolters Kluwer Italia S.r.l.



In copertina riproduzione fotografica del quadro di Felice Casorati "Ragazza che legge" 1944



la Paziienza

rassegna dell'ordine degli avvocati di torino

DIRETTORE RESPONSABILE
Mario NAPOLI

COMITATO DI REDAZIONE

Matilde CHIADÒ
Luigi CHIAPPERO
Anna CHIUSANO
Stefano COMMODO
Vincenzo ENRICHENS
Giulia FACCHINI
Silvana FANTINI
Laura GAETINI
Guido JORIO
Ferdinando LAJOLO
Pier Giuseppe MONATERI
Paolo MONTALENTI
Sergio MONTICONE
Davide MOSSO
Dario POTO
Fabio Alberto REGOLI
Manuela STINCHI
Filippo VALLOSIO
Alberto VERCELLI
Sarah VERCELLONE
Romana VIGLIANI

Registrato al n. 2759 del Tribunale
di Torino in data 9 giugno 1983

IMPAGINAZIONE

SGI società generale
dell'immagine

www.sgi.to.it

STAMPA
LA TERRA PROMESSA ONLUS
Novara

Dal Presidente

6. La media-conciliazione di *Mario Napoli*

Dal Consiglio dell'Ordine

8. Lettera dal Segretario di *Michela Malerba*
11. Presenze alle riunioni del Consiglio 23.02 - 28.06.2010
12. Cerimonia delle Medaglie 2010 (e discorso del Presidente) di *Mario Napoli*
15. Progetto Leonardo "Imerius" di *Matteo Cocuzza e Ferdinando Lajolo*
16. Processo Telematico: "tanto tuonò che piovve" di *Pietro Calorio*
19. Convenzione e protocollo d'intesa 21.09.2010 tra Comune di Torino (anagrafe) e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Sulle Specializzazioni

21. Domande proposte alle associazioni forensi a cura della Redazione e relative risposte
23. Camera Civile di *Alberto del Noce*
25. Associazione Giovani Avvocati di Torino di *Enrico Tardy*
26. Osservatorio nazionale sul Diritto di Famiglia di *Germana Bertoli*
28. Associazione italiana Avvocati di Famiglia di *Antonina Scolaro*
29. Associazione Giovani Legali di *Giovanni Anania e Rolando Chiodo*
31. Associazione Giuristi Italia-Usa di *Sergio Vinciguerra*

Dalle Associazioni

32. Presentazione Carta di Torino e linee guida per il curatore speciale/difensore del minore nei procedimenti di adottabilità e de potestate di *Assunta Confente*
35. XXIII Congresso Annuale Associazione Internazionale Giuristi di lingua italiana 23-26 settembre 2010 di *Irene Elettra Pelargonio*
37. Note dal XXVI Convegno dell'Associazione degli Avvocati del Piemonte e della Savoia di *Filippo Gliozzi*

Lettere dai Colleghi

39. La giornata Europea della Giustizia civile a Torino di *Luciana Guerri e Germana Bertoli*
41. "Les Avocats au service des avocats": gli avvocati italiani a sostegno dei loro colleghi stranieri di *Alessandro Melano*
43. Replica alle "Dolenti Riflessioni" (di Rodolfo Venditti) di *Carlo Angeletti + 15*
45. Troppi avvocati di *Francesco Caterina*
46. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo emette una sentenza nell'ottobre 2006 in tema di accessioni invertite ... e pedissequa sentenza di *Francesco Emanuele Calandra*
52. Dalla legittima difesa e di quant'altro di *Aldo Fioretta*
55. Il caso Google di *Carlo Blengino*

Dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce

61. Lettera agli avvocati torinesi di *Marco d'Arrigo*

Recensioni

62. Andare al cinema per lezioni di etica: "Processo al buio - lezioni di etica in venti film" (di Remo Danovi) di *Dario Poto*

Dagli Uffici Giudiziari

65. La commissione mista giudici-avvocati per il patrocinio a spese dello Stato presso la sezione Gip di *Francesco Gianfrotta*

Ricordi

67. In ricordo di Domenico Oderda di *Soter Catalano*
68. In ricordo di Paolo Garetto di *Laura Garetto*
69. In ricordo di Guido Pesce di *Raffaele Porpora*
70. In ricordo di Luigi Mazzù di *Michelangelo Massano*



Pubblicità
STUDIO BETA
10023 Chieri (TO)
Via Massa, 13
Tel./Fax 011/4230062
Cell. 3405768325

Per le foto all'interno della rivista si ringrazia il Comune di Torino, tratte da "2008 OfficinaCittàTorino / Racconti Multimediali Settore Officina Torino.



Dal Presidente

LA MEDIA-CONCILIAZIONE

Ho sperato sino all'ultimo di non dover scrivere questo articolo sulla mediazione: sia perché contavo in un ravvedimento del legislatore, sia perché quanto avrei scritto sarebbe comunque risultato superato nel momento in cui l'articolo fosse apparso.

Ma tant'è: il legislatore non si è ravveduto affatto ed, anzi, nei giorni scorsi ha emanato il Regolamento attuativo (tassello certo indispensabile per cercare di capire quale organismo di mediazione tentare di organizzare) ed i pazienti colleghi mi perdoneranno se quanto scrivo risulterà non più attuale al momento della lettura.

È del tutto inutile che vi parli del decreto legislativo 28/2010: la disciplina è nota e ben raramente abbiamo assistito ad un bersagliamento così asfissiante di messaggi, proposte, convegni, corsi di formazione (alcuni seri, molti assai meno, soprattutto in assenza della disciplina attuativa) come è successo dopo il decreto in questione. Più utile può essere ripercorrere i passi decisi dal nostro Ordine che, pur non condividendo la novità legislativa, non riteneva produttivo un rifiuto in blocco come auspicato da tanta parte dell'avvocatura italiana: così ha proposto all'Unione Regionale, che l'ha approvato, un ordine del giorno nel quale venivano indicate due modifiche essenziali per dare significato alla riforma e cioè la necessaria presenza della difesa nel tentativo di mediazione (quando il cittadino rischia di compromettere per sempre i propri diritti non può certo essere lasciato solo, senza l'assistenza di

un avvocato) ed una entrata in vigore progressiva, nel tempo, materia dopo materia e non certo "in blocco" per la gran parte del contenzioso civile.

Parallelamente si sono approfondite le possibili forme organizzative, anche queste d'intesa con gli Ordini del distretto, concentrandosi sulle due che ancora oggi sono all'esame, e cioè sostanzialmente: o una organizzazione esclusivamente interna all'avvocatura, o una diversa struttura d'intesa con le Camere di Commercio e con gli altri Ordini professionali. Entrambe le soluzioni presentano difetti e qualità: la prima ipotesi ci consentirebbe di

essere gli unici ad operare nei locali del Palazzo di Giustizia come riconosciutoci dal decreto legislativo, ma sconterebbe il fatto che ogni aspetto organizzativo e finanziario ricadrebbe sulle nostre (deboli) spalle; la seconda quella di poter contare su una struttura di ben più consistente dimensione ed organizzazione ed in grado, dunque, di canalizzare un flusso di tentativi di mediazione più significativo, ma da dividere con altri soggetti. La scelta, insomma, tra un pasto frugale in famiglia o un ricco banchetto con altri commensali: l'Ordine ha in programma dopo il Congresso nazionale



Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime (2004)

Nicola De Maria - 1954

Torino, Piazza Vittorio Veneto - Luci d'Artista

di Genova di fine novembre l'organizzazione di un'assemblea per discutere i pro ed i contro ed operare una scelta.

Accanto a tali attività, il nostro Ordine ha lavorato su due altre diverse iniziative. Una è stata la predisposizione di un ricorso alla Commissione Europea, affinché quest'ultima verifichi la coerenza della normativa italiana con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione; l'altra, la stesura (da proporre a Genova per una adesione da parte di tutti gli Ordini) di motivazione e domande tese ad ottenere la disapplicazione della normativa contemplante l'improcedibilità, ovvero l'interpretazione ex art. 267 del Trattato ovvero la rimessione alla Corte Costituzionale da inserire in "cause pilota" da intentarsi dopo l'entrata in vigore di tale disciplina di improcedibilità. Per la stesura di tali documenti, che potrete trovare nel nostro sito, l'Ordine si è avvalso di Vladimiro Zagrebelsky rientrato a Torino dopo la lunga esperienza di Giudice della Corte dei diritti dell'Uomo (che, tra l'altro, si è detto disponibile per collaborare con gli avvocati torinesi in tale ambito) che ringraziamo di cuore per la disponibilità e per lo straordinario contributo scientifico.

Nel momento in cui vi scrivo non ho altro d'aggiungere, se non segnalare che tutti gli Ordini piemontesi e della Valle d'Aosta hanno aderito all'iniziativa torinese presso la Commissione Europea con una sorta di segnalazione ad adiuvandum ed osservare come l'Ordine abbia adottato una posizione non certo "barricadera", ma non per questo meno critica ed incisiva: come, d'altronde, è nella tradizione del nostro foro, ove alle urla si preferisce una pacata e serena esposizione delle proprie convinzioni. Certamente è un momento difficile per la nostra professione, attaccata su più fianchi: in Parlamento, ove la



Fontane Luminose (2002)

Jan Vercruyse - 1948

Torino, Piazzetta Reale - Luci d'Artista

riforma è stata continuamente messa in discussione (emblematica la vicenda dell'incompatibilità con il rapporto di lavoro subordinato prima tolta e poi, fortunatamente, rimessa); dal legislatore, con norme devastanti come quella della media conciliazione; dalla Cassazione, con la nota decisione in merito ai ridotti termini per l'iscrizione al ruolo nelle opposizioni a decreto ingiuntivo.

Ma non basta. È dei giorni scorsi una decisione delle Sezioni Unite il tema di incompatibilità che, come è noto, la nostra legge professionale esclude per i professori e per gli assistenti universitari ed i professori degli istituti secondari dello Stato: ed allora - si è chiesta la Suprema Corte - perché non estendere l'eccezione anche ai maestri elementari?

Mario Napoli



Dal Consiglio dell'Ordine

LETTERA DAL SEGRETARIO

Cari colleghi, continuando con lo spirito della lettera pubblicata nel precedente numero, ovvero la volontà di rendervi partecipi dell'attività del Consiglio, vi scrivo in merito agli argomenti più importanti di cui ci siamo occupati nelle riunioni di questi mesi.

Purtroppo le incombenze istituzionali spesso ci impediscono di dedicarci, come vorremmo, in modo più generale ad argomenti di politica giudiziaria e più in particolare ai grandi problemi che affliggono la nostra professione.

Proprio al fine di incentivare discussioni di più ampio respiro in ogni incontro, abbiamo previsto all'ordine del giorno la trattazione di un argomento "politico", anche se poi abbiamo dovuto constatare che non sempre ciò si può realizzare dato il numero di questioni di ordinaria amministrazione che si devono comunque affrontare per rispettare i termini sempre più stretti di decisione.

Mi auguro che in questi primi mesi della nostra attività abbiate potuto percepire una maggior vicinanza del Consiglio a tutti gli iscritti; se invece non è stato così, vi invito a segnalarci, così come ho già fatto nel precedente articolo sulla Paziienza, cosa possiamo fare per realizzare questo che è per noi l'obiettivo primario del nostro mandato.

Fatta tale doverosa premessa e venendo agli argomenti trattati in Consiglio, è d'obbligo osservare che alcuni vi sono già stati comunicati attraverso le Newsletter. A questo proposito vi anticipo che da gennaio, proprio per

evitare sia di appesantire quest'ultima con pagine e pagine di notizie, (in maggioranza sui corsi accreditati), sia come purtroppo accaduto in più occasioni, che la comunicazione giunga tardi, quando ormai sia già stato raggiunto il numero massimo degli iscritti ai corsi, verrà inviata ogni mercoledì: così, tempestivamente, a giorno fisso e prima dell'inserimento delle notizie sul sito, verrete informati sui corsi e su quanto ritenuto di interesse generale.

In tema di corsi di formazione professionale debbo purtroppo rilevare come accade di frequente che alcuni colleghi si iscrivano ai corsi senza poi parteciparvi, precludendo così ad altri colleghi, interessati, di prendervi parte: approfitto quindi dell'occasione per invitarvi ad effettuare le iscrizioni solo in caso di effettiva possibilità e volontà di parteciparvi così da non pregiudicare i colleghi.

Sempre per agevolare la comunicazione e non appesantire il vostro indirizzo di posta elettronica si è ritenuto di comunicare con la Newsletter del Consiglio anche le iniziative della Fondazione Croce, di cui da pochi mesi è stato nominato il nuovo consiglio di amministrazione, che ha già predisposto un ricco programma di iniziative scientifiche e culturali nello spirito che ne aveva ispirato la costituzione.

Venendo quindi agli argomenti trattati e tralasciando l'ordinaria attività, posso dire che in molte riunioni ci siamo confrontati sul ruolo dell'avvocatura nei consigli giudiziari.

È noto a tutti che uno degli aspetti po-

sitivi della riforma sull'Ordinamento Giudiziario, avviata con il d.lgs. 27 Gennaio 2006 n. 25, ed integrata con la legge del 30 Luglio 2007 n. 111 è consistito nel coinvolgimento dell'avvocatura nell'amministrazione efficiente e corretta della giustizia e nella valutazione della competenza dei magistrati, premessa necessaria al loro avanzamento in carriera ed alle decisioni relative alle loro funzioni nonché all'assegnazione delle sedi.

Tale normativa ha un significato particolare, perché riconosce agli avvocati non solo la possibilità di cooperare, ma di coogestire gli uffici giudiziari.

Si tratta di una importante innovazione che richiede da parte dell'avvocatura l'assunzione di una grande responsabilità, da effettuare con maturità ed equilibrio.

A questo proposito, proprio per meglio delineare il ruolo degli avvocati, il CNF ha elaborato un vademecum del consigliere giudiziario; si tratta in realtà di un documento più generale, finalizzato ad illustrare e definire il ruolo dell'avvocatura nella cogestione degli uffici giudiziari.


Infatti per realizzare il nostro coinvolgimento nell'amministrazione corretta ed efficiente della giustizia, oltre al contributo dei componenti dei Consigli giudiziari e dei Consigli dell'Ordine, è importantissimo quello dei singoli iscritti che esercitano nel distretto, i quali hanno una conoscenza capillare del funzionamento degli uffici e possono offrire importanti strumenti valutativi ed informativi sul lavoro dei

magistrati che li compongono: è proprio l'ottica, il punto di osservazione degli avvocati che frequentano e vivono professionalmente l'ufficio giudiziario, a diretto contatto con l'attività delle cancellerie e segreterie, che deve essere valorizzata. Vanno dunque combattuti e vinti la "pigrizia" nell'effettuare le segnalazioni ed il timore di porsi in cattiva luce nei confronti del magistrato o dell'ufficio e valutare con grande attenzione le prese di posizioni personali.

Per discutere insieme agli iscritti della riforma dell'ordinamento giudiziario e quindi del contenuto del vademecum, si è ritenuto di programmare un incontro formativo sull'argomento, che, però, nonostante fosse già stato fissato, è stato rinviato al prossimo anno in quanto si è preferito prevedere anche la presenza dei magistrati, per conoscere la loro opinione sulla normativa che ha così significativamente modificato la composizione dei Consigli giudiziari. Questa è una grande opportunità che viene data all'avvocatura e, con equilibrio e responsabilità, dobbiamo saperla cogliere proprio per il miglior funzionamento del sistema giustizia ed anche dell'immagine della nostra professione.

Altro argomento, che nei mesi scorsi ha occupato i lavori dei consiglieri, è stato la nomina di un rappresentante del nostro distretto al CNF in sostituzione dell'avv.to Alessandro Bonzo, che, avendo ricoperto con passione e competenza tale incarico per molti anni (tredici), non ha ritenuto di ricandidarsi: a lui vada un grazie affettuoso e riconoscente per quanto ha fatto in difesa e per la nostra professione. Come è noto, la nomina del rappresentante al CNF avviene in sede distrettuale, attraverso un sistema di voto che prevede l'attribuzione a ciascun ordine territoriale di un numero di voti proporzionale al numero degli iscritti.

L'Ordine di Torino, a seguito di un confronto al suo interno, ha ritenuto



Tappeto Volante (1999)
Daniel Buren - 1938
Torino, Piazza palazzo di Città - Luci d'Artista

di proporre la candidatura dell'avv.to Elena Negri in ragione della sua riconosciuta competenza, passione per la professione ed attenzione ai problemi istituzionali.

Da parte di altri fori del distretto, in sede di Unione regionale, invece, è stata proposta la nomina dell'avv.to Enrico Merli, del foro di Tortona, anche in considerazione del fatto che, dopo tanti anni di rappresentanza locale affidata all'avv.to Alessandro Bonzo (iscritto al nostro Ordine), fosse necessaria la nomina di un rappresentante di un diverso foro.

Prima delle votazioni, che si sono tenute in Luglio, in sede di Unione regionale e con la partecipazione estesa a tutti i consiglieri degli ordini del distretto (che poi avrebbero dovuto esprimersi), i due candidati hanno illustrato il loro programma, manifestando entrambi la massima apertura ai suggerimenti dei singoli ordini: è stato un incontro molto utile ed interessante.

Per un solo voto di differenza ha avuto la maggioranza, e quindi è stato nominato, l'avv.to Enrico Merli.

Un importante tema che è stato affrontato in molti incontri e che molto ha occupato il Consiglio è stato quello della mediazione.

Credo sia necessario informarvi di ciò anche per tranquillizzare coloro che temono una inattività dell'Ordine su questa importante e discussa riforma; in realtà il Consiglio si è trovato a valutare diverse modalità di intervento, facendo i conti con le proprie aspirazioni e con le proprie disponibilità finanziarie ed umane.

Innanzitutto, viste le conseguenze che l'entrata in vigore dell'istituto determinerà sull'attività giudiziaria ed in particolare sulla nostra professione, si è ritenuto, sollecitando in tal senso il CNF, di proporre al legislatore di graduarne l'entrata in vigore su singole materie, e non su così tanti settori del processo civile, e di rendere obbligatoria la presenza dell'avvocato in questa fase tanto delicata. Quindi, venendo alle prospettive di organizzazione, considerato l'impegno di risorse, anche economiche, che il nostro Ordine dovrebbe affrontare, si è valutata la possibilità di collaborare con altri Ordini professionali (Commercialisti, Notai) e la Camera di Commercio, anche alla luce dell'esperienza già in corso nella Camera Arbitrale, che è già ente formatore riconosciuto. Questa soluzione, in sinergia con altri ordini professionali e con un soggetto istituzionale eco-



Vento Solare (2004)
Luigi Nervo 1930-2006
Torino, Piazzetta Mollino - Luci d'Artista

nomicamente forte, garantirebbe quel servizio che un singolo ordine, considerato il numero di mediazioni che si dovranno effettuare, difficilmente potrà garantire: ma su tale punto vi rimando all'articolo di apertura del presente numero.

Si è frattanto sollecitata la Camera arbitrale affinché organizzzi corsi di formazione del mediatore riservati agli avvocati e con la previsione di costi convenzionati e al più presto confidiamo di darvi notizie in merito.

Contemporaneamente si è attivata la procedura di accreditamento del nostro Ordine quale ente formatore ed a questo scopo, l'avv.to Besostri, delegata dal Consiglio, ha partecipato ad alcuni incontri per acquisire informazioni sull'organizzazione dei corsi di formazione.

Ancora in questi giorni, anche se da più parti giungono voci di rinvio dell'entrata in vigore della mediazione, ne stiamo discutendo non escludendo a priori un'iniziativa autonoma dell'Avvocatura, anche se i costi e i problemi connessi all'organizzazione sarebbero molto elevati. Sarete comunque informati tempestivamente di ogni decisione.

Cambiando totalmente argomento, colgo l'occasione per segnalarvi che negli ultimi mesi in più occasioni sono per-

venute richieste di nomina di difensore d'ufficio in deroga ai criteri di nomina normalmente seguiti; ovviamente non abbiamo dato seguito alle richieste perché ciò non risulta possibile, salvo il caso di cui all'art. 97, 4° comma del c.p.p. e solo nel corso delle indagini preliminari.

Questo capita perché alcuni imputati, a volte difesi da giovani colleghi, scelgono di difendersi non attraverso l'opera del difensore, ma contestandone l'operato; ovviamente ciò rende impossibile la difesa e determina la richiesta di sostituzione all'autorità, che, in alcuni casi, interpreta in modo estensivo il concetto di giustificato motivo di cui all'art 97, 5° comma c.p.p.

Ultimamente la particolare casistica delle richieste di sostituzione ha portato il Consiglio a predisporre uno strumento preventivo che consiste nella possibilità riconosciuta agli avvocati di incontrare il cliente, con il quale siano sorte particolari difficoltà, nei locali del Consiglio e, se necessario, alla presenza di un consigliere.

Ciò al duplice fine sia di comporre l'eventuale conflitto, sia, in via più preventiva, di evitare inutili e pretestuosi esposti.

Questo sistema consente peraltro di dare attuazione pratica e più concreta

al correlato disposto di cui all'art. 30, comma 3° disp. Att. c.p.p., che prevede l'onere del difensore d'ufficio che si trovi nell'ipotesi di cui al 5° comma dell'art. 97 c.p.p. di avvisare tempestivamente l'autorità giudiziaria; il tempestivo e preventivo intervento dell'Ordine fa sì che tali segnalazioni siano, almeno nella maggior parte dei casi, supportate da reali ragioni di sostituzione, cercando di prevenire quelle pretestuose e infondate.

Inoltre il Consiglio, come già avvenuto per la sezione Gip Gup, negli ultimi mesi ha ritenuto di partecipare, con la Camera Penale, alla commissione mista sul patrocinio a spese dello stato unitamente ai rappresentanti delle varie sezioni del dibattimento penale del nostro tribunale: ciò al fine di concordare prassi condivise finalizzate allo smaltimento dell'arretrato delle parcelle dei difensori per cui non è ancora intervenuto un provvedimento di liquidazione e concordare modalità di richieste che consentano una più veloce procedura di liquidazione dei compensi.

Da ultimo, in questi mesi molte volte abbiamo discusso della posizione da assumere al congresso nazionale e delle mozioni da proporre, ma ciò sarà oggetto del prossimo numero della Paziienza interamente dedicato all'argomento. Infine, come già anticipato nella prima lettera, nei prossimi mesi dovremo ridefinire le modalità di svolgimento dei servizi di segreteria del nostro Ordine, oltre che effettuare una riorganizzazione del sito internet predisponendo la possibilità di ottenere molti servizi per via telematica, cambiamenti tutti che provvederemo a comunicarvi al più presto.

Nella speranza che tutti gli iscritti vogliano sempre più sentire l'Ordine come punto di riferimento per svolgere al meglio la professione, vi auguro, unitamente al Presidente, a tutti i consiglieri ed al personale amministrativo BUON ANNO NUOVO.

Michela Malerba



PRESENZE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO 23.02-28.06.2010

CONSIGLIERI	23-2-10	1-3-10	8-3-10	15-3-10	22-3-10	29-3-10	7-4-10	12-4-10	19-4-10	
Avv. Napoli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Malerba	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Carpano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Antonielli d'Oulx	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Besostri	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Gilardino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Lodigiani	X	X	X		X	X	X	X	X	
Avv. Mussano	X	X	X	X	X				X	
Avv. Notaristefano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Pacciani	X	X	X	X	X			X	X	
Avv. Preve	X	X	X	X	X	X	X		X	
Avv. Sangiorgio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Sorrentino	X	X		X	X	X	X	X	X	
Avv. Tartaglino	X		X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Trinelli	X	X	X	X	X	X		X	X	

CONSIGLIERI	26-4-10	3-5-10	10-5-10	17-5-10	24-5-10	31-5-10	7-6-10	14-6-10	21-6-10	28-6-10
Avv. Napoli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avv. Malerba	X	X	X	X	X	X	X	X		
Avv. Carpano	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avv. Antonielli d'Oulx	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Avv. Besostri	X		X		X		X	X	X	X
Avv. Gilardino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avv. Lodigiani	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avv. Mussano	X	X	X	X	X	X		X	X	
Avv. Notaristefano	X	X		X		X	X	X	X	X
Avv. Pacciani	X			X	X		X	X		
Avv. Preve	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Avv. Sangiorgio	X	X	X			X	X	X	X	X
Avv. Sorrentino	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Avv. Tartaglino	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Avv. Trinelli			X		X	X	X	X	X	X



CERIMONIA DELLE MEDAGLIE 2010

(e discorso del Presidente)

Autorità, Colleghi, Cari Amici, l'avvocatura torinese si trova oggi qui riunita per un giorno di festa, di commozione e di affetto: ci troviamo oggi a festeggiare colleghi per i loro settanta, sessanta e cinquanta anni di iscrizione al nostro Albo. Possiamo dire, una vita intera, lunga ed intensa, dedicata alla nostra professione, una vita trascorsa in sostanza ben più negli studi e nelle aule giudiziarie che non nelle loro stesse mura domestiche. Una vita professionale che ha dato lustro, dignità, rispetto ed onore alla nostra amata professione, che è stata di esempio per generazioni di avvocati e sarà di esempio per i giovani che oggi ad essa si affacciano: perché, non dimentichiamo, che la giornata odierna vedrà anche festeggiati quattro giovani neo-avvocati, i migliori della passata sessione di esami.

Una vita professionale che ha visto la nostra professione, il nostro Ordine mutare profondamente rincorrendo una realtà economica e sociale in continua ed inarrestabile progressione, un vero vulcano in incontenibile eruzione. Quando il giovane avvocato Romolo Tosetto si iscriveva al nostro Albo nel lontano dicembre 1939 gli iscritti erano alcune centinaia: il Presidente era l'Avv. Carlo Majorino e Giovanni Frola Segretario.

Eppure era già da sedici anni che il nostro Piero Calamandrei - primo ed indimenticato Presidente del Consiglio Nazionale Forense dopo la Liberazione

- aveva pubblicato il suo libro "Troppi avvocati"; certo, la situazione economica era ben diversa, ma non vi è dubbio che la differenza balza agli occhi.

Quando si iscrissero il Prof. Gallo e l'avv.to Aldo Perla gli iscritti erano meno di mille, Presidente l'Avv. Cristofaro Fiasconaro, Segretario l'Avv. Fulvio Croce; quando sarà la volta tra il 1959 ed il 1960 di tutti gli altri avvocati oggi premiati gli iscritti saranno anche allora meno di mille e le cariche del nostro Ordine rivestite dal l'Avv. Fiasconaro Presidente, dall'Avv. Pier Luigi Bosio Segretario, dall'Avv. Giuseppe Parella Tesoriere. Quanti profondi cambiamenti nella nostra professione, dicevamo, da allora! Eppure, mi piace pensare che un forte ceppo comune sia rimasto immutato, una sorta di DNA rinvenibile negli avvocati attraverso il tempo: quello stesso tratto genetico comune che ci fa oggi riconoscere anche attraverso lo spazio, nei cinque continenti del mondo, tutto laddove la nostra professione si eserciti in forma libera ed indipendente.

Diverso, ovviamente, è il caso in cui l'avvocatura non sia libera e, sfortunatamente ciò in tante epoche ed in tanti Stati è successo: fra due giorni l'avvocatura mondiale festeggerà a Parigi la rifondazione del libero Ordine parigino, duecento anni dopo Napoleone ed il nostro Foro sarà presente. E sfortunatamente ciò ancora succede. Io credo che questo tratto comune, questo DNA

genetico riconoscibile nello spazio e nel tempo sia la nostra deontologia nella quale è ricompresa la nostra professionalità (ed anche viceversa perché la nostra indipendenza, il segreto professionale, la fedeltà al cliente ed alle istituzioni, la considerazione del nostro ruolo, l'obbligo di aggiornamento e quello di rifiutare un mandato quando non si hanno il tempo o la competenza per eseguirlo in forma degna, ecc. rappresentano la nostra professionalità prim'ancora di costituire nostri pressanti obblighi deontologici): è la nostra deontologia che ci permette di andare a testa alta, sempre ed ovunque, che ci consente di rivendicare i nostri diritti, perché sono nell'interesse dei nostri clienti e perché contemporaneamente siamo pronti ad assumere pressanti obbligazioni verso i cittadini e la società. Quella stessa deontologia, quello stesso rispetto agli obblighi verso il proprio ruolo che ha portato Fulvio Croce o Giorgio Ambrosoli o, nel tempo, Pietro Giannone (che nasce avvocato) o Mario Pagano o Malsherbes a pagare a caro prezzo il loro "essere" avvocato. Fino a quando riusciremo ad affermare i nostri principi deontologici, che vivino perché deve vivere nei cittadini la speranza di una Giustizia giusta, fino a quando riusciremo a difenderli ed a controllare - anche con serietà - il loro rispetto, la nostra professione non avrà nulla da temere: se queste nostre bandiere saranno mai abbassate, Dio non lo voglia, allora l'avranno vinta il so-

pruso e l'arroganza dei potenti - e sappiamo che questi rischi non sono mai soltanto storia passata.

È la prima volta che partecipo da Presidente a questa bella cerimonia che ho sempre amato tantissimo ed alla quale ho sempre assistito con commozione: ed oggi sono ancor più commosso ed emozionato, e sono profondamente consapevole della mia inadeguatezza, di quel incolmabile “decalage” professionale, umano, culturale che mi separa dai colleghi oggi premiati. Eppure, non vi voglio nascondere che sono immensamente felice di essere io a ringraziare questi colleghi che tanta parte hanno avuto nella nostra professione, nel nostro Ordine, nella nostra città: non l'avrei mai detto, non l'avrei mai immaginato o sperato, non ero ancora nato quando molti di loro avevano già svolto la pratica, superato l'esame da Procuratore legale. Il giorno successivo alla mia nomina a Presidente, presto, molto presto ho trovato sulla mia scrivania un libro in inglese dell'economista Amartya Sen “L'idea della Giustizia”, omaggio del socio fondatore dello studio nel quale lavoro da trentatré anni, con una piccola dedica “Al mio Presidente, con un augurio affettuoso”.

Ho pensato che qualunque fatica, qualunque difficoltà, qualunque amarezza, qualunque delusione avessi dovuto provare in passato nella mia professione, scompariva cancellata dalla gioia di quel momento.

Ed allora, sovvertendo quello che è forse l'ordine logico dei ringraziamenti, io vorrei esprimere agli avvocati oggi premiati la nostra commossa gratitudine per quello che hanno fatto per le generazioni che si sono succedute nel tempo. Con il loro alto esempio perché l'esempio è la forma più alta, ma anche l'unica accettabile, di autorità. Al loro esempio si sono formati gli avvocati più giovani a cui di mano in mano hanno passato il testimone, un testimone di serietà professionale, di



dignità e di decoro: questo testimone è di valore incalcolabile, è il viatico delle nuove generazioni, è la speranza della nostra professione. Nessuna istituzione, per quanto scrupolosa ed organizzata, sarà mai in condizione di controllare la pratica di migliaia di aspiranti avvocati: la formazione, umana e professionale, è affidata ai migliori di età, al loro esempio, al loro insegnamento su come ci si deve comportare con i colleghi, con i magistrati, con i clienti stessi.

Talvolta, persino dalla prima lettera ci accorgiamo se il nostro giovane interlocutore ha avuto l'incalcolabile fortuna di avere un grande maestro, un collega più esperto a cui confidare i timori, i dubbi, le gratificazioni e le delusioni di questa nostra professione, difficile, ma bella come nessun'altra. Bella ma solitaria, senza un collega più esperto al proprio fianco.

Grazie, dunque, per quello che avete costruito e rappresentato per gli avvocati più giovani. Il secondo motivo di gratitudine e ringraziamento riguarda la dignità ed il decoro di cui si è ar-

ricchito il nostro Ordine torinese dalla vostra attività, dalla vostra presenza tra i nostri iscritti. La nostra locale istituzione forense continua a godere a livello nazionale una attenzione, una stima ed un seguito davvero eccezionali: nessun altro Ordine può vantare una tale considerazione, neppure Ordini ben più numerosi ed importanti. Ma la nostra istituzione è fatta dalla sua storia, dai suoi iscritti, dal rispetto di cui si può vantare delle regole professionali e deontologiche da parte di questi ultimi, del loro immedesimarsi e riconoscersi nell'istituzione.

L'Ordine è un mondo collegiale, non è un business, non è un contratto di società, è solo una virtuale stretta di mano tra amici. La stima ed il riconoscimento che ciascuno di noi guadagna si riverbera sugli altri iscritti e viceversa. Ed allora come non essere profondamente grati ai nostri Maestri per la considerazione e la stima che con la loro personale attività hanno trasferito quasi per osmosi all'intero Ordine? L'Ordine siete voi, siamo noi, siamo quel che riusciamo ad esprimere insieme,

me, da uomini liberi, per la nostra professione e per l'interesse dei cittadini. Molti dei premiati di oggi hanno lavorato per la nostra istituzione, in Consiglio, nelle Commissioni, nei Convegni: ancora oggi Romana Vigliani lavora per La Paziienza, Giorgi Giorgi è Consigliere in Capris e controlla inflessibile i nostri conti (mi ha costretto proprio di recente ad un aumento prudenziale di capitale), Gilberto Lozzi (fortunatamente recuperato al nostro territorio dopo una lunga parentesi romana) già si è dichiarato disponibile a lavorare con la Commissione scientifica per assicurare ai nostri corsi un livello serio ed approfondito. E tutto questo ricevendo quell'unico compenso - inesistente eppure, straordinario - che è la stima e la gratitudine dell'Ordine e degli avvocati torinesi. Grazie a tutti voi, grazie per quel che avete fatto, per quel che fate, per quel che farete: l'Ordine degli Avvocati di Torino Vi stringe tutti in un unico abbraccio, grato e riconoscente. Grazie, davvero.

Mario Napoli



**massima riservatezza
consulenza gratuita
preventivi trasparenti
referenze documentabili**

Autorizzazione 156/04 Prefettura Torino
Autorizzazione 6792/06 Prefettura Torino

Socio AIPSA
Socio FEDERPOL



ALPHA INVESTIGAZIONI di Vittorio Rocchietta

**INVESTIGATORE PRIVATO CIVILE E PENALE
CONSULENTE DEL GIUDICE
INFORMAZIONI E SICUREZZA
INDAGINI RISERVATE PER STUDI LEGALI ED AZIENDE
TUTELA DELLA FAMIGLIA**

**ALPHA INVESTIGAZIONI di Vittorio Rocchietta
professionalità ed esperienza al servizio del Cliente**

Via Morghen 3 – 10143 Torino
tel-fax +39.011.7710674
mobile +39.333.9805482

alpha.investigazioni@tiscali.it



IL PROGETTO LEONARDO “IRNERIUS”

Un’opportunità di mobilità internazionale per giovani avvocati e praticanti

L’Ordine degli Avvocati di Torino ha ottenuto un finanziamento europeo nell’ambito del Programma “Leonardo da Vinci”: detto finanziamento verrà utilizzato per l’invio presso studi legali di Lione e Barcellona, individuati dai locali Ordini, di 18 praticanti o avvocati, iscritti a un Ordine forense del Distretto della Corte d’Appello di Torino.

Il Progetto, denominato “IRNERIUS”. (dall’opera di Irnerio, giurista medioevale, che fu punto focale e di svolta per la cultura e la civiltà europea), è promosso dall’Ordine degli avvocati di Torino in collaborazione con gli Ordini di Lione e Barcellona, l’Ambasciata francese in Italia, l’Ambasciata spagnola in Italia e la Facoltà di giurisprudenza di Torino. Detto Progetto riveste grande rilevanza e novità nel contesto dell’avvocatura piemontese trattandosi della prima iniziativa, promossa e finanziata tramite un Ordine professionale, volta a favorire un soggiorno presso studi legali stranieri. Fino ad oggi, infatti, tale tipo di esperienza era esclusivamente lasciata allo spirito di iniziativa dei singoli che si dovevano fare interamente carico delle spese, dell’organizzazione e della ricerca dello studio ospitante. Con tale Progetto, invece, si vuole fornire un adeguato sostegno logistico, linguistico e finanziario a coloro che

dimostrino un reale interesse per l’esperienza proposta, nonché incoraggiare ed istituzionalizzare un sistema di scambi che fornisca ai giovani gli strumenti per potersi ricollocare con maggiore professionalità al loro ritorno.

La possibilità per giovani avvocati e praticanti di lavorare all’estero rappresenta, quindi, un’opportunità unica e nuova nel panorama formativo italiano, di accrescimento, approfondimento e aggiornamento delle proprie conoscenze e competenze professionali, che permetterà loro di confrontarsi con metodologie e sistemi giuridici diversi e di conoscere l’approccio del Paese di accoglienza verso problematiche di diritto comunitario e transnazionale. Inoltre, lo svolgimento di un periodo di tirocinio presso uno studio estero rappresenta la migliore possibilità di “avvicinarsi” al diritto locale e alle regole deontologiche del Paese ospitante, oltre che di creare una rete di contatti professionali che permetta il mantenimento, nel futuro, dei rapporti nati durante il soggiorno. Un tale approccio alla professione appare, poi, di estrema rilevanza permettendo ai partecipanti di interagire nel mondo del lavoro con soggetti di nazionalità estera, ad esempio colleghi, clienti, controparti e magistrati. Tale esperienza, infine, permetterà ai partecipanti di migliorare le proprie conoscenze linguisti-

che in campo giuridico e di affinare le capacità di comunicazione professionale nella lingua del Paese di accoglienza. Per conseguire tali obiettivi, il Progetto concentra la propria attenzione sui soggetti più giovani che, nel corso dei loro studi e sin dai primi anni di esercizio della professione, abbiano dimostrato interesse verso materie giuridiche di matrice transnazionale. Si ritiene che tali requisiti, uniti ad una forte motivazione del candidato, garantiranno il massimo risultato del Progetto.

Nel momento in cui scriviamo stanno già svolgendo il tirocinio presso studi legali di Lione e Barcellona i primi sei beneficiari della borsa Leonardo: l’avv. Patrizia Romagnolo, l’avv. Rossella Stievano e il dott. Cristiano Carlotto a Lione; l’avv. Stefano Ferrero, la dott.ssa Chiara Ceddia e la dott.ssa Marianna Antonielli a Barcellona.

I prossimi semestri verranno svolti nei seguenti periodi: 15 aprile 2011 - 15 ottobre 2011 e 1° ottobre 2011 - 31 marzo 2012. Per maggiori informazioni sul Progetto è possibile consultare l’apposita pagina del sito dell’Ordine degli Avvocati di Torino (http://www.ordine-avvocatorino.it/visualizzazioni/vedi_testo.php?areanumber=156&idmessaggio=1508)

Matteo Cocuzza
Ferdinando Lajolo



PROCESSO TELEMATICO: “TANTO TUONÒ CHE PIOVVE”

Il Processo Civile Telematico a Torino è ormai realtà. I numeri parlano da soli: 2000 avvocati iscritti al Punto di Accesso (PdA - <http://www.pdatorino.it>) gestito dall'Ordine al 7 dicembre 2010, a undici mesi esatti dalla certificazione ministeriale. Ad essi se ne aggiungono altri 300 circa in attesa di abilitazione: come ormai noto, chi intenda iscriversi al PdA deve frequentare personalmente un “corso base”, nel quale vengono fornite le indicazioni operative di massima per la fruizione dei servizi e, soprattutto, illustrate le responsabilità connesse all'utilizzo degli strumenti e sistemi informatici del Processo Telematico, allo scopo di sensibilizzare gli iscritti all'avvio della riflessione sulle sempre più rilevanti implicazioni, utilità e criticità legate all'uso degli strumenti informatici e telematici nel lavoro dell'avvocato.

Gli utenti iscritti al Punto di Accesso, ad oggi:

- ▶ consultano i registri informativi relativi ai propri procedimenti (non solo per gli Uffici torinesi ma su tutto il territorio nazionale) non solo attraverso il C.d. “PolisWeb Nazionale”, già visibile attraverso il sito dell'Ordine degli Avvocati, ma anche con il sistema evoluto chiamato “PolisWeb PCT”, che prevede fra l'altro la possibilità di attingere ad atti e documenti prodotti nel processo, quando dall'esterno e dall'interno vengano

inviati con l'uso degli strumenti telematici;

- ▶ ricevono comunicazioni telematiche di cancelleria (per ora in via sperimentale) sulla Casella di posta elettronica certificata integrata nel PdA;

- ▶ possono inviare telematicamente atti e documenti in formato elettronico (redatti con l'ausilio dei software “Consolle Avvocato”) verso gli Uffici in cui sono attivi servizi di deposito: verso il Tribunale di Torino, con valore legale sin dallo scorso 10 Aprile, è possibile depositare tutti gli atti relativi alle procedure esecutive immobiliari;

- ▶ ottengono certificati anagrafici in formato elettronico, a valore legale, in forza di una convenzione stipulata con il Comune di Torino lo scorso 21 settembre.

Per far fronte ad ampio raggio alle esigenze informative del Foro è stato riorganizzato lo Sportello Servizi Telematici presso l'Ordine, ora attivo dal lunedì al giovedì dalle 8:45 alle 12:45; viene fornita inoltre assistenza via posta elettronica (servizitelematici@ordineavvocatorino.it) e via telefono (011/19567010, attivo con segreteria telefonica) o Skype; a completamento, è da poco pubblico un nuovo sito Internet, www.avvocatitelematici.to.it gestito dalla Commissione Informatica e pensato quale punto di raccolta di informazioni sui servizi te-

lematici attivi a beneficio degli avvocati torinesi, che hanno così la possibilità di essere costantemente aggiornati sui continui sviluppi (normativi e tecnici) della materia: di prossima attivazione, sul sito, una newsletter.

Le esigenze formative sono a carico di un gruppo, in costante espansione, di Colleghi resisi volontariamente disponibili ad offrire un contributo a sostegno della “missione” di informatizzazione della classe forense torinese: il gruppo, che conta allo stato circa una decina di avvocati, è naturalmente aperto a qualunque nuova acquisizione. L'attività prestata è valida ai fini della formazione continua e costituisce opera preziosa per consentire la diffusione capillare delle conoscenze e delle capacità tecniche che dovranno diventare sempre più parte integrante della nostra competenza professionale. L'impegno del gruppo è concentrato sulle lezioni dei “corsi base” (primo e obbligatorio ‘gradino’ del percorso di formazione e affiancamento di cui l'Ordine si è fatto carico), sulla redazione del materiale didattico e informativo di supporto, e sullo svolgimento dei “Laboratori di redazione atti del PCT”, incontri dedicati alle funzionalità di deposito telematico, aperti (come i corsi base) anche alla partecipazione di collaboratori e dipendenti, proprio allo scopo di fornire, al professionista e alla struttura in cui opera, gli strumenti teorici e tecnici per stimolare lo sviluppo di nuovi metodi di lavoro e la

riconsiderazione di prassi troppo spesso inefficienti.

Tutte le attività appena descritte risultano opportune, e anzi essenziali, al fine di “traghetare” l’avvocatura torinese verso le importanti innovazioni da poco annunciate dagli Uffici Giudiziari per il 2011: 1) l’avvio a **valore legale del deposito telematico dei ricorsi per ingiunzione** e 2) delle **comunicazioni telematiche di cancelleria**.

1) Il primo servizio consiste nella facoltà, in forza di decreto della DGSIA (Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia), di inviare attraverso l’infrastruttura telematica del Punto di Accesso le cosiddette “buste” informatiche, contenenti l’atto (il ricorso) e documenti e redatte secondo le specifiche tecniche ministeriali con la “Consolle Avvocato”, con valore alternativo al deposito tradizionale (e pertanto esonerando l’avvocato che deposita telematicamente dal depositare il “cartaceo”); l’avvio è previsto a gennaio 2011. L’attivazione del servizio, a beneficio di tutti gli operatori

coinvolti, è preceduto da una fase sperimentale, attualmente in corso, in regime di c.d. “doppio binario” (deposito cartaceo e telematico che procedono in parallelo, con pieno valore, ad oggi, del solo cartaceo). Le informazioni generali sono reperibili sul sito della Commissione Informatica, www.avvocatitelematici.to.it. ed ogni approfondimento e indicazione tecnica di dettaglio viene fornita ai “Laboratori” di cui abbiamo parlato sopra.

2) Con il secondo, e di gran lunga più importante, servizio, si prevede che, a seguito dell’emanazione di decreto del Ministro della Giustizia (già sottoscritto dal Ministro lo scorso 19/11 e ad oggi in attesa di pubblicazione in G.U.) a norma dell’art. 51 D.L. 112/2008, le comunicazioni di cancelleria ai sensi dell’art. 170 c.p.c. siano fatte esclusivamente all’indirizzo elettronico indicato ai sensi della normativa sul Processo Telematico, con la conseguenza che i non iscritti al Punto di Accesso saranno domiciliati per legge, limitatamente alle comunicazioni suddette, in cancelleria.

La virtuale obbligatorietà, per gli Avvocati, di iscriversi al PdA viene peraltro mitigata dal fatto che l’attivazione del servizio sarà graduale: dapprima limitata, a partire dai primi di gennaio 2011, ad alcune sezioni del Tribunale di Torino, e solo successivamente (ma comunque nell’arco di pochi mesi) estesa a tutto l’Ufficio, sezioni distaccate incluse. Verrà inoltre attivato un “servizio ponte” destinato alla distribuzione della copia delle comunicazioni per gli avvocati “non telematici”, presso un ufficio centralizzato in corso di realizzazione all’interno del Tribunale, con l’impegno economico e logistico dell’Ordine; esso verrà mantenuto in esercizio per il tempo occorrente agli avvocati non ancora iscritti di provvedere all’iscrizione al Punto di Accesso e in ogni caso, in un futuro non lontano, verrà definitivamente soppresso. Ogni ulteriore e più ampia informazione riguardo alle comunicazioni telematiche viene fornita al Corso Base, ma è disponibile nella sezione “Domande Frequenti” del sito www.avvocatitelematici.to.it.

Per completare il quadro, è doveroso sottolineare che numerosi servizi telematici sono di prossima attivazione anche in ambito penale: le comunicazioni telematiche ex art. 51 D.L. 112/2008 sono previste anche per il processo penale, così come un ‘canale’ di richiesta telematica dei certificati ex art. 335 c.p.p.: le tempistiche precise sono peraltro, attualmente, ancora allo studio. Serve pertanto attivarsi, senza attendere oltre. È necessario avvicinarsi alle nuove modalità di espletamento di certe attività procuratorie abbandonando le pur comprensibili ritrosie di carattere culturale (la preparazione della gran parte dei giuristi circa gli strumenti informatici è pesantemente deficitaria, fors’anche perché si tratta di un ‘mondo’ estraneo al percorso formativo e



Presepe (1997)
Emanuele Luzzati - 1921-2007
Torino, Piazza Carlo Felice - Luci d'Artista

alla stessa forma mentis tradizionali) e organizzativo (l'applicazione della tecnologia ad una qualunque realtà produttiva impatta in maniera profonda sull'assetto e gli schemi che caratterizzano l'attività lavorativa quotidiana).

È indispensabile che gli utenti del Punto di Accesso si tengano informati in maniera 'dinamica', poiché si tratta di servizi in costante divenire, e segnalino eventuali anomalie o disservizi, così da permettere ai soggetti affidatari della manutenzione di intervenire prontamente.

È opportuno abituarsi ad interagire, su questo tema, fra tutti noi, scambiando esperienze, condividendo soluzioni e sostenendo la diffusione di ciò che va considerato come un nuovo modo di svolgere, e finanche di intendere, l'attività procuratoria. Attraverso un percorso di questo genere (innegabilmente non esente da 'fatica') l'avvocato e lo studio legale possono risparmiare denaro e soprattutto recuperare la risorsa ad essi più preziosa, il tempo: tempo per fare gli avvocati, per lavorare sicuramente non di meno ma, altrettanto certamente, meglio.

Il tempo, quella che per il mondo della giustizia è da sempre una variabile indipendente ("Quanto dura una causa?" "Durerà quanto deve durare!"), potrà così tornare ad essere un parametro almeno parzialmente governabile, che può aiutarci a misurare la realtà del nostro mondo di operatori del diritto.

La realtà, quella del mercato globale, nella quale le informazioni transitano e le transazioni si perfezionano in tempo reale, dematerializzate (senza supporti cartacei) e delocalizzate (la collocazione, spaziale del soggetto ha sempre meno importanza), è ancora drammaticamente estranea al "sistema giustizia": ancora oggi la gran parte delle incombenze materiali vengono espletate, da che chiunque (giovane e meno giovane) ne abbia memoria, con l'utilizzo dei medesimi metodi e strumenti di almeno sessant'anni fa.

È forse ancora accettabile, in un'Italia che voglia definirsi civile, tutto questo? Muovendo da queste considerazioni, gli organismi centrali e tutti i rappresentanti delle categorie professionali coinvolte si sono date un obiettivo di efficienza, ambizioso ma molto concreto, e soprattutto (o almeno così piace pensare) libero da condizionamenti determinati da differenti opzioni politico-ideologiche: grazie alle applicazioni degli strumenti informatici e telematici all'attività giudiziaria, inverte dall'impegno, lo spirito di servizio e la cooperazione degli "attori" del processo (avvocati, magistrati, personale di cancelleria), compiere un deciso passo verso il riavvicinamento della Giustizia alle dinamiche socio-economiche del Paese ed in ultima analisi al cittadino, gli interessi del quale devono costituire, oggi più che mai, riferimento primario e indefettibile del lavoro di tutti noi.

Pietro Calorio

CENTRO Odontoiatria
MEDICO Multidisciplinare
PRIOTTI





Radiologia e panoramica digitale
Chirurgia computer assistita
Implantologia, carico immediato
Laser terapia
Sbiancamento faccette e corone estetiche
Ortodonzia adulti e bambini
Invisalign
Laboratorio odontotecnico



CENTRO MEDICO PRIOTTI

dir. san. Dott. Claudio Barbero
C.so Vittorio Emanuele II, 52 TORINO
011.546876 - 011.538691

www.centromedicopriottidentista.com
centromedicopriotti@gmail.com



CONVENZIONE ANAGRAFE

Il 21 settembre il Presidente dell'Ordine Mario Napoli e l'assessore ai servizi civici del Comune di Torino Giovanni Maria Ferraris hanno firmato un protocollo di intesa che consente agli avvocati dell'Ordine di Torino iscritti al punto d'accesso al processo civile telematico di stampare dai computer dei propri studi i certificati anagrafici dei cittadini senza recarsi agli sportelli anagrafici comunali. La convenzione, frutto del lavoro dei membri della commissione informati-

ca, è nata da una richiesta dell'Ordine forense volta ad ottenere la stampa delle principali certificazioni anagrafiche di terzi, necessari all'espletamento della propria funzione legale, utilizzando "Torino Facile", richiesta che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di poter accogliere. Come ha sottolineato l'avvocato Napoli nel corso della conferenza stampa che ha seguito la firma del protocollo d'intesa, "l'attivazione di questo servizio costituisce per l'Avvocatu-

ra torinese un ulteriore passo sulla via della modernizzazione, nella consapevolezza che ogni nuovo servizio messo a disposizione dei propri iscritti è realizzato anche allo scopo di alleggerire il lavoro degli studi e delle Pubbliche Amministrazioni, in un'ottica di snellimento e modernizzazione dell'intero Sistema Giustizia nell'interesse dei cittadini".

Erica Gilardino
responsabile della
Commissione Informatica

PROTOCOLLO D'INTESA TRA

COMUNE DI TORINO

Rappresentato dall'Assessore ai Servizi Civici, Cooperazione e Relazioni Internazionali Ing. Giovanni Maria FERRARIS, dal Direttore della Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione professionale, Servizi al Cittadino dott. Sandro GOLZIO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO

rappresentato dal suo presidente Avvocato Mario Napoli, nato a Buenos Aires il 4 Luglio 1953;

PER LA CONNESSIONE TELEMATICA TRA COMUNE DI TORINO E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO.

PREMESSO

► che la necessità di acquisizione di dati da parte degli esercenti la profes-

sione di avvocato o praticante avvocato abilitato e le amministrazioni pubbliche è in crescita;
► che allo stato attuale esiste già la possibilità giuridicamente valida ed ef-

ficace di sostituire alla documentazione cartacea documenti informatici;
► che parimenti è sempre crescente l'esigenza di fornire ai cittadini informazioni e servizi di qualità in tempi





sempre più brevi, a tal fine utilizzando le risorse messe a disposizione dalla tecnologia;

- ▶ che è interesse della P.A. locale aprirsi alla collaborazione più ampia con le organizzazioni professionali che, nell'ambito delle proprie specificità, avvertono l'esigenza di sperimentare servizi innovativi di comune interesse, anche in coerenza con il piano di azione di e-government predisposto nel giugno dell'anno 2000 dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nell'ottica di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative;

- ▶ che il Comune di Torino ritiene di poter accogliere la richiesta dell'Ordine degli Avvocati volta ad ottenere la stampa dei principali certificati di anagrafe di terzi, necessari all'espletamento della propria funzione di tutela legale, utilizzando il sistema "Torino Facile" già in uso alla città, e che nella presente fase vengono individuati quali certificati tipici il certificato di residenza e il certificato di stato di famiglia;

- ▶ che, al fine di verificarne l'andamento, si ritiene di istituire tale servizio in via sperimentale, per il tempo di un anno a decorrere dalla sottoscrizione del presente protocollo;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

- ▶ Il Comune di Torino nell'ambito del servizio telematico Torino Facile consente agli iscritti dell'Ordine degli Avvocati di Torino registrati presso il P.D.A. di quest'ultimo di stampare certificati relativi a soggetti terzi, nell'ambito dell'esercizio della funzione di tutela legale dagli avvocati esercitata.

- ▶ I certificati stampati saranno esenti dal pagamento dei diritti ai sensi della Deliberazione G.c. n. 2008086011014 del 10 dicembre 2008, esecutiva dal 28 dicembre 2008, fermo il pagamento del bollo ove dovuto.

- ▶ Le parti danno atto che il supporto telematico per il conseguimento delle finalità del presente protocollo d'intesa

sarà assicurato dalla Direzione Sistema Informativo e Telecomunicazioni del Comune di Torino e dalla commissione informatica dell'Ordine degli Avvocati di Torino, le quali operano in ambiente di garantita sicurezza informatica consentendo l'accesso ai propri sistemi informativi solo ed esclusivamente a soggetti espressamente autorizzati ed aventi diritto.

- ▶ La Direzione Sistema Informativo e Telecomunicazioni del Comune di Torino e la commissione informatica dell'Ordine degli Avvocati di Torino definiscono i protocolli tecnici per il funzionamento del servizio.

Il presente protocollo d'intesa ha validità di un anno dalla data di sottoscrizione delle parti.

Entro il mese di Settembre 2011 le parti si impegnano a rincontrarsi per la valutazione dei risultati conseguiti e, nell'ambito dell'eventuale rinnovo, del possibile ampliamento dell'oggetto.

L'Assessore ai Servizi Civici, Cooperazione e Relazioni Internazionali
Ing. **Giovanni Maria Ferraris**

Il Direttore della Divisione Patrimonio, Innovazione e Sviluppo, Lavoro e Formazione professionale, Servizi al Cittadino dott. **Sandro Golzio**

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Torino Avvocato **Mario Napoli**





Sulle Specializzazioni

DOMANDE PROPOSTE ALLE ASSOCIAZIONI FORENSI A CURA DELLA REDAZIONE E RELATIVE RISPOSTE

1) Disciplina delle specializzazioni

► Ritenete che sia legittimo e opportuno che sia il Consiglio Nazionale Forense a regolamentare la disciplina delle specializzazioni o ritenete che tale materia avrebbe dovuto essere oggetto di un atto legislativo e/o del Governo?

► Ritenete che la disciplina delle specializzazioni sia ben armonizzata con il codice deontologico?

► Considerate opportuna la possibilità, riconosciuta agli avvocati, di indicare la materia di attività prevalente o ritenete che essa debba essere rivista/ riformulata, al fine di evitare il rischio di veicolare messaggi potenzialmente decettivi?

► Ritenete che la disciplina delle specializzazioni, così come attualmente regolamentata, tuteli l'affidamento della collettività e garantisca il loro diritto di usufruire di un'assistenza legale di elevata qualità e professionalità?

2) Aree di specializzazione

► Ritenete che la lista delle aree del diritto in cui si può conseguire il diplo-

ma di specialità sia esauriente?

► Ritenete condivisibile la scelta di non suddividere il diritto penale e il diritto amministrativo in sottosectori di specializzazione?

► Ritenete condivisibile la scelta di consentire il conseguimento del diploma di avvocato specialista in non più di due aree del diritto, ovvero ritenete che tale possibilità dovrebbe essere limitata ad un'area soltanto?

► Ritenete che la lista delle aree del diritto debba essere aggiornata sentendo e coinvolgendo organi ed associazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente contemplate dal regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista?

3) Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. I corsi di formazione

► Ritenete che le modalità di conseguimento del titolo di specialista discriminino in maniera ingiustificata i giovani avvocati rispetto a coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 20 anni?

► Ritenete che i Consigli degli Ordini

degli Avvocati siano soggetti idonei e sufficientemente pronti per organizzare e gestire i corsi di formazione previsti dal regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista?

4) Condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista

► Ritenete condivisibile la scelta di subordinare il mantenimento del titolo di avvocato specialista alla sola partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, senza prevedere alcuna verifica circa l'effettivo, continuativo e significativo esercizio della professione nella materia di specializzazione?

5) Associazioni fra avvocati specialisti

► Ritenete che l'elenco delle associazioni forensi specialistiche riconosciute, in sede di prima applicazione, come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense sia stato correttamente formato ed approvato e che esso sia esauriente?

► Ritenete che in futuro sussisterà l'interesse a costituire e tenere in vita associazioni fra avvocati specialisti non riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense?

011.5184366
vendita



INVESTITALIA



in p.zza Adriano

box auto

comodità e investimento

Metro, Palazzo di Giustizia, Centro. **Adriano Parking**
Vicino a tutto



Vendesi in Piazza Adriano **Box Auto pertinenziali**

in autorimessa di 3 piani interrati. Nuova costruzione.
Comodi accessi carrai e pedonali.
Ascensore e video sorveglianza. Pronta consegna.
Ottimi per comodità ed investimento. Anche in affitto.

Occasione interessante

per la possibilità di abbinare alla Vostra abitazione in città
(tutto il territorio di Torino) dei box auto con le agevolazioni di pertinenzialità.

Il modo migliore

per incrementare il valore del Vostro alloggio. E il valore della comodità.

INVESTITALIA è a Vostra disposizione per ogni tipo di informazione e per visite in loco.

Corso Vittorio Emanuele II 92 - 10121 Torino (TO) - Tel. 011.5184366
investitalia@investitalia.com - www.investitalia.com

CAMERA CIVILE

Alla Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta è stato chiesto un contributo sul tema delle specializzazioni.

Pochi sanno che il Regolamento è stato approvato in fretta dal CNF a fine giugno, in accordo con le associazioni professionali riconosciute dai Congressi forensi (compresa quindi l'Unione Nazionale delle Camere Civili), per tentare di anticipare il legislatore, il quale aveva trasmesso una bozza di ciò che poi è stato approvato dal Senato il 23/11/2010.

Di fronte alla volontà del Ministero di disciplinare lui le modalità per ottenere un titolo specialistico, in collaborazione con l'Università e con istituzioni pubbliche e private (come ad es. Ipsoa, ecc.), il CNF - a nostro parere correttamente - ha inteso rivendicare il proprio ruolo in materia e, dunque, il diritto di governare autonomamente l'istituto.

La fretta ha certamente determinato alcune problematicità. Prima fra tutte, il principio fondamentale che era stato invece tenuto ben presente nella prima stesura del Regolamento e cioè quello della gradualità: partire da un'individuazione di macroaree, per giungere, se del caso, solo in un secondo tempo, all'individuazione di ulteriori specializzazioni. Principio che, per uno stravolgimento così significativo e prospetticamente idoneo ad incidere in maniera molto rilevante sullo sviluppo della nostra professione come le specializzazioni, avrebbe forse meritato una maggiore e più ponderata considerazione. Infatti l'individuazione, già ab initio, di alcune aree molto circoscritte è stata vista più come una limitazione della propria attività professionale che non come il riconoscimento di un'effettiva prevalenza di attività e, dunque, come opportunità di miglior sviluppo della stessa attraverso un chiaro riconoscimento sul mercato della specializzazione in questione.

Una scelta doveva però esser fatta ed il

CNF l'ha fatta, decidendo di appellarsi al canone aristotelico del giusto mezzo ed individuando così nel compromesso tra il sistema tedesco, basato su poche aree, e quello francese, caratterizzato da una più accentuata frammentazione, la più giusta via d'uscita. In ossequio al principio di gradualità, in Francia si è arrivati alla frammentazione solamente dopo dieci anni. In tale paese nel 1993 le aree specialistiche erano infatti appena 15 ed erano più generaliste e solo nel 2003 sono diventate 29 quando, nell'ambito di alcune delle macroaree precedentemente individuate, sono stati ritagliati degli "champs du competence" più ristretti. Il deplorable spettacolo offerto dall'avvocatura in occasione del Congresso appena concluso e l'art. 8 della Riforma Professionale appena approvato in Senato rendono forse ora inutile disquisire sul tema delle specializzazioni così come delineate dal Regolamento del CNF. Vedremo cosa capiterà alla Camera.

Volendo comunque dare riscontro ai temi assegnati, la Camera Civile conferma la propria opinione circa l'opportunità che sia il CNF a regolamentare la disciplina delle specializzazioni. È chiaro però che occorrerà armonizzare tale disciplina al fine di non "ingessare" ciò che è una facoltà, distinta dalla legittima indicazione di indirizzo prevalente. Non sfugge infatti il pericolo che il Regolamento, così come è stato abbozzato, potrebbe determinare una forte limitazione anziché un'opportunità: soprattutto per i Collegi di piccoli Fori ovvero per i giovani avvocati.

Occorrerà armonizzare la disciplina anche sotto il profilo sanzionatorio, poiché gli attuali artt. 12, 13, 17 e 17 bis del Codice Deontologico non appaiono adeguati. Vi è poi il dubbio che la disciplina apra anche nuovi fronti sul tema della responsabilità professionale ed all'aspettativa della collettività di una nostra particolare e specialistica

attività di assistenza legale.

Sulle aree specialistiche individuate dal Regolamento occorre poi fare alcune considerazioni. Nella Relazione accompagnatoria al Regolamento del CNF si motiva la soppressione del diritto civile affermandosi che "per quanto riguarda gli ambiti collegati alla macroarea del diritto civile non si è ritenuto di identificarla come oggetto di possibile specializzazione in quanto tale, trattandosi di settore troppo vasto e rispetto al quale la stessa suddivisione in sei libri del codice civile, segnala la complessità e la sua articolazione in ambiti dotati di propri caratteri distintivi".

La motivazione può essere, in senso assoluto, accettabile. Lo è certamente meno in senso relativo ove cioè si abbia riguardo, da un lato, al diverso trattamento riservato ad altre macroaree (quali il Diritto Penale ed il Diritto Amministrativo) - rispetto ai quali la motivazione fornita circa la diversa e maggiore *vis attractiva* del rito non appare convincente anche alla luce dell'imminente provvedimento legislativo in materia di unificazione dei riti nel civile - e, dall'altro lato, alla mancata e consequenziale previsione, nell'ambito del Diritto Civile, di tutte le aree di cui esso si compone.


Il rimanere generalisti deve essere una libera scelta, anche di opportunità, ma non può evidentemente essere una "costrizione" legata alla mancata previsione di aree specialistiche distribuite omogeneamente ed equamente in tutto il mondo del diritto, sia esso vivente sia esso codificato, ovvero legata all'ineluttabile scelta di una sola specializzazione.

Nello stesso tempo, le specializzazioni - e lo dimostrano sia l'ordinamento francese che quello tedesco - non possono essere sempre individuate con denominazioni tecniche, facendo riferimento solo a codici, libri, discipline universitarie o singoli articoli, ma anche in relazione a beni ed inte-

ressi omogenei ed affini. Sarà, quindi, necessaria una revisione delle aree specialistiche inserite nell'art. 3 del Regolamento.

Quanto ai requisiti per ottenere il titolo specialistico, gli artt. 5 e 7 del Regolamento prevedono che le scuole ed i corsi di alta formazione siano organizzati e gestiti dal CNF o dai Consigli degli Ordini locali o dalle Associazioni Specialistiche. L'Unione Nazionale delle Camere Civili ha proposto una modifica di tali norme nel senso di assegnare l'organizzazione delle Scuole e dei Corsi di specializzazione alle Associazioni Specialistiche. Ciò non per un atto di sfiducia nei confronti del Consiglio Nazionale Forense e degli Ordini territoriali, ma per il dubbio che cumulare in capo ad uno stesso soggetto i ruoli e le funzioni di 'giocatore' - ci si riferisce all'organizzazione delle Scuole - e di 'arbitro' - ci si riferisce ai poteri di vigilanza sulle scuole e, financo, sulle altre associazioni ed organismi deputati ad organizzare le scuole di specialità - è sempre inopportuno e pericoloso.

Alla luce dei dati forniti al recente Congresso dalla Cassa Nazionale Forense, sembrerebbe inoltre opportuno inserire, tra i requisiti, anche il volume d'affari dell'avvocato che chiede il riconoscimento del titolo specialistico: se vogliamo dare una diversa immagine all'opinione pubblica della nostra professione non possiamo conferire un titolo specialistico in un settore specifico della materia giuridica ad un professionista che dichiara un reddito di € 28.000,00 annui. Circa il mantenimento del titolo, non appare sufficiente, proprio per le finalità di tale titolo, il solo "accumulo" di crediti formativi, con controllo dei Consigli dell'Ordine locali. Proprio per non penalizzare i generalisti e distinguere coloro che già ora possono indicare il loro indirizzo prevalente, il titolo specialistico necessita di una verifica sul campo ed effettiva. Anche a garanzia degli "utenti", il



Volo su ... (1998)

Francesco Casorati - 1934

Torino, Via Garibaldi - Luci d'Artista

titolo di specialista dovrebbe essere un riconoscimento dell'impegno e del sacrificio necessari per conseguirlo.

Anche per tali motivi si nutrono non pochi dubbi circa quanto previsto dall'art. 13 (Disciplina transitoria): in particolare la mancanza di un minimo colloquio presso il CNF per gli avvocati con oltre 20 anni di anzianità. La "specializzazione" verrebbe riconosciuta quasi esclusivamente per "merito distinto anagrafico", un poco come il patrocinio in Cassazione (che non si nega a nessuno ...).

Quanto infine alle Associazioni fra Avvocati Specialisti, si ritiene necessario che vengano modificati gli artt. 7 e 11. L'art. 7 - almeno così come è scritto - equivoca, equiparandole di fatto, tra le Associazioni costituite tra Avvocati Specialisti e le Associazioni che hanno già ricevuto in sede Congressuale il riconoscimento di Associazioni Forensi maggiormente rappresentative. Il fatto che il Congresso abbia effettuato un riconoscimento 'politico' di queste Associazioni nulla toglie al fatto che tali associazioni si sono costituite e diffuse capillarmente sul territorio nazionale raccogliendo iscritti che esercitano, quantomeno prevalentemente, la loro attività professionale nei settori del diritto civile, del diritto del lavoro, del diritto penale, di famiglia e via di-

cendo. L'art. 11 è formulato attualmente in maniera tale da ingenerare confusione e possibili equivoci che è bene che vengano immediatamente rimossi.

La materia delle specializzazioni, così come è stata congegnata, abbisogna di modifiche ed assestamenti, ma non ci pare che debba esser abbandonata. Questa è una prima via per poter modificare una professione che si deve aggiornare, senza farci abbacinare dalle false lusinghe del mercato e senza dimenticare la dignità ed il decoro della professione. La vera concorrenza si fa con la qualità del servizio e con l'offerta di una prestazione giusta e di qualità, conservando il massimo livello etico e culturale. Solo così, in attesa degli effetti della Riforma Professionale che langue, 230 mila avvocati potranno invocare un'immagine che da troppo tempo essi stessi hanno minato.

Richiamando le parole di Piero Calamandrei al Congresso Nazionale Forense del 1947 (quale Presidente del CNF), "*è l'ora in cui ogni classe, che non voglia esser spazzata via dall'avvenire che incalza, deve compiere senza ipocrisie il suo esame di coscienza e domandarsi su quali titoli di utilità comune essa potrà basare il suo diritto ad esistere domani in una società migliore di questa*".

Alberto Del Noce

**ASSOCIAZIONE GIOVANI
AVVOCATI DI TORINO**

1) Disciplina delle specializzazioni

► Ritenete che sia legittimo e opportuno che sia il Consiglio Nazionale Forense a regolamentare la disciplina delle specializzazioni o ritenete che tale materia avrebbe dovuto essere oggetto di un atto legislativo e/o del Governo?

Formalmente ritengo che il delegare questa facoltà al CNF sia stato un gesto apprezzabile di riconoscimento alla classe forense di una sua autonomia.

L'effettiva rappresentatività del CNF può essere oggetto di condivisione o meno, ma si tratta comunque di un organismo elettivo che rappresenta la categoria.

► Ritenete che la disciplina delle specializzazioni sia ben armonizzata con il codice deontologico?

Considerate opportuna la possibilità, riconosciuta agli avvocati, di indicare la materia di attività prevalente o ritenete che essa debba essere rivista /riformulata, al fine di evitare il rischio di veicolare messaggi potenzialmente decettivi?

Esiste già nel nostro codice deontologico l'art. 12 che fa divieto per l'avvocato di assumere incarichi in assenza di competenza specifica: non ritengo pertanto che l'indicazione di una specializzazione sia fuorviante o decettiva per la collettività.

► Ritenete che la disciplina delle specializzazioni, così come attualmente regolamentata, tuteli l'affidamento della collettività e garantisca il loro diritto di usufruire di un'assistenza legale di elevata qualità e professionalità?

Premesso che non sono favorevole personalmente a questa riforma che penalizza in maniera esagerata i giovani avvocati, ritengo che l'elevata qualità della prestazione non sia riconosciuta da una scuola di specializzazione e da un'indicazione formale.

2) Aree di specializzazione

► Ritenete che la lista delle aree del diritto in cui si può conseguire il diploma di specialità sia esauriente?

Ritenete condivisibile la scelta di non suddividere il diritto penale e il diritto amministrativo in sottosectori di specializzazione?

Tutto è migliorabile, se questo inquadramento è figlio di un confronto democratico all'interno dell'avvocatura lo ritengo accettabile.

Per ciò che riguarda il diritto penale, materia della quale mi occupo, ritengo corretta la scelta.



E.G.A.L. s.a.s.
diretti al diritto

Visitate il sito: www.editoriagiuridica.com

abbonamento omaggio alla banca dati
"IUS S LEX" per due mesi a chi
ci contatterà tramite il sito

- opere a catalogo di oltre
25 case editrici specializzate
- aggiornamento mensile
del catalogo
- consulenza e distribuzione
diretta presso i vostri studi
- software gestionale per
lo studio legale

C.so Tortona, 42 - 10153 Torino

► Ritenete condivisibile la scelta di consentire il conseguimento del diploma di avvocato specialista in non più di due aree del diritto, ovvero ritenete che tale possibilità dovrebbe essere limitata ad un'area soltanto?

È sufficiente essere specialisti in una sola area.

► Ritenete che la lista delle aree del diritto debba essere aggiornata sentendo e coinvolgendo organi ed associazioni ulteriori rispetto a quelle attualmente contemplate dal regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista?

L'eventuale ampliamento delle aree di specializzazione dovrà essere frutto di un'istanza documentata dall'evoluzione dei tempi e delle esigenze.

3) Requisiti per conseguire il titolo di avvocato specialista. I corsi di formazione

► Ritenete che le modalità di conseguimento del titolo di specialista di-

scriminino in maniera ingiustificata i giovani avvocati rispetto a coloro che hanno un'anzianità di iscrizione all'albo, continuativa, di almeno 20 anni?

Sì, è un dato di evidenza assoluta.

► Ritenete che i Consigli degli Ordini degli Avvocati siano soggetti idonei e sufficientemente pronti per organizzare e gestire i corsi di formazione previsti dal regolamento per il riconoscimento del titolo di avvocato specialista?

Sinceramente nutro delle perplessità, ritengo sia una macchina organizzata che necessita di molti mezzi e competenze specifiche.

4) Condizioni per il mantenimento del titolo di avvocato specialista

► Ritenete condivisibile la scelta di subordinare il mantenimento del titolo di avvocato specialista alla sola partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, senza prevedere alcuna verifica circa l'effettivo, continuativo e significativo esercizio della profes-

sione nella materia di specializzazione?

No, la verifica dell'effettivo disbrigo di pratiche in una determinata materia è più significativo della partecipazione ad un corso di aggiornamento.

5) Associazioni fra avvocati specialisti

► Ritenete che l'elenco delle associazioni forensi specialistiche riconosciute, in sede di prima applicazione, come maggiormente rappresentative dal Congresso Nazionale Forense sia stato correttamente formato ed approvato e che esso sia esauriente?

Lo ritengo esauriente.

► Ritenete che in futuro sussisterà l'interesse a costituire e tenere in vita associazioni fra avvocati specialisti non riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense?

Ritengo che l'associazionismo tra avvocati vada sempre stimolato e favorito secondo le esigenze del tempo.

Enrico Tardy

OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA (Sezione Territoriale di Torino)

Il Senato ha approvato il disegno di legge per la riforma dell'Ordinamento forense il 24 novembre scorso ed ora tutto passa alla Camera.

Tra pareri discordanti circa la bontà dei contenuti della nuova disciplina, nessuno ha però potuto negare l'esigenza di una seria e forte riforma della professione forense nel nostro Paese.

La legge professionale forense, infatti, è tuttora il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, recante «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore», convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 24, e successivamente oggetto di molte, ma non particolarmente incisive modifiche.

La normativa che attualmente regola-

menta tale complessa e delicata materia è quindi del tutto superata, in quanto risultato di esigenze di un'avvocatura le cui caratteristiche non corrispondono più a quelle dell'ambiente in cui si opera oggi.

In contrasto con queste premesse, non può negarsi che il disegno di legge in discussione alla Camera dia grande risalto alla necessità di strumenti per creare la figura di un avvocato comunitario in grado di svolgere un ruolo professionale adeguato sui grandi mercati europei ed internazionali.

Assume pertanto un rilievo importante il tema della specializzazione che molto sta facendo parlare.

Una prima questione da affrontare riguarda l'individuazione dell'organo competente a dare attuazione ai contenuti della normativa sulla specializzazione. Nei mesi scorsi il CNF ha proceduto al varo di un regolamento

che però è stato vanificato da una mozione presentata nel corso del XXX Congresso Nazionale Forense votata contemporaneamente a quella che ha chiesto la riapertura delle trattative tra CNF e associazioni forensi.

Forse l'avvocatura dovrebbe riflettere maggiormente sull'opportunità che sia conservata dal CNF la potestà regolamentare su una materia tanto delicata ed importante piuttosto che rischiare di farla divenire oggetto di un atto legislativo e/o del Governo.

Inoltre, con la legge sulla specializzazione viene introdotta la possibilità per l'avvocato di indicare la materia in cui ha conseguito il titolo di specialista e della quale si suppone si occupi in maniera prevalente. È naturale quindi interrogarsi sulla possibilità che ciò possa creare rischi di messaggi potenzialmente decettivi. In realtà prima di fare valutazioni allarmistiche

va considerato che, come oggi l'avvocato può indicare (non deve ma può) il settore di lavoro prevalente, in futuro potrà (non dovrà ma potrà) indicare il settore nel quale sarà specializzato. Inoltre il problema va contenuto entro i giusti confini in quanto è probabile che molti avvocati non abbiano interesse a forgiarsi del titolo di specialista. Tutto dipenderà dalla realtà territoriale in cui il professionista lavora, in quanto è ancora localmente molto diffusa la figura dell'avvocato generalista la cui dichiarazione di specializzazione potrebbe essere percepita come una limitazione di professionalità e implicare addirittura un danno.

È probabile, altresì, che molti avvocati avranno difficoltà nell'individuare il settore che già prediligono nello svolgimento della professione e ciò in considerazione della scelta legislativa di non suddividere il diritto penale e il diritto amministrativo in sottosectori di specializzazione. In effetti, l'attuale lista delle materie specialistiche non è affatto condivisibile. Dovrebbe essere più dettagliata e specifica.

Ogni area del diritto (civile, penale, amministrativo) andrebbe suddivisa a sua volta in settori in quanto una suddivisione in macroaree poco aiuta a distinguere l'avvocato specializzato dall'avvocato generalista. Nel redigere tale lista sarebbe anche opportuno riflettere sull'opportunità di introdurre nuove aree (es. diritto dell'immigrazione o diritto minorile).

Sicuramente condivisibile è invece la previsione di consentire il conseguimento del diploma di avvocato specialista in non più di due settori, pur essendo auspicabile un collegamento tra gli stessi (es. diritto fallimentare e societario, diritto di famiglia e successioni, diritto penale tributario e diritto amministrativo).

Delicatissimo, infine, l'aspetto relativo alle modalità con le quali poter conseguire e mantenere il titolo di specialista.

La distinzione legata alla età di iscrizione all'albo professionale è sicuramente accoglibile, ma essa non deve andare a discapito della ratio della specializzazione stessa che dovrebbe avere lo scopo di garantire la competenza di chi si vorrà fregiare del titolo. Dunque l'esonero da qualunque incombenza per gli avvocati professionalmente più anziani non sarebbe coerente con gli scopi della riforma. Sembra invece assai più condivisibile l'idea che il mantenimento del titolo sia subordinato alla sola partecipazione alle attività di formazione specialistica, purché queste siano opportunamente organizzate e accreditate.

È chiaro che i Consigli dell'Ordine non potranno che essere protagonisti della formazione specialistica degli avvocati, ma, accanto ad essi, è però giusto ed opportuno che venga attribuita uguale rilevanza a organismi privati che siano in grado di dare idonea garanzia con la creazione di un elenco speciale tenuto dal CNF.


La posizione di privilegio, però, as-

sicurata in sede di prima applicazione del regolamento alle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative (tra le quali anche l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia e l'Unione nazionale delle camere minorili entrambe accreditate al XXX Congresso nel novembre 2010 e cioè prima dell'entrata in vigore del regolamento previsto nel giugno 2011) non è condivisibile.

A garanzia di un maggior pluralismo, infatti, occorrerebbe ripensare ai requisiti per l'accreditamento per prevedere un ampliamento delle associazioni che li possano soddisfare.

Si confida che comunque in futuro continui a sussistere l'interesse a costituire e tenere in vita associazioni fra avvocati seppure non riconosciute dal Consiglio Nazionale Forense e ciò in quanto l'associazionismo deve continuare anche ad avere l'obiettivo aggregativo sicuramente di importanza equivalente a quello della formazione specialistica.

Germana Bertoli



Piccoli Spiriti Blu (1999)

Rebecca Horn - 1944

Torino, Via Maresciallo Giardino - Luci d'Artista

ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI DI FAMIGLIA (Piemonte e Valle d'Aosta)

L'AIAF, sin dalla sua costituzione, risalente al 1993, si è battuta per garantire ai cittadini una difesa e un'assistenza legale qualificata, fondata sul riconoscimento della specializzazione e l'obbligo di aggiornamento professionale dell'avvocato ed ha quindi accolto con soddisfazione l'approvazione del Regolamento sulle specializzazioni forensi da parte del Consiglio Nazionale Forense e l'approvazione in Senato del Testo di Riforma della Professione Forense.

Il progetto di riforma appare essere in grado di contribuire fattivamente a migliorare l'immagine dell'Avvocatura stessa presso i cittadini, di tutelare l'interesse della collettività offrendo una certificata qualità della prestazione professionale in determinate materie e aree giuridiche, con conseguenze sul mercato del lavoro che non potranno che essere positive anche per gli avvocati, soprattutto nei settori più minacciati dall'intervento espansionistico di altre categorie professionali.

Quanto prevede il Codice Deontologico all'art. 12, con riferimento al dovere di competenza a svolgere un determinato incarico e all'art. 13, con riferimento al dovere di curare costantemente la propria preparazione professionale, "conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nei quali svolge l'attività" richiede una riformulazione che tenga conto della disciplina delle specializzazioni che comunque, si ricorda, non prevede una riserva di attività, tenuto soprattutto conto della non obbligatorietà della specializzazione, e della possibilità per i non specializzati di potere continuare a svolgere la propria attività in qualsiasi materia.

In quest'ottica, l'AIAF ha contribuito al dibattito sul Testo di Riforma della Professione Forense con proposte e ri-

chieste di integrazione e modifica, con la finalità di salvaguardare un doveroso criterio di rigore per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di specialista, ma anche di tutelare l'impegno manifestato in questi anni dai tanti giovani avvocati che scelgono di svolgere la loro attività in via prevalente in un determinato ambito giuridico e si aggiornano con costanza nella relativa materia.

La questione delle norme transitorie è stata tra le più discusse, e dopo l'elaborazione di diverse proposte da parte del CNF, che di volta in volta ha recepito i suggerimenti di Ordini e Associazioni, il Regolamento è pervenuto ad una soluzione che certo è carente, poiché non prevede un criterio che possa dare rilevanza, ai fini del riconoscimento della specializzazione, all'effettiva pratica ed esperienza maturate in uno specifico settore da avvocati con anzianità inferiore ai 20 anni. La previsione di consentire agli avvocati iscritti all'Albo da almeno dieci anni e meno di venti, di svolgere direttamente l'esame senza la frequentazione della scuola, che pure era presente nelle altre bozze del Regolamento redatte dal CNF, è stata poi cancellata nel testo definitivo. È rimasta solo la norma transitoria che esonera gli avvocati con più di 20 anni di iscrizione all'Albo dalla frequentazione della Scuola, e consente loro di scegliere una sola materia in cui chiedere il riconoscimento della specializzazione da parte del CNF, rispetto alla quale dovranno però dare ampia e documentata dimostrazione di effettivo e continuativo svolgimento di attività. Il controllo avverrà sia da parte dell'Ordine che del CNF e un accertamento rigoroso non renderà certo semplice ottenere l'automatico riconoscimento della specializzazione in forza della sola anzianità.

Dopo l'approvazione in Senato del Testo di Riforma della Professione Forense, è da sottolineare soprattutto per la materia del diritto di famiglia,

minorile e delle persone, il riconoscimento della specializzazione, anche se ci aspettiamo che la Camera apporti alcune modifiche migliorative al testo su questo punto, introducendo criteri che tengano conto di una effettiva pratica ed esperienza acquisita dall'avvocato in uno specifico settore. Non si può condividere che venga consentito l'accesso a scuole di specializzazione per l'acquisizione del titolo di specialista ad avvocati iscritti da solo un anno all'Albo e che raramente hanno svolto una sufficiente pratica in uno specifico settore, così come non si può ritenere scontata la specializzazione per chi è iscritto da molti anni.

Per quanto riguarda l'elenco delle aree del diritto in cui si può conseguire la specializzazione l'AIAF ritiene che l'elenco sia esauriente e che la specializzazione non possa essere estesa oltre le due aree di diritto, in quanto, diversamente, il criterio stesso di specializzazione ne sarebbe snaturato.

Potrebbe prevedersi un aggiornamento dell'elenco, a fronte del crearsi, nella realtà giuridica di nuove aree che possano definirsi come specialistiche. Proseguendo nel cammino che coerentemente segue da quasi 20 anni, l'AIAF intende da subito impegnarsi fattivamente per suggerire modifiche e fare in modo che sia data poi piena attuazione al Regolamento, dove viene riconosciuta quale materia di specialità il "diritto di famiglia, dei minori e delle persone".

L'AIAF, già riconosciuta dal Congresso Nazionale Forense come Associazione degli avvocati che svolgono attività in tali materie, tra quelle maggiormente rappresentative sul territorio nazionale, viene inserita di diritto nell'elenco delle Associazioni costituite tra avvocati specialisti, e questo importante riconoscimento è frutto del nostro costante impegno, della nostra storia e della nostra capacità di individuare un progetto futuro e moderno per l'Avvocatura, avendo come riferimento il

percorso già intrapreso dalla nostra categoria negli altri Paesi europei.

In Francia, dove la specializzazione è riconosciuta dal 1971, l'avvocato che vuole acquisire il titolo di "specialista" deve avere svolto almeno 4 anni di pratica presso lo studio di un avvocato che ha già il titolo di specialista nello stesso settore e l'esame verte sull'esposizione della pratica professionale svolta e le prestazioni effettuate nell'ambito di competenza di cui si vuole ottenere il riconoscimento, sull'esposizione di almeno 3 casi professionali seguiti,

ASSOCIAZIONE GIOVANI LEGALI

La recente regolamentazione delle specializzazioni forensi non è condivisibile, sia nel metodo che nella sostanza.

Nel metodo, perché se l'obiettivo che si vuol perseguire è, come in vero dovrebbe essere, il rafforzamento della qualità delle prestazioni professionali ad esclusivo vantaggio dei cittadini e del loro affidamento sulla professionalità dell'avvocato, e non già quello, come invece parrebbe essere, di attribuire un vantaggio competitivo agli avvocati con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, tale materia, avendo ad oggetto un interesse di carattere generale, avrebbe dovuto essere disciplinata dal legislatore. Le modalità di conseguimento del titolo di specialista, così come previsto nel regolamento del CNF, invero, discriminano in maniera assolutamente ingiustificata i giovani avvocati, che verrebbero gravati da obblighi ed oneri, economici e logistici, che finirebbero inevitabilmente col pregiudicare la loro competitività, già fortemente compromessa dal numero sempre crescente di concorrenti, rispetto ai colleghi più anziani ai quali il provvedimento garantisce, di fatto, il diritto di scegliere il proprio ambito di specializzazione a semplice richiesta. Nella sostanza, innanzitutto perché la

scelta di subordinare il mantenimento del titolo di avvocato specialista alla sola partecipazione a corsi di aggiornamento senza alcuna verifica né alcun riscontro fattuale circa l'effettivo svolgimento della professione forense nella materia oggetto della specializzazione sembra assai discutibile. Non si discute sulla idoneità del Consiglio degli Ordini degli Avvocati ad organizzare e gestire i corsi di formazione previsti dal regolamento, ma è innegabile che la sola conoscenza teorica, non supportata da una pratica adeguata, non può portare ad una completa ed esauriente conoscenza della materia. Anzi, in futuro potrebbe venirsi a creare una situazione paradossale: si potrebbero infatti forgiare avvocati formalmente specializzati in materie molto specifiche (pensiamo al diritto industriale o al diritto della concorrenza) che però esercitano la maggior parte della loro professione in ambiti completamente diversi ed eterogenei.

L'utilità e la validità dell'Associazione nell'Avvocatura non trova certo solo ed esclusivamente nel riconoscimento da parte del Congresso Forense la sua ragione di esistere, in quanto ancora prima il fenomeno è determinato dall'esigenza di coesistere nel ricono-

scelta di subordinare il mantenimento del titolo di avvocato specialista alla sola partecipazione a corsi di aggiornamento senza alcuna verifica né alcun riscontro fattuale circa l'effettivo svolgimento della professione forense nella materia oggetto della specializzazione sembra assai discutibile. Non si discute sulla idoneità del Consiglio degli Ordini degli Avvocati ad organizzare e gestire i corsi di formazione previsti dal regolamento, ma è innegabile che la sola conoscenza teorica, non supportata da una pratica adeguata, non può portare ad una completa ed esauriente conoscenza della materia. Anzi, in futuro potrebbe venirsi a creare una situazione paradossale: si potrebbero infatti forgiare avvocati formalmente specializzati in materie molto specifiche (pensiamo al diritto industriale o al diritto della concorrenza) che però esercitano la maggior parte della loro professione in ambiti completamente diversi ed eterogenei.

La scelta delle sei aree di specializzazione di diritto civile (diritto di famiglia, dei minori e delle persone; diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni; diritto commerciale; diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale; diritto industriale; diritto della concorrenza) appare, inoltre, assolutamente inadeguata. Intanto perché lacunosa: mancano infatti diversi ambiti del diritto civile classico

scimento di scopi, valori e fini comuni e di farsi promotori di un confronto sociale-politico.

Deve poi essere sottolineato come una cosa è il riconoscimento del Congresso, altro è quello del CNF finalizzato alla istituzione di scuole per la specializzazione e per la formazione specialistica continua, e sotto questo profilo massimo sarà l'impegno della nostra associazione a garantire, tramite la nostra scuola, la massima qualità in tema di specializzazione forense.

Antonina Scolaro

sicuramente degni della più importante considerazione (pensiamo al diritto delle successioni, dei contratti, ecc...) e nuove ed importanti aree di più recente nascita ed in costante sviluppo; in secondo luogo, detta scelta risulta inadeguata perché a fronte di ambiti molto circoscritti (quali il diritto industriale e il diritto della concorrenza) ne sono previsti altri il cui volume appare sterminato (fin troppo scontato l'esempio del diritto commerciale).

Infine, il paradosso più evidente: a fronte, come detto, di sei aree di specializzazione di diritto civile, nessuna per quanto riguarda il diritto penale ed amministrativo. Francamente non si vede la ragione di questo distinguo visto che, visti gli obiettivi, non si vede perché il rafforzamento dell'affidamento del cittadino, di cui parla il CNF, non debba andare a vantaggio anche di coloro che necessitano di assistenza specializzata in ambito penale o amministrativo. In più tale scelta avrebbe l'ulteriore effetto di provocare l'ennesima discriminazione tra avvocati; questa volta tra penalisti-amministrativisti, i quali conseguirebbero una specializzazione generalista da spendere in ogni ambito del diritto penale o amministrativo e avvocati civilisti il cui titolo rimarrebbe vincolato a settori più o meno circoscritti del diritto civile.

**Giovanni Anania
Rolando Chiodo**

UN AGENTE REALE È SEMPRE CON TE.

Chiedigli come proteggere la tua professione.

Per trovare l'agente Reale Mutua più vicino a te,
consulta l'elenco telefonico o vai sul sito www.realemutua.it

**REALE
MUTUA**
ASSICURAZIONI

Parte del tuo mondo.

**ASSOCIAZIONE GIURISTI
ITALIA - USA**

L'iniziativa del Consiglio Nazionale Forense è certamente importante e guarda al futuro, ma è anche suscettibile di qualche osservazione critica non dettata da intenti demolitori, bensì dal desiderio di contribuire a migliorare il progetto perché abbia successo.

Ad una prima lettura, le recenti norme dettate per riconoscere il titolo di avvocato specialista suscitano qualche perplessità nella parte in cui, per la promozione e l'organizzazione dei corsi, accostano ai Consigli dell'Ordine ed alle loro fondazioni anche «altri soggetti» in possesso dei requisiti richiesti (v. art. 5) e, fra essi, le associazioni costituite fra avvocati specialisti: soggetti che, a quanto sembra, rispondono sul punto direttamente al Consiglio Nazionale Forense al pari dei Consigli dell'Ordine.

La decisione su quali corsi attivare sembra, quindi, che possa essere assunta anche da questi soggetti, mentre sarebbe stato opportuno rimetterla a chi è meglio in grado di conoscere le esigenze del territorio in cui l'aspirante specialista deve operare, e tali sono appunto i Consigli dell'Ordine, salva poi la possibilità di affidare l'organizzazione e la gestione dei corsi ad altri soggetti, ma sotto la vigilanza dei Consigli dell'Ordine.

Un altro aspetto che lascia nel dubbio riguarda i limiti della competenza territoriale: cioè al corso possono partecipare soltanto gli avvocati iscritti all'Ordine nel cui territorio esso si svolge, anche se è promosso e/o gestito da soggetti diversi dall'Ordine, oppure

possono parteciparvi anche avvocati iscritti ad Ordini estranei all'iniziativa? Un profilo strutturale su cui vale la pena spendere qualche riflessione riguarda l'elenco delle specializzazioni. Esse sono individuate per tipo di disciplina giuridica e non, come avviene in altri Stati, secondo la tipologia dei settori, o meglio dei rapporti economico-sociali in cui la richiesta di assistenza legale è più frequente, perché corrispondono a tipi di affari, e più in generale di situazioni, molto diffusi (come lo stato giuridico delle persone fisiche munite, oppure no, di cittadinanza, il diritto delle persone giuridiche, il diritto dei trasporti, dei consumi, delle costruzioni, ecc.).

L'impianto prescelto riflette quello degli odierni dottorati di ricerca universitari, mentre sarebbe stato forse più opportuno riferirsi a quello dei master universitari che di regola sono impostati per tipo di problemi e nel cui insegnamento confluiscono le varie discipline giuridiche (diritto costituzionale, privato, amministrativo, penale, ecc.) concorrenti a configurare la risposta normativa completa che il nostro ordinamento dà a quel problema e da offrire all'aspirante specialista.

Infine, non farei dipendere la qualifica di specialista soltanto dalla frequentazione di un corso formativo, dal superamento di un esame e dall'aggiornamento professionale ripetuto nel tempo.

Anche l'esperienza che si acquisisce esercitando la professione è un'importante fonte di apprendimento e ciò suggerisce l'opportunità, per ora non avvertita, di far dipendere la qualifica di specialista anche dal suo esercizio.

A parer mio, essa dovrebbe avere, perciò, un duplice presupposto: oltre al titolo conseguito, anche l'effettivo esercizio professionale nel settore a cui il titolo appartiene, eventualmente assumendo, come periodo di riferimento per valutare l'effettività dell'esercizio, il triennio che l'art. 6 del regolamento prescrive come l'arco di tempo entro il quale deve essere soddisfatto l'obbligo della formazione continua.

Quanto alla tutela di cui viene a godere la qualità di specialista, occorre osservare che non incorre nell'esercizio abusivo di professione chi esercita la professione forense nei settori oggetto di specializzazione senza averla conseguita, perché sia dalla normativa sia dalla denominazione regolamentare si desume trattarsi di un titolo e non di un'abilitazione come richiede, invece, la norma incriminatrice dell'abuso di professione punita nell'art. 348 c.p.: l'abilitazione si consegue con il superamento dell'esame di avvocato.

Inoltre, la fonte regolamentare e non legislativa del titolo di specialista implica che la tutela contro l'uso di tale titolo da parte di chi non lo ha conseguito sia circoscritta all'ambito disciplinare, perché il principio di legalità stabilito per le infrazioni amministrative (art. 1 Legge n. 689/1981) implica che abbia tale fonte il titolo la cui usurpazione è sanzionata in via amministrativa nell'art. 498 c.p.

La conclusione sarebbe diversa se fosse la legge od un atto ad essa equiparato a disciplinare il titolo di avvocato specialista come oggi fa il regolamento del CNF.

Sergio Vinciguerra



Verranno pubblicate eventuali ulteriori risposte inviate dalle altre associazioni



Dalle Associazioni

PRESENTAZIONE CARTA DI TORINO E LINEE GUIDA PER IL CURATORE/DIFENSORE DEL MINORE NEI PROCEDIMENTI DI ADOTABILITÀ E DE POTESTATE

Sono trascorsi più di tre anni dall'entrata in vigore della legge n.149/2001 (in vigore dal 1.7.2007) che, rifondando la legge 184/1983 e gli articoli del codice civile relativi alle procedure de potestate, ha introdotto nella nostra legislazione l'obbligo di nominare un difensore al minore nelle procedure di limitazione e decadenza dalla potestà genitoriale e in quelle per la verifica dello stato di abbandono e la conseguente eventuale dichiarazione di adottabilità.

Con questa riforma la classe forense è stata chiamata ad assumere la difesa processuale dei soggetti più deboli nelle procedure loro riguardanti maggiormente delicate. Un ruolo di interesse pubblico, perché, come tutti sanno, la difesa dell'interesse del minore è centrale nel nostro ordinamento.

Agli avvocati è stato quindi affidato il compito di rappresentare il minore di età in ogni momento del processo scegliendo, in contraddittorio con le altre parti del processo, la soluzione sostanziale e processuale che permetta di tutelare gli interessi esistenziali del minore, i bisogni e le esigenze di una personalità in formazione.

Compito non facile complicato dalla totale assenza di norme processuali

indicanti i poteri del difensore del minore e di norme deontologiche specifiche relative ai rapporti tra avvocato e minore.

Per questi motivi la Camera Minorile di Torino, i cui soci sono avvocati che intendono non solo tutelare nell'esercizio della professione forense l'interesse della persona minore di età e della persona in età evolutiva, ma anche promuovere la tutela dei diritti della persona bambina, ha ritenuto necessario, nel silenzio della legge e del codice deontologico forense, proporre agli avvocati che sono chiamati a svolgere il ruolo di curatore speciale/difensore del minore una forma di autoregolamentazione, linee guida alle quali attenersi nell'esercizio del mandato.

Una regolamentazione che indica non solo i principi ai quali l'avvocato deve attenersi, ma anche i suoi doveri nei confronti di tutti i soggetti del processo minorile, e in particolare i suoi doveri nei confronti del minore stesso, distinguendo tra minore di età capace e minore di età non capace di discernimento. La proposta della Camera Minorile di Torino è stata accolta con entusiasmo dalla Commissione famiglia del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino che l'ha fatta propria ed è stata

oggetto di dibattito in un convegno che si è tenuto lo scorso 9 giugno al quale hanno partecipato anche il Presidente del Tribunale per i minorenni, dottor Fulvio Villa, e la Presidente della Corte d'Appello sezione famiglia e minori di Torino, dott.ssa Marina Ponzetto, che hanno approvato l'iniziativa.

A seguito del dibattito emerso nel convegno e ad un successivo approfondimento al quale hanno partecipato attivamente non solo gli avvocati della Commissione Famiglia del Consiglio dell'Ordine di Torino, ma anche gli psicologi e le assistenti sociali rappresentati nell'associazione Camera Minorile di Torino e dell'associazione Sintonie - Prospettive interdisciplinari per la persona, la famiglia ed i minori - che opera in Piemonte -, è stata infine predisposta la stesura definitiva delle Linee Guida.

Siamo quindi oggi orgogliosi di presentare la Carta di Torino contenente le linee guida del curatore speciale/difensore del minore, che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, tramite la sua Commissione Famiglia, ha recepito come regolamento condiviso sui doveri del difensore del minore.

Assunta Confente
Camera Minorile di Torino

CARTA DI TORINO

linee guida per il curatore speciale/difensore del minore nei procedimenti di adottabilità e de potestate

PREMESSO

che l'entrata in vigore delle norme processuali della legge n.149 /2001, in applicazione del principio del giusto processo ex art. n.111 della Costituzione, e in linea con i principi della Convenzione di Strasburgo del 25.1.1996 ratificata con legge n. 77/2003, ha introdotto la difesa tecnica del minore nei procedimenti civili minorili più importanti e delicati quali i procedimenti "de potestate" ed i procedimenti di adottabilità.

Che peraltro la legge nulla prevede in relazione alla preparazione ed alla formazione del difensore del minore, ed i principi a cui il medesimo deve ispirarsi nell'assolvimento del proprio incarico.

Che lo stesso codice deontologico forense, allo stato, non contempla alcuna norma specifica sui doveri del difensore del minore.

Che con l'entrata in vigore della legge 149/2001 è maturata negli avvocati minorili la consapevolezza di essere chiamati a svolgere un ruolo fondamentale di interesse costituzionale, che garantisce nel processo civile minorile la difesa degli interessi e dei diritti della persona bambina e della persona in formazione, nonché la piena consapevolezza delle implicazioni emotive insite in tale ruolo.

Che gli avvocati della Camera Minorile di Torino, nel rispetto di tutte le norme del codice deontologico forense, hanno quindi ritenuto indispensabile individuare e proporre le linee guida sui doveri ai quali il difensore/curatore speciale del minore deve attenersi nell'espletamento del proprio mandato, ed in questo senso hanno elabora-

to un compiuto documento sul quale successivamente si sono confrontati gli avvocati componenti la Commissione famiglia del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, ove sono rappresentate tutte le associazioni che si occupano di diritto di famiglia e di diritto minorile nel territorio.

Che a seguito del successivo dibattito tra gli avvocati componenti la Commissione Famiglia del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, al quale hanno partecipato anche psicologi ed assistenti sociali facenti riferimento alla Camera Minorile di Torino e all'associazione Sintonie, tutti gli avvocati partecipanti all'unanimità hanno deciso di adottare le seguenti:

LINEE GUIDA

1. Il difensore/curatore speciale del minore possiede una formazione specifica e qualificata ed una reale motivazione a rivestire l'incarico;

2. il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato valuta il miglior interesse del minore nel rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti allo stesso e delle Convenzioni internazionali;

3. il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato agisce in perfetta autonomia e si ispira al principio di minima offensività per il minore rispetto ai tempi ed ai contenuti del procedimento;

4. l'avvocato si astiene dall'assumere l'incarico di difensore/curatore speciale del minore nel caso in cui sia o sia stato precedentemente, anche in pro-

cedimenti aventi diverso oggetto, difensore di un adulto appartenente allo stesso nucleo familiare;


5. il difensore/curatore speciale del minore intrattiene con tutti gli altri soggetti e professionisti che a vario titolo si occupano del minore rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione;

6. il difensore/curatore speciale del minore nell'espletamento del proprio mandato richiede informazioni agli educatori, al personale sanitario, all'assistente sociale, agli affidatari e ad eventuali altre figure ritenute significative.

7. il difensore/curatore speciale del minore, nel caso in cui questi sia parte offesa in un procedimento penale, mantiene rapporti costanti con il curatore speciale/difensore del minore nel procedimento penale stesso;

8. il difensore/curatore speciale del minore, nonostante il disposto dell'art. 10 comma 2 L. n. 149/2001, non è tenuto a partecipare personalmente agli accertamenti disposti dal Tribunale per i minorenni tramite servizio sociale, ma tiene contatti con i Servizi e possibilmente partecipa a periodici confronti sui risultati degli accertamenti disposti; nomina, se lo ritiene opportuno, un proprio CTP nel caso in cui venga disposta una Consulenza tecnica d'ufficio;

9. il difensore/curatore speciale del minore, ricevuta la nomina, si costituisce tempestivamente e partecipa personal-



Cosmometrie (2002)

Mario Airò - 1961

Torino, Piazza Castello - Luci d'Artista

mente alle udienze, salvo, in caso di necessità, provvedere a farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata e con conoscenza degli atti di causa;

10. il difensore/curatore speciale del minore, nei casi di affidamento a rischio giuridico del proprio assistito, mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore;

11. il difensore/curatore speciale del

minore sensibilizza e sollecita le Parti, affinché l'audizione in udienza del minore di età non sia condizionata dalla presenza di più adulti, suggerendo eventualmente modalità alternative di partecipazione in modo che sia garantito alla Parti il rispetto del diritto di difesa;

12. il difensore/curatore speciale del minore si adopera affinché colloqui/incontri con il proprio assistito avvengano valutando la migliore modalità

in relazione all'età del minore ed alle condizioni psico-fisiche dello stesso, anche avvalendosi della collaborazione del suo terapeuta e dei servizi sociali;

13. il difensore/curatore speciale del minore infradodicesenne valuta con gli operatori dei servizi e con l'eventuale terapeuta l'opportunità di incontrarlo preferibilmente presso il proprio studio; valuta anche l'opportunità della loro presenza al colloquio, nonché di un proprio eventuale Consulente psicologico di parte, nel caso in cui sia disposta CTU;

14. il difensore/curatore speciale del minore ultradodicesenne incontra il minore, preferibilmente presso il proprio studio, a meno che ciò non sia in contrasto con gli interessi superiori del medesimo;

15. il difensore/curatore speciale del minore durante l'incontro fornisce al minore, se capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, informazioni e spiegazioni relative al proprio ruolo ed alla procedura che lo riguarda; nel caso in cui il minore voglia esprimere le proprie idee, si impegnerà a riferirle all'autorità giudiziaria, pur informandolo che come difensore/curatore speciale dovrà esprimere un parere che tenga conto anche di tutti gli altri elementi emersi nel processo;

16. il difensore/curatore speciale del minore capace di discernimento si rende disponibile, in collaborazione con le varie figure professionali competenti, a fornirgli informazioni sull'esito della procedura;

17. il difensore/curatore speciale del minore tutela l'anonimato del proprio assistito, si astiene dal rilasciare dichiarazioni e/o interviste relative al procedimento salvo che per effettuare smentite o rettifiche a notizie già diffuse pubblicamente.



XXIII CONGRESSO ANNUALE ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIURISTI DI LINGUA ITALIANA

23-26 SETTEMBRE 2010

Possono professori ed avvocati provenienti dai più vari paesi del mondo esaminare e dibattere in lingua italiana argomenti giuridici di comune interesse? La risposta è “sì” e lo si è constatato ancora una volta a Torino, tra il 23 ed il 26 settembre 2010, in occasione del XXIII Convegno Annuale dell’AIGLI, Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana. L’Associazione si propone di promuovere ed intensificare i rapporti tra giuristi, tenendo vivo il valore, il significato e l’uso della lingua italiana in campo giuridico e nei rapporti in-

ternazionali, in linea con le raccomandazioni sull’integrità linguistica del Consiglio d’Europa.

Argentina, Austria, Belgio, Cile, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Libano, Olanda, Polonia, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera sono stati i paesi rappresentati.

Il tema, “*Eccessiva onerosità e teoria della presupposizione nei sistemi di Civil Law e in quelli di Common Law*”, si è rivelato uno degli argomenti nevral-

gici su cui più nette si sentono le differenze di impostazione e di soluzioni.

Le relazioni e gli interventi hanno spaziato dai primi casi, nel diritto inglese, di reazione alla sopravvenienza di imprevisti (*Taylor v. Caldwell*, 1863, sulla distruzione del bene oggetto della prestazione) alla più recente “frustration” dei rapporti di durata (*Hildron Finance Ltd. v. Sunley Holdings Ltd*, 2010, H.C., sulla sopravvenienza di norme restrittive nel campo degli investimenti mobiliari); dalle interpretazioni delle Corti statunitensi (nel



2003 la Corte Federale del Southern District of New York ha ritenuto evento prevedibile la diffusione di musica gratis attraverso Internet e conseguentemente inadempimento inescusabile i mancati (versamenti della licenziataria in esclusiva verso la licenziante: *Profile Publishing and Management Corporation v. Musicmaker Inc.*, 242 F. Supp. 2 d 363) alle clausole contrattuali *Material Adverse Effect MAE* (destinate ad evitare il “closing” nel caso in cui dopo la sottoscrizione del contratto si verificano circostanze che rendano il contratto completamente inaccettabile per una delle parti).

Il Primo Presidente della Corte d'Appello di Torino dottor Barbuto ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino avv. Napoli, portando di persona il loro saluto con simpatia e vivacità, hanno anche dato soddisfazione alla curiosità che l'esperienza di efficienza giudiziaria torinese sta innegabilmente suscitando fuori casa, perfino all'estero.

A rendere l'incontro bello e piacevole hanno contribuito la città, le sue piaz-



ze, i portici, il concerto del Quartetto del Teatro Regio di Torino all'Oratorio San Filippo Neri, la cena di gala al Ristorante del Cambio. Del resto, persone che per nascita o per vacanze o

per passioni artistiche, oltre che per lavoro, coltivano la lingua italiana, amano anche la cultura italiana (perché no, musica, cucina e buoni vini compresi).

Irene Elettra Pelargonio





NOTE DAL XXVI CONVEGNO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI AVVOCATI DEL PIEMONTE E DELLA SAVOIA

Il 24-25 settembre nella splendida Chambéry, antica capitale del ducato di Savoia che ha preservato il suo stile caratteristico, in occasione del XXVI Convegno, si è svolto l'ormai consueto incontro dell'associazione degli avvocati del Piemonte e della Savoia.

Come sempre, il Convegno è stato occasione di confronto e scambio tra colleghi Italiani e d'Oltralpe.

Oltre a vari colleghi torinesi e di Chambéry hanno partecipato anche colleghi francesi provenienti dal resto della Savoia (Albertville, Thonon) tra i quali non potevano mancare i rispettivi *bâtonnier*.

All'arrivo, il sabato mattina, dopo un primo saluto presso la sede del Consiglio dell'Ordine di Chambéry, accompagnato da caffè e pains au chocolat, ci siamo recati presso le bellissime sale della Corte d'Appello (teatro dell'annessione della Savoia alla Francia) ove sono iniziati i lavori del Convegno. I temi di diritto commerciale previsti all'ordine del giorno sono stati trattati con metodo comparatistico e hanno pervaso di interesse tutti i presenti. Il nostro Presidente Avv. Mario Napoli ha aperto i lavori trattando lo "spinoso" tema della deontologia con specifico riferimento ai rapporti tra



avvocato e clienti (soci, amministratori, ecc ...), mentre Maitre Christine Visier Philippe ne ha affrontato "i profili francesi". In seguito, l'Avv. Filippo Gliozzi e Maitre Benjamin Beroud hanno discusso il tema della responsabilità precontrattuale nell'ambito del diritto commerciale. Dopo una breve pausa ristoratrice i lavori sono ripresi nel pomeriggio con l'Avv. Fabrizio Di Majo, il quale ha posto all'attenzione dei presenti le diverse questioni attinenti alla "manipolazione mentale" ed

alle ipotesi di legge, cui il Nostro legislatore sta studiando. Sull'argomento e sulle previsioni di tale fattispecie di reato (invece esistente in Francia da quasi più di un decennio) e sulle nuove norme italiane in tema di mediazione, i lavori del convegno sono terminati.

La giornata e lo scambio culturale tra colleghi è stato ancor più sentito dal momento che quest'anno il Convegno è stato presieduto contemporaneamente dal *bâtonnier* di Chambéry (Maitre Pierre Buttin) e dal Presidente del

Nostro Ordine, entrambi membri dell'Associazione da più di vent'anni.

Impeccabile l'organizzazione dei colleghi francesi (ed un sincero "grazie" va rivolto a Maitre Pierre Perez), a partire dalla visita al Castello dei Duchi di Savoia, con la Santa Capella dov'era originariamente custodita la Sacra Sindone prima del trasferimento a Torino, e delle stanze della prefettura, quest'ultima resa ancora più suggestiva dalla presenza inaspettata del Prefetto. La cena, nello splendido Chateau de Candie, ci ha permesso di gustare il meglio della cucina francese e si è svolta come sempre all'insegna del garbo e dell'amicizia che lega avvocati piemontesi e savoirdi.



La domenica mattina ci siamo diretti verso il lago di Bourget, il più grande lago naturale di Francia, per poi salire su un battello (sul quale si è anche pranzato) che ci avrebbe portato nella suggestiva Abbazia di Hautecombe, ultima residenza di molti sovrani della famiglia Savoia.

Il prossimo incontro si terrà a Torino a primavera inoltrata e speriamo di intervenire numerosi, anche vista la ricorrenza del 150° dell'unità d'Italia.

Filippo Gliozzi



ASSOCIATO



**INFORMITALIA
INFORMAZIONI
INVESTIGAZIONI
RICERCHE DAL 1938**

**70 ANNI DI ESPERIENZA
AL VOSTRO SERVIZIO**

*Informitalia è presente nel settore fin dal 1938,
e dal 1989 è costituita nell'attuale forma giuridica
di Società in Accomandita Semplice.
Decenni di esperienza permettono di offrire
una vasta gamma di servizi
atti a soddisfare le esigenze degli utenti.*

Servizi investigativi

- Indagine per accertamento concorrenza sleale
- Infedeltà dipendenti – soci – collaboratori
- Indagini per la difesa del patrimonio aziendale
- Prevenzione furti – danneggiamenti – atti vandalici
- Infedeltà coniugali

Indagini per recupero crediti

- Rintraccio persona e verifica della residenza anagrafica o domicilio
- Segnalazione di rapporti di lavoro
- Rintraccio azienda, verifica della sua operatività e segnalazione nuove sedi
- Segnalazione di procedure concorsuali e indicazione dei curatori fallimentari
- Segnalazione di immobili sul territorio nazionale
- Visure ipocatastali per determinare la consistenza patrimoniale
- Ricerca eredi legittimi

Informazioni commerciali preventive

- Visura Camera di Commercio
- Visura protesti
- Procedure concorsuali
- Assetto societario
- Bilanci
- Pregiudizievoli
- Solvibilità

**MASSIMA RISERVATEZZA - CONSULENZE
E PREVENTIVI GRATUITI**

**10138 TORINO – Via Susa, 17 – Tel.: 011 4347616
R.A. – Fax: 011 4347630 – E-mail:
informitalia@tin.it – cell. 3351321901
Autorizzazione prefettizia n. 203/89**



Lettere dai Colleghi

(Riceviamo e pubblichiamo, così come pervenute in redazione, le missive dei Colleghi)

LA GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA CIVILE A TORINO

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Una norma costituzionale fondamentale che, però, in questi ultimi periodi sta rischiando di essere privata dei suoi contenuti dalla rappresentazione di una giustizia che pare creata per pochi e negata, invece, al contenzioso comune, quello che non fa sensazionalismo e che subisce insoddisfatto i lunghi tempi di attesa per ottenere una decisione. Al fine di una corretta rivalutazione della giustizia, deve essere apprezzata l’iniziativa del Comitato del Consiglio d’Europa, con cui è stata istituita la giornata europea della giustizia civile, allo scopo di avvicinare i cittadini alla realtà degli organi giudiziari.

Per seguire tale linea, anche Torino, lo scorso ottobre, ha voluto aprire ai cittadini gli uffici giudiziari del Palazzo “Bruno Caccia”, per consentire a tutti di visitare le aule e di assistere ad alcune udienze significative, oltre che di prendere parte a riunioni illustrative su varie tematiche giuridiche, trattate da magistrati, notai ed avvocati disponibili a rispondere alla cittadinanza, ma soprattutto impegnati a spiegare le modalità con cui accedere alla giustizia.

Degna di nota particolare è, soprattutto, l’iniziativa organizzata dal Tribunale

per i minorenni di Torino, di concerto con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino, che si è sviluppata non solo con la spiegazione ai ragazzi del funzionamento della giustizia civile minorile e con la visita dei locali, ma anche con una simulazione di un processo ex art. 317 bis c.c. (separazione di genitori non coniugati), allo scopo di consentire agli studenti delle scuole medie e superiori di essere protagonisti nella gestione del contenzioso familiare.

Tale iniziativa, sviluppatasi in due separate giornate (una dedicata ai ragazzi delle medie e dei primi due anni delle superiori, un’altra dedicata ai ragazzi degli ultimi anni delle superiori) ha riunito più di 200 studenti di vari Istituti scolastici di Torino e Provincia, membri della magistratura minorile togati ed onorari, il personale della cancelleria, alcuni componenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, così come l’avvocatura torinese, rappresentata da alcuni membri della commissione famiglia del Consiglio dell’Ordine, che ha accolto con favore l’invito rivolto dal Presidente del Tribunale per i minorenni Dott. Fulvio Villa, sempre attento nella cura dei rapporti tra tutti gli operatori del diritto.

Un chiaro esempio di collaborazione tra i protagonisti quotidiani dell’avventura giustizia, per spiegare ai ra-

gazzi che esiste cooperazione e non scontro nella gestione del contenzioso, con l’unico obiettivo comune di tutelare il cittadino.

L’iniziativa è entrata nel vivo della simulazione, dopo una panoramica completa sul funzionamento della giustizia per la famiglia e per i minori, illustrata dalla Dott.ssa Baldelli, Procuratore Capo della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Torino.

Sono stati scelti i giovani protagonisti, per dar corso al laboratorio giuridico: un padre, una madre, un figlio quindicenne, una figlia cinquenne, l’avvocato della madre, l’avvocato del padre, il pubblico ministero, due giudici togati e due giudici onorari componenti il Collegio, per un totale di undici ragazzi. È stato loro sottoposto un copione, frutto dell’astrazione di un caso concreto realmente deciso dal Tribunale per i minorenni, che vedeva coinvolto un nucleo familiare ove il padre era incappato nel vizio del gioco d’azzardo, con pesanti ripercussioni nel rapporto sia con la convivente che con i figli. Ogni protagonista è stato affiancato dal tutor con la professionalità necessaria per preparare lo studente ad impersonare la propria parte. La simulazione si è svolta attraverso diverse scene: l’incontro della madre presso lo studio dell’avvocato, con la descrizione degli aspetti giuridici da affrontare, nonché



Concerto di Parole (1998)

Mario Molinari - 1930-2000

Torino, Viale I Maggio (Giardini reali) - Luci d'Artista

delle difficoltà e necessità di gestire le emozioni del cliente per riuscire a decodificarne le richieste, concentrandosi sull'obiettivo principale dell'interesse dei minori coinvolti; l'incontro del padre presso lo studio dell'avvocato, spiegando le conseguenze di una carenza nella capacità genitoriale e la necessità di condurre il cliente all'autocritica, al fine di poter proporre un progetto costruttivo per dimostrare le potenzialità di ripresa con il sostegno dei servizi competenti; l'incontro tra le parti tutte, per verificare la possibilità di mediare tra le posizioni contrapposte ed individuare una soluzione co-

mune nell'interesse dei minori; l'inizio del contenzioso giudiziario, con il deposito del ricorso e la successiva udienza di audizione delle parti: madre e padre innanzi al Presidente e figlio più grande innanzi al Giudice onorario; la requisitoria del P.M., la Camera di Consiglio e la decisione.

La simulazione si è svolta con risultati al di sopra delle aspettative, con ragazzi che hanno dimostrato di essere già consapevoli delle dinamiche conflittuali e capaci di esternare le emozioni proprie delle implicazioni psicologiche derivanti dalla disgregazione familiare. È emerso chiaramente l'interesse degli

studenti, in quanto figli, a comprendere se esistano e quali siano gli strumenti per sostenere la figura genitoriale in temporanea difficoltà, nonché i rimedi per tutelare i minori in situazioni di rischio.

Voce unanime è stata poi quella che ha voluto esprimere la convinzione della necessità che anche il minore, protagonista del conflitto familiare, venga ascoltato - con le dovute cautele - da chi deciderà del suo futuro.

L'esperimento ha, dunque, confermato l'importanza che il minore venga considerato parte nel giudizio relativo al conflitto familiare, protagonista per poter esprimere volontà, preferenze, emozioni e contrarietà. Ha confermato altresì la necessità dei minori di avere cognizione dei propri diritti, dei doveri dei genitori e del funzionamento della giustizia. Tutto ciò ha portato alla riflessione sull'opportunità che i minori vengano informati sulle dinamiche giudiziarie che li vedono molto spesso coinvolti, prima che si trovino innanzi ad un conflitto già in atto.

Da qui la proposta del dottor Villa di organizzare un evento itinerante in collaborazione con le varie professionalità, da portare nelle scuole di Torino e provincia, per spiegare ai ragazzi il significato, le conseguenze ed i rimedi per una riorganizzazione della famiglia nella sua fase patologica. Un'iniziativa che non può che essere accolta con favore dall'avvocatura minorile, che condivide l'obiettivo della magistratura di preparare il cittadino minorenni, affinché possa porsi innanzi alla giustizia con la necessaria consapevolezza. Terminato l'incontro con gli studenti, gli operatori della giustizia presenti hanno avuto modo di confrontarsi su quanto accaduto, constatando che i ragazzi avevano trasformato l'iniziativa, che era partita come laboratorio di studio, in una preziosa opportunità di riflessione e confronto.

**Luciana Guerci
Germana Bertoli**



“LES AVOCATS AU SERVICE DES AVOCATS”: GLI AVVOCATI ITALIANI A SOSTEGNO DEI LORO COLLEGHI STRANIERI

Nell'estate 2009 è divenuto operativo il progetto “Avvocati al servizio degli avvocati”.

Il Consiglio Nazionale Forense ne è partner per la parte italiana. Gli altri partecipanti sono i Consigli Nazionali degli Avvocati Francesi e Spagnoli, l'Ordine di Parigi, “Associazione Avocats sans Frontières France.”

È un progetto finanziato dall'Unione Europea e tutta la parte amministrativa e di coordinamento è demandata ad Acojuris, un'agenzia francese con uffici a Parigi.


È bene dire che il progetto ha due anime, che agiscono pressoché indipendentemente l'una dall'altra:

1) la prima è costituita dall'“Osservatorio Internazionale degli Avvocati”, che è fondamentalmente un sito (www.observatoire-avocats.org) che raccoglie tutte le segnalazioni di avvocati vittime di abusi in ragione del loro esercizio professionale. L'osservatorio, composto da un rappresentante per ognuno dei 5 partner sopra menzionati, seleziona, dopo attenta indagine, i casi che possono essere oggetto della tutela dell'Osservatorio.

Se oggi si visita il sito vi si trovano descritti quelli di almeno 16 colleghi minacciati o incarcerati, dal Vietnam alla Siria, dalla Colombia all'Iran. Ogni mese ve ne sono di nuovi e si ha davvero l'impressione che l'Avvocatura, un po' ovunque nel mondo, sia in continuo pericolo quanto a minacce, pressioni, persecuzioni.

Le azioni che l'Osservatorio può mettere in campo vanno dalla semplice pubblicazione di una allerta, alla realizzazione di una campagna stampa, all'invio di una delegazione di soste-

gno sino alla possibilità di affiancare con un esperto la difesa del collega in difficoltà. Il sottoscritto nel marzo 2010 è stato inviato insieme a due colleghi francesi a Pechino al fine di verificare come mai nel 2009 non fossero state rinnovate le licenze professionali di 12 colleghi cinesi. Ne è conseguita una settimana di lavoro, assai faticoso, per incontrare gli avvocati asseritamente vittime di tale abuso, esponenti delle Associazioni Professionali interessate, rappresentanti di ambasciate e Unione Europea.



Noi (1998)
Luigi Stoisà - 1958

A titolo di cronaca, nel 2010, tutti, tranne due, hanno riavuto le loro licenze, non saprei proprio dire se anche grazie al nostro ‘salvifico’ intervento.

2) L'altra anima del Progetto è costituita dalla organizzazione di corsi di formazione per Avvocati in materia di Giustizia Penale Internazionale e di Diritti dell'Uomo, con particolare attenzione ai diritti e alle garanzie previsti in materia di ‘processo equo’.

Due o tre avvocati si recano per una settimana circa in uno dei Paesi che richiede questo tipo di intervento: i colleghi partecipanti sono al massimo una ventina e l'obiettivo è quello di consentire loro di divenire a propria volta dei formatori nelle materie oggetto della formazione. In questo modo si ritiene che gli argomenti trattati possano giungere al maggior numero di avvocati possibile grazie agli ulteriori cicli di formazione che

saranno gestiti solo più a livello locale. Si sono già tenute formazioni in Colombia, Algeria, Armenia, tutte per lo più in lingua francese.


Io ho avuto la ventura di partecipare a due formazioni in Algeria, una nella capitale, l'altra ad Orano, sulla costa occidentale.

Avevo molte perplessità in merito, essendo il progetto del tutto nuovo e non essendo io, per carattere e formazione, un ‘talebano’ dei diritti dell'uomo .. Devo dire che l'esperienza mi ha confortato: i temi, di per sé già interessanti, lo diventano ancora di più per colleghi di paesi che vivono quotidianamente certe difficoltà. Non che non vi siano delle resistenze (ad esempio sulla opportunità di accettare un modello di giustizia occidentale, vista assai più come Giustizia dei vincitori che come Giustizia tout court) nessuno ne parla mai apertamente ma si percepisce una diffidenza di fondo nei confronti della giurisdizione penale

internazionale o anche solo nei confronti degli organismi preposti alla tutela in materia di diritti dell'uomo. Però vale la pena di confrontarsi, di lanciare delle idee, di suggerire che è possibile uscire dall'isolamento e per taluni casi che è persino possibile ottenere qualche scampolo di Giustizia. Dunque, forza e coraggio: il progetto è recente ed occorrono energie nuove per consentirgli di crescere e, se del caso migliorarsi. Perché non far diventare Torino un punto di riferimento per questo tipo di progetti? Potremmo costituire un gruppo di avvocati in grado da un lato di destreggiarsi in materia di diritti dell'uomo e giustizia penale internazionale, dall'altro di superare il non lieve scoglio della lingua ufficiale di insegnamento che è il francese (con qualche possibile sconfinamento nell'inglese).

Chi è interessato mi scriva una mail (ale.melano@fastwebnet.it).

Alessandro Melano



Ponte Balbis - Illuminazione Artistica (2006)
Richi Ferrero - 1951
Torino, Ponte Balbis



REPLICA ALLE “DOLENTI RIFLESSIONI” (DI RODOLFO VENDITTI)

Gli scriventi sono un gruppo di avvocati che è rimasto perplesso circa “Le dolenti riflessioni” del dr. Rodolfo Venditti apparse sul numero di giugno de LA PAZIENZA.

Non siamo qui a giudicare le opinioni personali, che ciascuno ha diritto di esprimere ascoltando la propria coscienza rettamente formata, ma a considerare che nell’articolo in questione sono espressi giudizi e valutazioni che sono in contrasto con la verità effettuale. Si accenna a “un fenomeno che è apparso ben presto di proporzioni enormi rivelando una diffusione inimmaginabile: è esploso dapprima negli USA ...”. Prima di commentare tali affermazioni che appaiono francamente esagerate, conviene definire la pedofilia, che secondo una comune accezione è “l’attività sessuale di adulti con bambini prepuberi”. Circa il coinvolgimento di sacerdoti in questo crimine (perché tale è) prendendo come esempio proprio gli Stati Uniti citati dal dott. Venditti dal 1950 al 2002, 4.392 sacerdoti americani (su oltre 109.000 neanche il 4%) sono stati accusati di relazioni sessuali con minorenni.

Di questi sono stati riconosciuti colpevoli e condannati poco più di un centinaio! Delle denunce il 78, 2% si riferiscono a minorenni che hanno superato l’età puberale. Dunque, in 52 anni 958 sacerdoti sono stati accusati di pedofilia, nello stesso periodo i sacerdoti

condannati sono stati in media non più di due all’anno. Il fenomeno non è quindi enorme, ma statisticamente di scarsa incidenza, anche se per un cattolico pure un solo caso sarebbe di troppo.


Infatti tali episodi non solo sono odiosi in sé, perché creano gravissimi traumi in persone innocenti, feriscono la sensibilità di tutta la Chiesa.

Le statistiche più serie e reperibili facilmente individuano che circa il 90% dei pedofili è sposato, il numero dei preti pedofili in queste statistiche è del tutto marginale. Quanto all’istruzione Crimen Sollicitationis (integrata dalla lettera *De delictis gravioribus* del 2001 emanata dalla Congregazione per

la Dottrina della Fede) è proprio vero il contrario di quanto sostenuto dal dott. Venditti: il paragrafo 16 impone alla vittima di abusi “di denunciarli entro un mese”, il paragrafo 17 impone l’obbligo della denuncia “a qualunque fedele che abbia “notizia certa” degli abusi”, il paragrafo 18 precisa che chi non ottempera all’obbligo della denuncia “incorre nella scomunica”. Quindi al contrario di quanto sostenuto dal dr. Venditti non è scomunicato chi denuncia, ma chi non denuncia. Inoltre bisogna distinguere il processo canonico, che è coperto dal segreto, da quello civile o penale che appartiene allo Stato e che si svolgerà secondo i vari ordinamenti. Il segreto riguarda poi chi



La fontanella di Venere (1997)
Enrica Borghi - 1966
Torino, Via Nino Costa, 8



Amare le Differenze (2005)
 Michelangelo Pistoletto - 1933
 Torino, Piazza della Repubblica - Luci d'Artista

viene a conoscenza dei fatti nell'ambito del proprio ruolo nel processo canonico, non certamente le parti lese o comunque chi viene a conoscenza dei fatti che poi daranno luogo al processo stesso, che sempre possono e debbono essere segnalati all'autorità civile.

Oltretutto tale istruzione nella sua prima edizione risale al 1922, il che dimostra la sensibilità della Chiesa su tale materia.

Nella Chiesa Cattolica questi episodi ci sono stati e sono dolorosi, si è anche verificato il caso di chi, investito di autorità talora episcopale, ha ritenuto erroneamente di coprirli per un malinteso senso di tutela delle vittime o peggio in base al principio "i panni sporchi si lavano in famiglia".

Ringraziamo S. S. Benedetto XVI che ha reagito prima come Prefetto della Congregazione della Dottrina della

Fede poi come Vicario di Cristo con forza ed umiltà, non nascondendo ma anzi chiedendo perdono per quei "pretti" che hanno mancato così gravemente. Nessuna istituzione umana è stata così trasparente.

Quanto al detto del Vangelo che non sarebbe stato "MAI" invocato, va invece ricordato che l'asserto evangelico è stato molteplici volte richiamato.

Tra le tante va ricordata la dichiarazione di Mons. Scicluna, Promotore di Giustizia presso la Congregazione della Dottrina della Fede (riportata da numerosi quotidiani LA STAMPA 29/05/2010 "L'inferno più duro per i pedofili"; LA REPUBBLICA 29/05/2010 "Per i colpevoli l'inferno sarà più duro").

Il richiamo alla mostruosità di tale colpa condannata dal Vangelo è presente in più interventi di S.S. Benedetto

XVI, tra questi l'intervento del 9 febbraio 2010 all'udienza concessa all'Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per la famiglia.

Cordiali Saluti

Carlo Angeletti

Renato Ambrosio

Gianclaudio Andreis

Gianluca Aureliano

Ivo Caraccioli

Maurizio Cardaci

Stefano Castrale

Stefano Cresta

Stefano Commodo

Guglielmo Dalla Corte

Aldo Frignani

Carlo Pavesio

Giuseppe Pellegrino

Mauro Ronco

Amedeo Rosboch

Paolo Virano




TROPPI AVVOCATI

Caro Presidente, raccolgo l'invito a discutere sui problemi che hai aperto nel numero di giugno 2010 de "la Pazienza" e, perché ne nasca un dibattito utile, devo confessare le mie perplessità di fronte a lamentele del tipo: "troppi avvocati". Che il malessere e le difficoltà, derivanti dal fatto che indubbiamente il numero degli avvocati è diventato molto elevato negli ultimi decenni, può essere comprensibile a livello psicologico (l'affollamento di individui della stessa specie genera inquietudine ed angoscia per timore di sopravvivenza), ma non può essere affatto comprensibile e giustificabile in termini di scadimento professionale ed etico della professione e di lesione dei diritti del cittadino. Che nuovi soggetti entrino a far parte della vita professionale e vogliano realizzare una spinta a fare l'avvocato, con ideali e progetti nuovi, non può essere guardato con disfavore. Anzi! Sono tanti? Meglio! Troppi? Chi lo può dire? Quale è il limite, ammesso che un limite possa essere stabilito? La tutela tecnico-giuridica che si richiede dal difensore non è una risorsa "naturale" che ha dei limiti di sfruttamento superati i quali si esaurisce. Piuttosto deve preoccupare la mancata analisi delle cause per cui il numero degli avvocati ha potuto accrescersi in modo così rilevante, soprattutto nel corso dell'ultimo quarantennio, nel nostro paese. Solo analizzando tali cause si può capire se il fenomeno può essere guar-

dato in termini positivi o se occorra in qualche modo intervenire per correggerne effetti perniciosi. Diciamoci allora che le Università italiane sfornano troppe lauree e non tutte in considerazione dei meriti e della effettiva preparazione dello studente. È ben possibile che un certo numero di laureati, non appetiti e non appetibili dalle esigenze di mercato del lavoro, si sia travasato nella vita professionale, costituendo lo studio legale del parente o dell'amico l'unico sbocco possibile di occupazione in cui poter "parcheggiare" con l'unico intento di affollare ad ogni scadenza gli esami di stato confidando nelle probabilità, per

fortuna o per altro ausilio, estraneo alla preparazione, di superarne uno, magari all'ennesimo tentativo. Il pericolo derivante dai "troppi avvocati", in tali condizioni, esiste, ma è ineliminabile, almeno fino a che non si introduce seriamente un controllo ed un limite nella formazione universitaria, e, più a monte ed in generale, nella preparazione scolastica. Un controllo ed un limite idonei a far arrivare all'esercizio della professione giovani preparati e attrezzati di ben altre doti e non solo per aver conseguito uno straccio di laurea, immeritata.

Con stima
Francesco Caterina



Negozi e Mercati (2006) (particolare)
Mauro Chessa - 1933
Torino, Piazza della Repubblica, 4



LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO EMETTE UNA SENTENZA NELL'OTTOBRE 2006 IN TEMA DI ACCESSIONI INVERTITE (LE PARTI SONO CITTADINI TORINESI DIFESI ANCHE DA PROFESSIONISTI DEL NOSTRO FORO)

Unitamente ai miei familiari, sono parte personale in giudizio in una causa che ha avuto un epilogo, quasi conclusivo (essendo stato riconosciuto il diritto all'*an*), decisa dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo con sentenza in data 6/10/2006.

La vicenda attiene all'occupazione abusiva di un bene immobile, fabbricato urbano per uso commerciale, effettuato dal Comune di Partanna (TP) nel lontano 1979 e poscia trasformato dallo stesso Comune in una piazza pubblica.

I precorsi di tale azione del Comune (usurpatore, così come tanti altri enti locali territoriali in Italia) risalgono al lontano 1973, allorché la suddetta amministrazione comunale impose a tale bene immobile sito nel centro storico della suddetta città (essendo stata dichiarata tale fin dall'anno 1758 per decreto del Principe di Partanna Don Benedetto Grifeo il 5 marzo di quell'anno, decreto emesso in Palermo, residenza del Principe) un vincolo di destinazione urbanistica con inibizione

ad opere di edificabilità privata. Nella persistenza di tale provvedimento che, a quanto sembra, non è stato foriero di miglioramenti edilizi negli anni di permanenza del vincolo medesimo, nel centro storico di Partanna, località colpita in maniera nient'affatto grave dal terremoto del Belice del 15/1/68, che era pervasa da uno spirito innovatore di trasferimento del centro urbano, subentrò un inaspettato provvedimento dell'amministrazione comunale rimasto occulto al sottoscritto che ne era proprietario unitamente al proprio fratello (oggi defunto).

Infatti, nella completa non conoscenza da parte di noi proprietari, l'amministrazione comunale provvide a demolire l'immobile in questione.

Tale provvedimento, dopo molti mesi di cui se ne è avuto cognizione, fu adottato dal Comune sotto asseriti motivi di pericolosità delle condizioni statiche dell'immobile, con una procedura apertamente arbitraria per i seguenti motivi:

1. perché l'immobile era stato trasferito fin dal 1970, con regolare

atto pubblico notarile da mia madre Rosa Calandra, vedova Emanuele, a me e a mio fratello Benedetto;

2. perché l'ingiunzione che imponeva l'ordine di abbattimento fu notificato a persona di residenza, domicilio e dimora sconosciuta a mia madre Rosa Calandra, la quale era defunta fin dal gennaio 1978, decesso trascritto nel suo Comune di nascita, sempre quello di Partanna, ove peraltro era vissuta per quasi tutta la vita in una casa limitrofa all'immobile da demolire, circondata da abitazioni di numerosissime persone che erano a conoscenza della sua morte.

Effettuata la demolizione, il Comune, nell'incedere delle sue azioni illegittime, dava atto a lavori di trasformazione del fabbricato per adibirlo a spazio pubblico con panchine per la sosta dei cittadini.

Il sottoscritto, unitamente ai suoi familiari, eredi del fratello Benedetto, defunto nelle more, inizia nell'anno 1989 una causa davanti al Tribunale di Marsala con una richiesta di un ri-

sarcimento in denaro per aver subito la perdita della proprietà dell'immobile. La causa con una costituzione per conto del Comune di Partanna di un legale, appartenente ad un'alta progenie politica del nostro dopoguerra, evolveva senza notevole difficoltà per noi attori, in quanto il legale di controparte aveva eccepito, senza peraltro proseguire nelle difese successive, solo a parole che il Comune avrebbe usucapito la proprietà del bene per averne avuto la disponibilità nel possesso per oltre cinque anni. Sgombrato l'ostacolo di tale eccezione, il giudice istruttore (si era nel rito del processo civile del codice 1942) fece disporre una consulenza tecnica relativa a tutto l'immobile ed espletata la stessa (gli anni erano tra l'altro passati) rimise la causa al collegio per un'udienza del luglio 1996. Sennonché a tal udienza, che sarebbe dovuta procedere senza opposizione alcuna per noi attori (il collega avversario dopo la costituzione non aveva nemmeno più partecipato ad alcun'udienza), avvenne un fenomeno, qualificabile ad opera di un *deus ex machina*, perché in sede collegiale la causa fu assegnata a un nuovo giudice istruttore di età più giovane e che a quanto sembra non era stato alieno dal partecipare ai movimenti universitari di contestazione post anno 1967 (qui a Torino, che fu antesignana di tali movimenti, l'inizio ebbe luogo in tale anno). Sulla scorta di tale nuovo indirizzo, generato, è pensabile, dal pensiero del nuovo giudice istruttore, il collegio emanò un'ordinanza nella quale dispose una nuova consulenza tecnica d'ufficio per accertare non il valore dell'intero immobile così come aveva fatto il primo consulente tecnico, bensì il valore dell'area di sedime su cui insisteva il fabbricato, demolito ad opera del Comune. Tale consulenza tecnica incontrò nel frattempo l'entrata in vigore di una nuova normativa e cioè la legge finan-

ziaria n.662 del 26/12/1996, ad opera del governo presieduto da Prodi e da Ciampi, Ministro delle finanze, che estese ai giudizi in corso per risarcimento danni da occupazione illegittima di immobili da parte della Pubblica Amministrazione, i criteri stabiliti dalla precedente legge del 1992, presidente del consiglio Amato, una riduzione del 40% sul valore dei terreni già agricoli, che venivano destinati alla edificazione.

Compiuta tale consulenza, espletatasi in due fasi, per accertamenti richiesti dal giudice istruttore al consulente tecnico in relazione alla vigenza della nuova normativa, di cui alla legge finanziaria n.662 del 1996, il giudice dopo un lungo periodo di tempo emise nel giugno del 2000 un'ordinanza di ingiunzione ai sensi della nuova disposizione legislativa, di cui all'art 486quater c.p.c. con la condanna del Comune di Partanna al pagamento di una somma corrispondente al 60% circa del valore dell'area di sedime dell'immobile, senza alcuna rivalutazione dalla data in cui il Comune occupò l'immobile, anno 1979, e senza interessi legali.

Esaurita la fase davanti al giudice nazionale, si ravvisava l'opportunità di adire la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, in ciò si chiedeva la collaborazione di un legale legato a parentela di famiglia nella persona dell'avv. Carlo Ferdinando Emanuele, dello studio Clearly&Gottfield, di Roma.

Il ricorso davanti a tale Corte iniziava con la proposizione di una lettera in data 24/11/2000 di ammissione ex art 35 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, avverso la Repubblica Italiana. Le doglianze davanti a tale consesso europeo investivano i seguenti argomenti:

1. il mancato rispetto dei limiti di durata del processo prescritta dall'art 6, parte prima. Il processo davanti ai giudici nazionali era du-

rato, in primo grado, per ben undici anni;

2. la violazione dell'art, 1 del Protocollo n.1 della Convenzione sopra richiamata, in quanto la quantificazione del danno stabilita dal Tribunale di Marsala, con l'ordinanza-ingiunzione del 20/6/2000 veniva a concretare una sostanziale situazione del diritto di proprietà dei ricorrenti e ciò in spregio al principio sancito dalla Convenzione.

La Corte, constatata la rilevanza dei motivi addotti alla richiesta del giudizio, concedeva l'autorizzazione a proporre la domanda che veniva immediatamente formulata ai primi di gennaio 2001 e iscritta nel registro 71310-01 dei procedimenti pendenti davanti alla suddetta giurisdizione. Avveniva nel frattempo l'entrata in vigore della legge Pinto, la quale attribuiva ai giudici nazionali il compito di decidere sui risarcimenti danni causati dalla lunga durata dei processi. In dipendenza di tale norma, la Corte Europea, con una decisione preliminare, si dichiarava incompetente a decidere su tale punto del ricorso e rinviava la trattazione per il tema fondamentale dell'azione dei ricorrenti, e cioè la violazione del diritto di proprietà.

Seguiva quindi il giudizio di merito su tale aspetto, con agguerrita difesa da parte dell'Agenzia dello Stato Italiano davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la quale sosteneva l'irricevibilità del ricorso per essere stati esauriti tutti i gradi del giudizio davanti al giudice italiano.

Tesi che si infrangeva di fronte alla constatazione che l'ordinanza-ingiunzione del Tribunale di Marsala 20/6/2000 era stata accettata dal soccombente Comune di Partanna e non era stato proposto alcun appello avverso la medesima, che ha acquistato così forza di giudicato.

Francesco Emanuele Calandra
si unisce sentenza trasmessa dal collega

ARRÊT EMANUELE CALANDRA ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 1

En l'affaire Emanuele Calandra et autres c. Italie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, *président*,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Guido Raimondi, *juges*,

de Santiago Quesada, *greffier de section*

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 septembre 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 71310/01) dirigée contre la République italienne et dont quatre ressortissants de cet État, M. Francesco Emanuele Calandra, M. Nicola Emanuele, M^{me} Rossella Emanuele et M^{me} Wanda Bocca (« les requérants »), ont saisi la Cour le 20 novembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 26 octobre 2006 (« l'arrêt au principal »), la Cour a jugé que l'ingérence dans le droit au respect des biens des requérants n'était pas compatible avec le principe de légalité et que, partant, il y avait eu violation de l'article 1 du Protocole n° 1 *Emanuele Calandra et autres c. Italie*, n° 71310/01, § 62, 26 octobre 2006).

3. En s'appuyant sur l'article 41 de la Convention, les requérants réclamaient une satisfaction équitable de 217 654,57 EUR à titre de préjudice matériel, ainsi que le versement d'une indemnité de 115 397,13 EUR pour non-jouissance du terrain. Les requérants sollicitaient en outre une indemnité pour dommage moral et le remboursement des frais encourus dans la procédure à Strasbourg.

4. La question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l'a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (*ibidem*, § 73, et point 5 du dispositif).

5. Le délai fixé pour permettre aux parties de parvenir à un accord amiable était venu à échéance sans que les parties n'aboutissent à un tel accord. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations.

2 ARRÊT EMANUELE CALANDRA ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)

6. Le 8 mars 2007, le président de la chambre a décidé de demander aux parties de nommer chacune un expert chargé d'évaluer le préjudice matériel et de déposer un rapport d'expertise avant le 16 juillet 2007.

7. Lesdits rapports d'expertise ont été déposés dans le délai imparti.

EN DROIT

8. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage matériel

9. Se basant sur l'expertise demandée par la Cour, les requérants sollicitent d'abord le versement d'une indemnité de 345 507,45 EUR correspondante à la valeur actuelle du bien et à la valeur du bâtiment sis sur leur terrain.

10. Le Gouvernement s'y oppose et fait valoir que la démolition du bâtiment sis sur le terrain des requérants, effectuée en 1979, n'était pas liée en tant que telle aux travaux de construction de la place, ayant été ordonnée en raison de la dangerosité de l'immeuble en conséquence des dommages provoqués par un tremblement de terre et une alluvion.

11. La Cour rappelle qu'un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (*Iatridis c. Grèce* (satisfaction équitable) [GC], n° 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).

12. Elle rappelle que dans l'affaire *Guiso-Gallisay c. Italie* ((satisfaction équitable) [GC], n° 58858/00, 22 décembre 2009), la Grande Chambre a modifié la jurisprudence de la Cour concernant les critères d'indemnisation dans les affaires d'expropriation indirecte. En particulier, la Grande Chambre a décidé d'écarter les prétentions des requérants dans la mesure où elles sont fondées sur la valeur des terrains à la date de l'arrêt de la Cour et de ne plus tenir compte, pour évaluer le dommage matériel, du coût de construction des immeubles bâtis par l'Etat sur les terrains.

13. Selon les nouveaux critères fixés par la Grande Chambre, l'indemnisation doit correspondre à la valeur pleine et entière du terrain au moment de la perte de la propriété, telle qu'établie par l'expertise ordonnée par la juridiction compétente au cours de la procédure interne. Ensuite, une fois que l'on aura déduit la somme éventuellement octroyée au niveau

ARRÊT EMANUELE CALANDRA ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE) 3

national, ce montant doit être actualisé pour compenser les effets de l'inflation. Il convient aussi de l'assortir d'intérêts susceptibles de compenser, au moins en partie, le long laps de temps qui s'est écoulé depuis la dépossession des terrains. Ces intérêts doivent correspondre à l'intérêt légal simple appliqué au capital progressivement réévalué.

14. En l'espèce, les requérants ont perdu la propriété de leur terrain en 1985. Il ressort de l'expertise ordonnée par les juridictions internes au cours de la procédure nationale que la valeur du bien à cette date était de 57 000 000 ITL (29 438 EUR) (paragraphe 19 de l'arrêt au principal).

15. Compte tenu de ces éléments et statuant en équité, la Cour estime raisonnable d'accorder aux requérants conjointement 49 000 EUR pour le préjudice matériel, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur cette somme.

16. Reste à évaluer la perte de chances subie à la suite de l'expropriation litigieuse. Statuant en équité, la Cour alloue aux requérants conjointement 11 000 EUR de ce chef.

B. Dommage moral

17. Les requérants sollicitent le versement de la somme de 110 000 EUR au titre de préjudice moral.

18. Le Gouvernement s'y oppose et considère cette somme excessive.

19. La Cour estime que le sentiment d'impuissance et de frustration face à la dépossession illégale de leurs biens a causé aux requérants un préjudice moral important, qu'il y a lieu de réparer de manière adéquate.

20. Statuant en équité, la Cour accorde à chaque requérant la somme de 2 500 EUR au titre du préjudice moral.

C. Frais et dépens

21. Les requérants demandent la somme de 42 519,74 EUR à titre de remboursement des frais encourus devant la Cour.

22. Le Gouvernement considère cette somme excessive.

23. La Cour rappelle que l'allocation des frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (*Iatridis c. Grèce* (satisfaction équitable) [GC], n° 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (voir, par exemple, *Beyeler c. Italie* (satisfaction équitable) [GC], n° 33202/96, § 27, 28 mai 2002 ; *Sahin c. Allemagne* [GC], n° 30943/96, § 105, CEDH 2003-VIII).

24. La Cour ne doute pas de la nécessité d'engager des frais, mais elle trouve excessifs les honoraires totaux revendiqués à ce titre. Elle considère

4 ARRÊT EMANUELE CALANDRA ET AUTRES c. ITALIE (SATISFACTION ÉQUITABLE)

dès lors qu'il y a lieu de les rembourser en partie seulement. Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour juge raisonnable d'allouer un montant de 20 000 EUR pour l'ensemble des frais exposés.

D. Intérêts moratoires

25. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,**1. Dit**

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes:


- i. conjointement 60 000 EUR (soixante mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage matériel ;
- ii. 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) à chaque requérant plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral ;
- iii. conjointement 20 000 EUR (vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt aux requérants, pour frais et dépens ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 octobre 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.


Santiago Quesada
Greffier


Josep Casadevall
Président



DELLA LEGITTIMA DIFESA E DI QUANT'ALTRO

Negli ultimi tempi ripetute decisioni della Magistratura Italiana, in materia di sussistenza o meno degli estremi per poter invocare la legittima difesa, han lasciato la c.d. Opinione Pubblica alquanto sconcertata.

Ma, dire “sconcertata”, significa forse ripiegare su di un eufemismo.

Convinzione da molti spiacevolmente condivisa é che si tenda a rinnovare i fasti di una giustizia all’insegna del “forte con i deboli e debole coi forti”. Non si può dar del tutto torto all’uomo della strada se egli avverte disagio nel rilevare come un rapinatore venga condannato a 4 anni e mezzo di galera, nel mentre il vecchio orefice che, solo, con gli occhiali spezzati ed il volto sanguinante, sparò al di lui complice uccidendolo, ascolta dalla viva voce del P.M. la richiesta di una sua condanna ad oltre 9 anni di reclusione per omicidio volontario.

A maggiormente rattristare é il fatto che tale uomo della strada inclina a pensare quanto sopra dipenda essenzialmente da due caratteristiche assai negative che egli - a torto o a ragione - ritiene connotare l’attività di non pochi giudici. La paura, che induce a trattare con i guanti il farabutto, perché questi potrebbe in un domani vendicarsi di chi lo con dannò. E ad infierire invece sul cittadino comune, che, privo di aggranci negli ambienti della criminalità organizzata, sarebbe in ogni caso impotente a reagire a quanto pur gli paia iniquo. E la politicizzazione, che por-

ta numerosi operatori di giustizia, per pregiudizio ideologico, a simpatizzare con chi al delitto indulge, in relazione a vere o presunte in giustizie sociali da lui subite, e dalle quali si vuole sia stato condizionato; ed a mostrarsi al contrario implacabili con quanti non hanno alle spalle una vita di degrado. Donde le esemplari iniziative giudiziarie in odio di medici, ingegneri, periti, rei d’aver “sbagliato” una diagnosi, un intervento, un progetto, un calcolo, una stima: quasi, nel farlo, si fossero dilettrati; e trascurando la pur agevole considerazione che, esemplificando, un chirurgo, allorché effettua una scelta che si rivelerà errata, ha normalmente a disposizione solo una manciata di secondi (certo meno tempo, detto per inciso, di quello che ha a disposizione il magistrato allorquando, per errore, condanna un innocente: dal che, come noto, mai deriva conseguenza di sorta). Vi é una diffusa tendenza da parte degli addetti ai lavori a snobbare quanti si orientano come sopra nelle loro valutazioni. A proposito delle quali si parla di reazioni emotive ed irrazionali della “piazza”, e si rivendica la superiorità culturale ed etica di chi, le problematiche in oggetto, le affronta professionalmente.

Non penso sia molto “democratico” che taluno vanti il diritto di giudicare in esclusiva ciò che tutti ci tocca. La democrazia é fondata sul faticoso finale riconoscimento dell’eguaglianza di uomini pur palesemente diversi: per-

ché si é compreso esser più rilevante, rispetto a ciò che li differenzia (intelligenza, istruzione, etc.) ciò che li accomuna. Ad esempio la ragionevole aspirazione, affratellante uomini geniali e cretini, dotti ed ignoranti, che decisioni fondamentali - come quella di mandare dei ragazzi a morire in guerra - non sian prese, da qualche irresponsabile padreterno, sulla pelle altrui.

Analogamente, oggi, i membri della comunità son tutti e allo stesso modo preoccupati che venga seriamente affrontato il problema della sicurezza. Non lo avvertono soltanto alcuni privilegiati, usi a pontificare sugli isterismi dei bottegai rapinati, dai caldi salotti di ville ben protette.

Duole che l’insensato ricorso ai referendum (troppo spesso promossi su questioni di secondario interesse, ovvero eccessivamente astruse) abbia pregiudicato l’uso di un prezioso strumento di democrazia diretta.

Esso altrove - dalla Svizzera agli Stati Uniti - funziona egregiamente.

E consente che il popolo si pronuncii su questioni che lo riguardano da vicino: dall’apertura delle frontiere alla pena capitale; dall’ufficializzazione dell’uso di una seconda lingua all’eutanasia, al trattamento dei tossico dipendenti, alla vendita delle armi per difesa personale, e via dicendo. Con ciò evitando che qualche “casta” si sostituisca ad esso nell’assunzione delle decisioni di maggior rilievo, autoattribuendosi con arroganza tale suprema autorità, morale


ancor prima che politica, pur in assenza, il più delle volte di ogni specifica investitura in sede elettorale.

Già oggi peraltro, a mio avviso, la legge italiana - se rettammente interpretata - consentirebbe, in materia di legittima difesa, di non andare contro il sentire comune e di non creare ad alcuno problemi di coscienza.

Una relativamente recente modifica delle norme relative (spunto per polemiche originate da contrasti partitici più che da un corretto impegno critico) ha “migliorato!” la posizione di chi reagisce ai noti illeciti. Ma mi sembra sia ai più sfuggito che il “vecchio” art. 52 CP non abbisognava affatto di una nuova formulazione. Non occorre si evidenziasse come ad ognuno sia lecito difendere con la forza anche i propri beni: cosa che tanto ha turbato taluni commentatori, per una pretesa equiparazione del diritto alla vita e del diritto di proprietà. L’Art. 52, nel suo testo primitivo, escludeva la punibilità di chi si trovasse costretto a difendere un “diritto” (proprio od altrui). Nessun accenno al fatto che il diritto minacciato dovesse essere quello all’incolumità fisica. Ed in effetti in tutto il mondo civile é pacifico che si é facoltizzati a difendere, non solo la vita, ma anche la propria casa, la propria nave, il denaro, gli armenti, le proprie cose in genere.

Quanto poi alla proporzionalità che, come da chiara lettera della legge deve - ed é sacrosanto - esistere fra la difesa e l’offesa ingiusta ed attuale, é del tutto privo di senso che la si possa affermare sussistente soppesando, nel loro più che evidente diverso valore, i beni materiali ed il bene supremo della vita. La proporzionalità va accertata esclusivamente con riguardo all’esistenza, o meno, di una alternativa all’uso della forza. Sproporzionato é ciò che poteva essere evitato percorrendo altra via. Ma é mostruoso si prospetti come altra via percorribile quella di piegar la schiena e lasciarsi derubare. Od uccidere.

Anni fa, prima che cessasse le pubbli-



Il Grande Guerriero (2006)

Richi Ferrero - 1951
Torino, Corso Matteotti, 36

cazioni (ritengo per mancanza di fondi: ma nessuno mi disse una parola in proposito, anche se facevo parte del Comitato di redazione!) ebbi a scrivere sul “Bollettino di Informazione” degli Avvocati torinesi - cito a memoria - che non si capisce che cosa mai certi inquirenti, e certi giudicanti, si attendano da un privato che impugna la pistola regolarmente denunciata ed affronta una banda di uomini mascherati penetrati nottetempo in casa sua. Forse che, prima di far fuoco “al meglio” (e cioè non solo, sparando in aria, per provocare di riflesso il letale sparo dell’aggressore, in un masochistico delirio suicida), egli interroghi garbatamente gli intrusi onde appurare, preliminarmente, se essi non si trovino in quel luogo per un equivoco, oppure per una burla carnascialesca; e, poscia, se essi, per avventura, siano armati; ed ancora, se, puta caso, non siano in-

tenzionati ad usare le loro armi contro di lui? Lasciando perdere le facili ironie, e fermo restando che non sta a me esprimere un parere su quanto valga la vita di un mascalzone rispetto a quelle che egli potrebbe stroncare, mi domando se non si sia disinvoltamente dimenticato il significato che ogni buon dizionario attribuisce alla parola “deterrente”. Che la vita del rapinatore suddetto non la si tutela, ad evento avvenuto, condannando chi gli sparò. Bensì applicando la legge, sistematicamente, in modo da non lasciare alcun dubbio al delinquente medesimo circa il fatto che gli si può, legittimamente, sparare addosso. Solo così sarà indotto a pensarci, non una ma più volte, prima di apprestarsi a commettere il reato.

I trattati di criminologia ricordano che, in Inghilterra, i ladri, di norma, mai penetravano negli appartamenti

armati: nel timore di potere, presi dal panico, assassinare un poliziotto che li avesse sorpresi. Posto che sapevano, con assoluta sicurezza, che ciò li avrebbe condotti automaticamente al patibolo.

Nessuna sanzione dell'illecito è valida di per sé. Ciò che conta è la certezza del diritto; e la garanzia che la legge è eguale per tutti. Nel West il ladro di cavalli veniva impiccato. I grandi spazi dei deserti e delle praterie condannavano a morte certa chi si ritrovasse senza l'unico mezzo di locomozione in allora disponibile. Si può discutere in astratto se un furto giustifichi la comminazione della pena capitale. Ma, in quel contesto socio ambientale, per tutti, o quasi, andava bene così; e tutti, senza il quasi, sapevano cosa dovevano aspettarsi. Ciò solo pretendevano: che non si facessero eccezioni.

Un'osservazione ancora. La gente non ama esser presa in giro solo perché non possiede particolari conoscenze nel campo del diritto.

Chi legge di un P.M. il quale asserisce che, in circostanze quali quelle di cui ci stiamo occupando, l'apertura di un procedimento per omicidio volontario è atto dovuto (ed idoneo a favorire l'indagato stesso, che vede così accresciute le sue possibilità di difesa), difficilmente può liberarsi dalla sensazione che di presa in giro, giustappunto, si tratti. Invero, ciò che è dovuto è solo che si indaghi.

E nulla vieta ci si limiti ad aprire un fascicolo per eccesso colposo di legittima difesa: posto che, nella stragrande maggioranza dei casi, è di questo, tutt'al più, e di questo soltanto, che si tratta. Per infamare un cittadino con più pesanti pubbliche accuse, ove alcunché di più grave dovesse in seguito emergere, non mancherà sicuramente il tempo: e non dovrebbe quindi esservi fretta. Dato che oltretutto, di regola, per il probabile proscioglimento dopo molti anni, non si darà certo prova di premura alcuna!

E quanto a prese in giro - absit iniuria verbis - non ne siamo, temo, molto lontani, quando insigni giuristi ammoniscono non essere più legittima la difesa, ove essa non si interrompa ai primi segni di desistenza degli aggressori. Guai alla vittima che, quei segni, non li sappia subito cogliere: pur se si tratta del solito vecchio, solo innanzi a più aggressori, e stravolto se non anche ferito.

Mi si perdoni se un poco scherzo su cose tanto serie, ma mi parrebbe interessante sapere se tale criterio avrà ad informare quanto prima anche l'addestramento delle truppe. Ad oggi - per quanto mi consta - le leggi di guerra prevedono che cessi il fuoco sul nemico quando questi si arrende; non quando si nasconde nella notte effettuando tattici ripiegamenti.

Nella vita civile come in quella militare, in pace oppure no, le norme dettate dal buon senso sono sempre le medesime. E dovrebbero essere prioritarie rispetto a quelle che son frutto di certe ardite costruzioni giuridiche.

Nessuno è così sciocco da porre la giustizia "fai da te" all'apice delle sue aspirazioni. Peraltro, prima di trattare alla stregua di un bandito da strada chi tenta difendere a tutti i costi da un criminale i risparmi di una vita, occorrerebbe riflettere un poco più a fondo.

E si può certo sorridere del patetico velleitarismo di quanti vorrebbero improvvisarsi "vigilantes". Ma non senza, fra un sorriso e l'altro, por mente ad alcuni dati significativi.

Gli autori di furti che vengono identificati sono circa il 5%.

È cosa rara che un ladro di professione trascorra in carcere, in tutta la sua vita, più di 48 ore. Non si costruiscono nuove prigioni, ma si mettono i detenuti in libertà con gli accorgimenti più disparati. Buona parte dei reati son dichiarati estinti per amnistia o prescrizione. L'abitudine del reato è uscita dagli schemi. Al reo vengono concessi tutti

i benefici di legge, senza approfondimenti caso per caso che riuscirebbero troppo affaticanti. La quasi totalità delle rapine è opera di recidivi, che però sono a spasso; ovvero di rapinatori già condannati in primo grado e per i quali sono scaduti i termini della carcerazione preventiva avanti che si trovasse il tempo per fissare il processo d'appello. Ed infine, il rapporto fra chi è ammazzato dai rapinatori e chi lo è dalle vittime che coraggiosamente si difendono, è, mal calcolato, di 10 al.

Un vecchio proverbio anglosassone recita: i governi si giudicano dai risultati. Auguriamoci manchi il tempo di giudicare i responsabili di quanto sopra.

Coloro che coraggiosamente si difendono, e di cui ho testé detto, per valutazione pressoché unanime dei concittadini meriterebbero una medaglia al valor civile; non odiose incriminazioni. Lo sappiamo tutti perfettamente. Fino a quando fingeremo di non saperlo? Ciò che separa il paese reale dal paese legale sta diventando un abisso. L'astensionismo alle urne è sempre più massiccio. La fiducia nella magistratura, ai minimi storici. Giusto e doveroso che chi è al vertice delle istituzioni non abdichi al suo ruolo guida e non asseondi demagogicamente certi moti passionali che salgono dal basso. Ma non è neppure lecito trasformare il concetto di sovranità popolare in una vuota formula retorica - con cui riempirsi la bocca ai comizi, o all'inaugurazione dell'Anno giudiziario.

Fui penalista solo part-time. E certo non raggiunti, purtroppo, livelli d'eccellenza. Lungi da me la presunzione d'impartir lezioni.

Ma, da vecchio pensionato, ho molto tempo per pensare. Sarei lieto - ed orgoglioso - se le mie pur banali considerazioni offrissero ad altri l'occasione per fare altrettanto: con esiti, non dubito, ben più perspicui.

Aldo Fioretta



La Redazione ha riscontrato come l'articolo del collega Blengino relativo al "caso Google", apparso sul numero 106 del Giugno 2010, causa un involontario errore di composizione sia risultato edito in stesura difforme dall'originale. Viene qui di seguito ripubblicato integralmente nella sua veste primigenia. Ci scusiamo con l'Autore ed i lettori.

IL CASO GOOGLE

IL FATTO

In una scuola torinese, adolescenti affetti dalla non rara stupidità tipica dell'età vessano un compagno diversamente abile. Uno dei ragazzi riprende il gesto idiota col telefonino. La ragazza del gruppo, intraprendente e tecnologicamente aggiornata, per consacrare l'ignobile impresa, "carica" il filmato su una delle molte piattaforme di condivisione in rete. Era all'epoca GOOGLE VIDEO, oggi sarebbe YOUTUBE.

La rete a quel punto fa il suo mestiere, ovvero veicola nel mondo, potenzialmente a quasi due miliardi di persone, la spregevole e vile impresa.

Il video giace per alcuni mesi perso nel groviglio di internet. Il file è fisicamente allocato su server di proprietà di GOOGLE: è astrattamente visibile da molti, in concreto pochi perdono tempo a guardare la pessima rappresentazione. Ciò sino al giorno in cui un blogger italiano, per stigmatizzarne il gesto di bullismo, "linka" il video che immediatamente ottiene l'effetto "virale" e nel giro di poche ore raggiunge alcune migliaia di visualizzazioni. Nell'arco di ventiquattro ore, dopo diversi commenti negativi, il filmato viene "flaggato" ovvero segnalato tramite l'apposita bandierina (flag) come video inidoneo e, anche su contestuale richiesta della Polizia Postale, GOOGLE nelle successive ventiquattro ore elimina il documento.

Poiché all'interno del filmato, con tono canzonatorio, uno dei tormentatori cita tra frasi scurrili l'associazione

Vividown, che è organizzazione che si occupa di ragazzi disabili, il presidente dell'ente presenta denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Milano. La vicenda viene amplificata dai media tradizionali, che ovviamente pubblicano immagini del video diffondendo ulteriormente l'indegna impresa. Vengono presentate interrogazioni parlamentari ed anche la famiglia del ragazzo si rivolge alla magistratura.

La vicenda, sui media tradizionali, trova posto tra le "prove a carico" della pericolosità della rete internet, insieme a pedofilia, furti di identità, cyber terrorismo, pornografia, pirateria e reati vari d'opinione: tutto fa gioco per dimostrare i pericoli del World Wide Web. I media tradizionali - giornali e televisioni in testa - nutrono poca simpatia per un mezzo straordinariamente potente, apparentemente ingovernabile, e ai più ignoto e misterioso.

Poiché nel mondo digitale le tracce sono molte e difficilmente eliminabili, in breve tempo la Polizia Postale, con la collaborazione di GOOGLE, risale agli autori dell'insano gesto ed ovviamente al regista dilettante ed alla ragazza che pensò di diffondere le tristi immagini; tutti minorenni, tutti processati dal competente tribunale, grazie a Dio senza clamori mediatici e patetiche richieste di pentimenti televisivi.

Giustizia è fatta? No. Non per la Procura di Milano che ritiene sussistere una responsabilità penale in capo alla società che gestiva la piattaforma di condivisione, ovvero il colosso statunitense GOOGLE.


L'ACCUSA

La tesi del P.M., invero assai complessa nella formulazione in diritto, può, credo, esser ridotta alla seguente idea di fondo: gli ISP (Internet Service Provider - ovvero i fornitori di servizi in rete) sono responsabili per i contenuti che veicolano e diffondono: svolgono di fatto, e per fini di profitto, un'attività pericolosa, poiché, come nel caso, trattano dati personali, e dunque assumono una posizione di garanzia, anche quando si limitano a fornire mera ospitalità (host) a contenuti generati da terzi, ovvero dagli utenti.

Se Google Video (o Youtube o qualsivoglia servizio di condivisione del Web 2.0) non fosse una sorta di bacheca multimediale senza vagli preventivi, e dunque se non vi fosse la possibilità per chiunque di diffondere senza mediazioni o filtri qualsivoglia contenuto, la diffamazione del ragazzo e dell'associazione citata non vi sarebbe stata, o comunque non avrebbe avuto l'impatto generato dalla rete, e soprattutto nessun trattamento illecito (perché non autorizzato) dei dati personali sensibili di un ragazzo disabile sarebbe avvenuto.

La tesi è suggestiva e apparentemente degna, ma solo in un'ottica di offensività astratta rispondente a comprensibili, ma discutibili esigenze di "prevenzione generale" che mal si adattano al mondo della rete.

Sullo sfondo, a ben vedere, vi è una sottaciuta richiesta di responsabilità assimilabile a quella del direttore del giornale: ogni sito web di fatto è una pubblicazione, è assimilabile al pro-



Obelisco (2003)
Ugo Nespolo - 1941
Torino, Via Livorno, 51

dotto editoriale, e dunque perché non richiedere come per la stampa un “responsabile” che risponda degli atti illeciti commessi dagli utenti “a mezzo web”?

Ben conscia dell’assenza di una tale responsabilità nel nostro ordinamento (in vero a livello europeo la Dir. 2000/31/CE sancisce una sostanziale irresponsabilità per gli operatori del commercio elettronico), la Procura di Milano inventa dunque una singolare fattispecie: i responsabili di GOOGLE rispondono della diffamazione per omesso controllo derivante non da uno specifico obbligo di legge, ma dalla generica posizione di garanzia che l’ordinamento impone a chiunque tratti dei dati personali. Il codice in materia di protezione dei dati personali (il D.L.vo 196/2003) impone una serie di obblighi a chi, per fini non personali, tratta dati di terzi: dunque da tale disciplina la Procura ricava una base normativa per delineare una posizione di garanzia in capo all’ISP e imputare ai dirigenti di GOOGLE un concorso mediante

omissione nella diffamazione, oltre al reato di trattamento illecito dei dati contenuti nel video diffuso.

La sentenza, come noto, assolve per la diffamazione, ma condanna i dirigenti di GOOGLE per illecito trattamento di dati personali sensibili (l’immagine del ragazzo vessato).

MOLTO RUMORE PER NULLA 1.0

Prima di dar conto del merito della sentenza sono necessarie alcune considerazioni che credo fondamentali per chiarire quali realmente siano le questioni di fondo e se queste giustifichino il clamore della vicenda ed il dibattito mondiale che la pronuncia del Giudice meneghino ha suscitato.

Lo stesso Tribunale in composizione monocratica sente la necessità di redarre in calce alla sentenza un’inusuale “chiosa”: una sorta di *post scriptum* in cui si cita il titolo della nota commedia di Shakespeare “*Too much ado about nothing*”.

Dopo aver scritto 105 pagine di motivazione, il Giudice, evidentemente non pago delle proprie argomentazioni, esterna alcuni pensieri, come dire, collaterali.

In sintesi, il magistrato si stupisce del clamore mediatico di una vicenda che, a suo giudizio, non ha nulla di straordinario (molto rumore per nulla, appunto).

Con una terminologia imprecisa e rivelatrice di una grande distanza dal mondo di internet (distingue tra content provider e service provider, quando, ai fini che interessano, i content provider sono service provider, mentre la differenza rilevante nel caso è tra content e hosting provider!), egli afferma che nulla di innovativo il Tribunale ha fatto condannando i dirigenti del colosso americano (unico caso al mondo - sebbene fatti come quello oggetto del procedimento siano frequenti -).

Egli, infatti, ribadisce un concetto più volte rimarcato in sentenza, ovvero che non c’è nessun obbligo di controllo preventivo sui contenuti veicolati dalle piattaforme di condivisione on line,

ma che ciò non implica affatto una “irresponsabilità” dei fornitori di servizi in rete.

Costoro “maneggiano” dati sensibili e devono esser molto cauti nel compiere le loro attività di diffusione. Lo sviluppo tecnologico, riconosce il giudice, è in continua veloce evoluzione ed è ora che il legislatore vari una “buona legge” (le virgolette sono in sentenza), perché solo con una regolamentazione chiara sarà possibile un po’ di ordine nell’allocare le responsabilità nel magmatico mondo del Web. “*Legum servi esse debemus, ut liberi esse possimus*” (così in sentenza).

Se non si ha una buona consapevolezza di cosa sia internet e soprattutto di cosa il World Wide Web rappresenti nella storia dell’uomo, le considerazioni paiono di buon senso. Forse poco confortanti in una sentenza penale che condanna a sei mesi di galera (ove si spera sempre la condanna sia *iure condito* e non un auspicio al legislatore rivolto), ma comunque dotate di una loro logica.

Se debbo dire, la sensazione che si ricava dalla chiosa è quella di una sorta di singolare sfogo emotivo. Come dire: son finito in mezzo ad una terra priva di regole, in un mondo senza confini e senza leggi; perbacco, fate una “buona legge” che consenta di condannare i fornitori di servizi in rete senza dover montare un ambaradan come quello portato alla mia attenzione.

Se uno viene dileggiato o diffamato su internet, chi fa i soldi su tali “contenuti” dovrà o no pagare? Solo che al momento, per quanto io mi sforzi, non riesco a condannare, se non, faticosamente, per il solo trattamento illecito dei dati.

Sono invero in molti quelli che si perdono tra content, hosting, provider attivi e passivi, upload, streaming e download, o tra privacy, dati personali, titolari, e responsabili. E tra questi, i primi che soffrono sono proprio i giu-

risti che, per natura, da sempre ritengono di poter strutturare, governare e ordinare le umane vicende con le loro regole, le leggi ed i loro principi. In internet non è così: i parametri saltano, le nostre certezze vacillano ed i nostri codici si rivelano inadeguati, pieni di falle che, non appena emendate da leggi spesso improvvisate, si riaprono alcuni byte più in là.

In molti alla fine concorderebbero con il giudice: “*non può esistere una sconfinata prateria di internet dove tutto è permesso e niente può esser vietato*”.

Purtroppo l’affermazione tradisce la distanza tra il giudice e la rete. Processare GOOGLE per un video ospitato su una piattaforma di condivisione rischia davvero di tradursi in un processo ad internet.

UN PROCESSO A INTERNET

“*Non avrei mai saputo quanti idioti vi siano nel mondo se non ci fosse internet*”. La frase - letta ovviamente sul web, ma di cui non ricordo l’autore - è meno spendibile, ma altrettanto efficace di quella pronunciata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti che il 26 giugno 1997 dichiarò incostituzionale il Communications Decency Act (il Titolo V del Telecommunications Act, ovvero la legge di riforma delle telecomunicazioni approvata dal Congresso nel 1996) che regolava i contenuti indecenti su Internet.

Scriva la Suprema Corte: “*non è esagerato affermare che il contenuto di Internet è vario quanto il pensiero dell’uomo*” e prosegue “*È tradizione della nostra giurisprudenza costituzionale presumere, in mancanza di prove contrarie, che la regolamentazione pubblica del contenuto delle manifestazioni del pensiero è più probabile che interferisca con il libero scambio delle idee piuttosto che incoraggiarlo. L’interesse a stimolare la libertà di espressione in una società democratica è superiore a qualunque preteso,*

non dimostrato, beneficio della censura”.

Mi si dirà: cosa c’entra la censura con un video che rappresenta un reato ed è potenzialmente diffamatorio?

Per rispondere è necessario fare un passo indietro.

Sono molti a ritenere internet una delle più grandi “invenzioni” nella storia dell’uomo. Se Gutenberg con il torchio da stampa ha permesso per la prima volta alle idee di esser “comunicate” in modo asincrono, internet le “diffonde” e conferisce alla conoscenza una dimensione mondiale, istantanea ed accessibile, ignota alla storia dell’umanità.

Quasi due miliardi di persone possono oggi, con costi bassissimi d’accesso, comunicare, vedersi e scriversi, accedere ad una potenzialmente infinita fonte di notizie, dati e conoscenze: scienziati, medici, professionisti, dissidenti o semplici cittadini possono in una parola partecipare alla cultura dell’umanità.

Nel 1948, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, profeticamente, la libertà di espressione era declinata all’art.19 come il diritto “*di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere*”.

È internet! Con i suoi protocolli - il World Wide Web o il Peer to Peer - ed i suoi service provider - ovvero quella miriade di soggetti che alla periferia della rete, nelle sue terminazioni, offrono servizi che permettono accesso, sistemi di ricerca, contenuti, condivisione e in generale comunicazione.

E la forza di internet si basa su di un presupposto fondamentale: la rete in sé deve esser neutra, priva di filtri o corsie preferenziali. Le informazioni, i dati - tutti i dati - debbono transitare senza possibilità di differenti priorità o di se-

lezione ad opera di chicchessia, Stato sovrano, ente commerciale o multinazionale in posizione dominante. Se a circolare sono contenuti illegali, la responsabilità sarà “personale”, ovvero di coloro che tali dati hanno immesso, non della rete o delle applicazioni che consentono la diffusione.

Grazie a tale principio, la rete si è negli ultimi dieci anni evoluta e l'attuale “Web 2.0”, con i suoi social network (Facebook, Twitter e mille altri) e le sue piattaforme di condivisione (Youtube, Wiki, etc.) ci costringono a ripensare il modo di apprendere, di relazionarci, di lavorare e di partecipare alla vita del nostro tempo.

Ciò non vuol dire che su internet non ci debbano essere regole e responsabilità. Il punto è che tali regole e le conseguenti responsabilità debbono esser forgiate a partire da una realtà certamente diversa dal mondo off-line.

È trascorso un quarto di secolo affinché la comunità di *computer ethics* dibatteva se la rivoluzione informatica avrebbe comportato soltanto “nuove versioni di problemi e dilemmi morali standard” (Johnson 1985) oppure avrebbe richiesto categorie inedite e un punto di vista più consono alle prospettive aperte dalla “logica malleabilità” dei computer (Moor 1985).

Anche il diritto positivo ha iniziato a capire che è ormai ineludibile un reale sforzo ricostruttivo dell'impatto delle nuove realtà tecnologiche sui diritti ed i doveri e che gli stessi capisaldi teorici che debbono governare il non-territorio di internet sono nuovi e verosimilmente in gran parte ancora in via di allestimento.

La sentenza contro GOOGLE tenta di applicare al Web regole “analogiche”, forgiate sul mondo off-line, e nel far ciò rischia davvero di tradursi in un processo ad internet, ricercando responsabilità che nella rete vi sono, ma

sono posizionate e declinate in forme differenti.

LA SENTENZA

Come noto, i dirigenti del colosso di Mountain View sono stati assolti dal reato di diffamazione: e ciò non perché esista in Italia il D.L.vo 70/2003 che in attuazione della Dir. 2000/31/CE prevede espressamente l'irresponsabilità degli hosting provider per i contenuti ospitati, ma perché “*ad impossibilia nemo tenetur*”: non poteva la società controllare tutte le migliaia di video-riprese che quotidianamente vengono caricate sui suoi server.

“*Non esiste a parere di chi scrive, per lo meno fino ad oggi, un obbligo di legge codificato che imponga agli ISP un controllo preventivo della innumerevole serie di dati che passano ogni secondo ...*” ... per la verità, come detto, la norma esiste ed è la codificazione di una irresponsabilità, ma tant'è.

Gli stessi P.M., per altro, per aggirare la norma di matrice europea, avevano, come visto, costruito la responsabilità con il ricorso all'art. 40 cpv. c.p.: se si ha l'obbligo di impedire un evento, l'omissione equivale a cagionarlo. La posizione di garanzia deriva per la Procura dalla normativa a protezione dei dati personali. Il video conteneva un dato sensibile (l'immagine del ragazzo disabile) e dunque era necessario per trattare tale dato il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante (D.L.vo 196/2003). Se GOOGLE avesse rispettato tale normativa, in assenza di consenso, non avrebbe trattato e dunque ...

L'espedito non regge neppure al carente vaglio del Tribunale. Google non poteva sapere il contenuto del video e dunque, in assenza di un obbligo di controllo, non poteva sapere neppure del dato, dunque niente posizione di garanzia.

Vi era però un secondo reato: il 167 del D. L.vo 196/03 che sanziona il tratta-

mento illecito di dati personali. Poiché GOOGLE ha comunque, di fatto, seppur a scatola chiusa, trattato il dato sensibile senza autorizzazione dell'interessato ha violato la privacy.

È vero che se non sapeva dell'esistenza del dato, era difficile pretendere informativa e consenso al trattamento verso ignoti, ma almeno, afferma il Giudice, avrebbe dovuto spiegare bene, non al ragazzo disabile di cui ignorava l'esistenza, ma alla ragazzina intraprendente che tramite account ebbe a caricare i video, che lei, la ragazzina, doveva avere il consenso di tutti i protagonisti del filmato per caricarlo lecitamente.

L'avviso invero c'era nelle condizioni di servizio e contratto accettate dall'uploader (colui che carica), ma erano secondo il giudicante “nascoste” tra decine di clausole illeggibili, dunque *tamquam non esset*.

Per questa mancata informativa che potremmo chiamare “di secondo livello” il Giudice commina i 6 mesi di reclusione.

MOLTO RUMORE PER NULLA 2.0

La sentenza non merita grandi commenti in diritto.

Assolve dalla diffamazione con un ragionamento di apparente buon senso, ma privo di corrette argomentazioni giuridiche.

Condanna per una condotta (omissiva) che non è prevista come reato in nessuna norma dell'ordinamento italiano. Secondo il Tribunale GOOGLE non ha, con la dovuta chiarezza, avvisato la sua cliente che, se non aveva il consenso dei protagonisti del video, non poteva diffondere il documento, e che la diffusione senza consenso costituisce un reato (il 167 D.L.vo 196/03): una sorta di omessa dissuasione a delinquere.

Tale inadempienza, che non trova previsione e quindi tanto meno sanzione nel codice per la protezione dei dati

personali, è costata 18 mesi di galera complessivi, 6 per ogni dirigente ritenuto responsabile.

A fronte di una responsabilità omisiva che non trova basi normative, il Tribunale non si azzarda per altro ad individuare un concreto e definito comportamento alternativo lecito capace di impedire l'evento: infatti, se anche "l'avviso di reato" fosse stato dato, il problema della possibile diffusione di dati e contenuti illegali nel Web rimarrebbe immutato. Se un utente della rete vuole delinquere, o semplicemente vuole esprimere la propria idiozia, non è certo un warning, un avviso su di una pagina web che possa dissuaderlo.

Il giudice prende atto dell'assenza di un dovere di controllo, auspica una legge, ma non si azzarda ad esplicitare e sviluppare i presupposti, le basi giuridiche e le conseguenze di tale richiesta.

L'utilizzo strumentale e forzato della normativa a protezione dei dati personali, come in altre vicende la legge sul Diritto d'Autore (non a caso citate in sentenza), è il frutto di un'incapacità di cogliere i nuovi scenari dell'attuale società dell'informazione e di impegnarsi in un reale sforzo ricostruttivo delle nuove realtà tecnologiche i cui capisaldi teorici, lo ripetiamo, sono nuovi e verosimilmente in gran parte ancora in via di allestimento.

Con un atto di presunzione stupefacente la Procura riversa in un processo penale una delle più complesse questioni di questa epoca in divenire, dove per la prima volta il "pensiero" dell'umanità, nel bene e nel male, risulta potenzialmente accessibile senza limiti e senza mediazioni.


Il Tribunale di Milano, incurante del complesso dibattito che a livello mondiale, da anni impegna Stati, enti e assemblee sovranazionali (si pensi all'IGF l'Internet Governance Forum aperto da anni in seno alle Nazioni



Planetario (1998)

Carmelo Giammello - 1954

Torino, Via Cernaia/Via Pietro Micca - Luci d'Artista



Luce Fontana Ruota (1999)

Gilberto Zorio - 1944

Torino, Corso Unità d'Italia (parco Italia '61) - Luci d'Artista (permanente)

Unite), vorrebbe risolvere con un poco di galera uno dei temi cruciali dell'*internet governance* individuando più che un responsabile, un "cattivo": il "sistema Google" con la sua pagina semplice, brevettata per far soldi. E, si badi, nulla di positivo è concesso alla più utilizzata pagina del web ed alle straordinarie possibilità degli aggregatori di contenuti.

Resta della sentenza solo l'auspicio, quasi l'invocazione, di una legge, anzi come scrive il Giudice, di una "buona legge".

Come non esser d'accordo! Siamo sempre in attesa di leggi buone. Temo però che l'aggettivo sia nella mente del Tribunale declinato su parametri assolutamente non condivisibili.

Le analogie nel mondo digitale sono sempre rischiose, ma auspicare una legge che conferisca ai fornitori di servizi in rete il dovere di controllare e filtrare i contenuti immessi dagli utenti equivale ad imporre alla società che

gestisce le autostrade ed i servizi di accesso, come il telepass, l'obbligo di controllare ciò che circola e impedire i carichi illegali, pena il concorso per omissione, ad esempio nel trasporto di stupefacenti.

UN DATO POSITIVO

L'unico merito, o meglio, l'unica positiva considerazione che ravviso nella vicenda processuale è quella di aver sollevato un dibattito che mi auguro, consentirà a tutti, ed *in primis* a noi giuristi, di aver maggior coscienza del fatto che internet non è solo una rete di computer utile per divertirsi o al più per lavorare celermente, ma è una rete di persone unica nella storia dell'uomo, capace di dare concretezza ed effettivo esercizio a diritti fondamentali della persona.

Grazie ad internet il nostro è il tempo della conoscenza e della condivisione. La rete veicola dati, i dati creano informazioni, le informazioni generano conoscenza. La materia prima del nostro tempo sono i dati (personali e non) che sono veicolati sulle autostrade della rete.

Come avvocati, professionisti che da sempre offrono conoscenza, non possiamo non avere chiaro il valore della rete e contribuire con la nostra scienza a tutelare internet: non possiamo non avere chiara la posta in gioco in questo tempo inquieto.

L'informazione, la partecipazione e la libertà d'espressione sono i pilastri della democrazia.

Non lasciamo a legislatori distratti o preoccupati solo di perdere il controllo sui media o a interventi errati e caotici della magistratura il compito di regolamentare una realtà in fieri che ha potenzialità straordinarie sul futuro dell'intera umanità.

La guerra ad internet è una guerra contro i nostri figli: ad affermarlo è Lawrence Lessig, l'avvocato statunitense che per primo ha capito che la rete non era una materia per informatici, ma il terreno dei diritti e dei doveri e che vi era più bisogno di giuristi che di ingegneri.

Speriamo.

Carlo Blengino



Dalla Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce

LETTERA AGLI AVVOCATI TORINESI

Cari Colleghi,
da alcune settimane sono stato nominato Presidente della Fondazione dell'Avvocatura Torinese Fulvio Croce. Raccogliere il testimone dal prof. avv. Paolo Montalenti mi onora, pur nella consapevolezza del non lieve impegno.

Grazie a chi mi ha preceduto, che ha operato un prezioso riassetto organizzativo ed ha condotto una gestione estremamente rigorosa, oggi la Fondazione è in grado di poter funzionare al meglio e dar corso ai propri scopi istituzionali.

La Fondazione, costituita nel 2004, è a disposizione di tutti gli Avvocati e delle Associazioni Forensi; è altresì aperta alla Magistratura, agli altri Ordini Professionali e a chi nella società civile intenda dare un contributo a favore dello sviluppo dell'Avvocatura per i fini di tutela dei diritti e degli interessi legittimi.

La Fondazione Croce, come è noto, ha la propria sede a Palazzo Capris di Ciglié in Torino, via Santa Maria

n. 1; naturalmente la maggior parte degli eventi e delle iniziative della Fondazione si terrà presso la sede, ma per gli incontri con maggior affluenza potranno anche essere utilizzati luoghi diversi. La società Capris s.r.l. (che gestisce alcune attività economiche dell'Ordine) è invece la proprietaria dell'immobile ed è la società che lo amministra; l'Ordine degli Avvocati ne è l'unico socio. Ho elaborato un programma di iniziative, condiviso dal Consiglio di Amministrazione, che, in ossequio a quanto previsto nello Statuto della Fondazione, si sviluppa su tre differenti piani:

a) iniziative formative volte ad integrare la già cospicua mole di quelle organizzate dal Consiglio dell'Ordine attraverso la propria Commissione Scientifica; si tratta di eventi di carattere strettamente giuridico (con l'assegnazione di crediti formativi) che vanno a coprire spazi non del tutto ricompresi nella formazione professionale obbligatoria, per il grado di

approfondimento proposto o per la specificità del tema preso in esame (ad esempio l'incontro tenutosi il 30 novembre 2010, avente ad oggetto la discussa sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19246/2010);

b) iniziative su argomenti di diritto di interesse generale, comunque riconducibili a profili legati alla nostra professione, ancorché non direttamente attinenti alla formazione e all'aggiornamento dell'avvocato in senso stretto;

c) altre iniziative culturali, anche di carattere non giuridico, destinate a valorizzare e promuovere la professione di avvocato, a sviluppare dibattiti e confronti su temi di interesse dell'Avvocatura e, più in generale, dei cittadini.

Le Vostre proposte e i Vostri suggerimenti saranno benvenuti.

Porgo a tutti i più fervidi auguri per l'anno 2011.

Marco D'Arrigo



Recensioni

ANDARE AL CINEMA PER LEZIONI DI ETICA: “PROCESSO AL BUIO - LEZIONI DI ETICA IN VENTI FILM”

DI REMO DANOVI (EDIZIONI RIZZOLI)

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il successo che hanno in letteratura, al cinema e alla televisione le narrazioni dei processi penali e dei loro protagonisti, le vicende di avvocati alle prese con casi sovente disperati, è un fenomeno che negli anni non accenna a diminuire, e che però non trova una spiegazione univoca e semplice.

Una prima risposta può ricercarsi nel naturale interesse del lettore/spettatore alla rappresentazione di un conflitto in cui siano in gioco valori umani considerati fondamentali o di spiccata rilevanza, una sorta di torneo fra duellanti che contendano per la vita o la morte, per la libertà o la segregazione del soccombente. Quindi l'interesse alla rappresentazione, in chiave ritualizzata, di una vera e propria lotta per la sopravvivenza. E non a caso l'udienza pubblica nel processo penale porta il nome di dibattimento.

Una seconda risposta può ricercarsi, più in generale, nel coinvolgimento che da sempre il lettore/spettatore ha con la narrazione delle perturbazioni dell'animo, da cui scaturisca un rapporto simpatetico tra chi osserva e chi vive, nel frequente oscillare tra l'uma-

no e il troppo umano. Quindi il profondo interesse alla rappresentazione delle passioni più forti, specie quando portino agli esiti più drammatici. In questo senso, come non ricordare fra tutti il finale del romanzo *Anna Karenina*? Anna, che vuole liberarsi da tutti e da se stessa, all'arrivo del treno sceglie il momento, si fa il segno della croce, si mette in ginocchio, inorridisce, ma da una forza più grande di lei è trascinata sotto il treno. Un'altra risposta, ed è quella che ci avvicina al libro di Danovi, sta nella partecipazione emotiva che avvince lo spettatore di fronte alla scena in cui si muovono personaggi sullo sfondo dei principi del giusto e dell'ingiusto, del torto o della ragione, o, più frequentemente, sostenendo due ragioni contrapposte ma comprensibili entrambe. Qui ci aiuta la tragedia greca, quale sede della più alta rappresentazione teatrale di quei principi, delle ragioni che li animano e delle passioni che li incarnano: come non riandare infatti ad Eschilo e alla nobile difesa sostenuta da Atena a favore del matricida Oreste dinanzi ai giudici dell'Areopago?

Come non ricordare l'Antigone di Sofocle, che afferma la sacralità del di-

ritto naturale a seppellire il corpo dei fratelli, di contro alla legge positiva di Creonte, che impone di lasciarli ai corvi, così applicando nelle sue estreme conseguenze la punizione per chi si è armato contro Tebe?

Ora, non è senza significato che proprio l'avvocato sia il soggetto il quale emblematicamente accomuna in sé, al tempo stesso, l'agire regolato del duellante che si batte per un diritto di libertà, la difesa appassionata, nel processo, di impulsi talora troppo umani sfociati in delitti, il contributo di partecipazione ad una fase della eterna contesa fra contrapposti diritti, ad un momento del complesso dialogo fra diritto ed etica.

Al cinema e alla televisione ci accade pur inconsapevolmente di percepire tutto questo, soprattutto quando la storia appare convincente, efficaci i dialoghi e ben interpretati i ruoli.

Il libro di Danovi, tuttavia, mostra non soltanto avvocati che commuovono le giurie, o che ribaltano soluzioni già scontate; non solo, cioè, avvocati vincenti e di successo.

L'Autore dichiaratamente intende offrire un modo nuovo di avvicinarsi alla giustizia, facendolo attraverso la lente del cinema, che racconta le violazioni

della legge e i casi in cui la giustizia si scontra con la realtà del diritto vivente, nella più completa libertà delle trame e degli esiti.

Selezionando venti pellicole, che appartengono per lo più al genere del *legal thriller*, ove si mescolano abilmente intrighi e diritti, e commentandoli dal punto di vista tipico del giurista, Danovi parte dalla finzione filmica per salire in breve ad una dimensione etica, ricca di sostanza e verità.

IL CONTENUTO DEL LIBRO

Il materiale è articolato secondo tematiche diverse. I primi due film introducono alla questione della ricerca della verità e della giustizia (*Rashomon* di Akira Kurosawa, e *La parola ai giurati* di Sidney Lumet). Gli ultimi due sono la trasposizione di fatti realmente accaduti che hanno tragicamente segnato il sacrificio fisico di avvocati (*Un eroe borghese* di Michele Placido, e *Avvocato!* di Alessandro Melano e Marino Bronzino).

In mezzo vi sono altri tre gruppi, di cui il primo propone il tema della lesione dei diritti civili, della responsabilità e del danno (*A Civil Action* di Steven Zaillian; *Erin Brockovich* di Steven Soderbergh; *La giuria* di Gary Fleder; *L'uomo della pioggia* di Francis Ford Coppola; *Il verdetto* di Sidney Lumet; *Conflitto di classe* di Michael Apted). Il secondo gruppo tratta le assai più gravi violazioni delle leggi penali, che offendono le persone e soprattutto l'ordine costituito (*Presunto innocente* di Alan J. Pakula; *Testimone d'accusa* di Billy Wilder; *Il cliente* di Joel Schumacher; *Anatomia di un omicidio* di Otto Preminger; *Doppio taglio* di Richard Marquand). Il terzo gruppo si sofferma sui limiti della legge e sulla superiore istanza etica (*La confessione* di David Jones; *Il socio* di Sidney Pollack; *Presunto colpevole* di Peter Yates; *Omicidio in Paradiso* di Jean Becker; *Per legittima accusa* di Sidney Lumet). La scrittura aderisce ai temi

trattati modulandosi anche stilisticamente in accordo con la varietà dei contenuti: ogni film è introdotto da un preambolo contenente una riflessione di tono alto; seguono trama e personaggi, descritti con la penna vivace del recensore cinematografico; la chiusa si sofferma sui pregi della pellicola, individua gli aspetti irrisolti del film, lo scarto esistente tra finzione e realtà.

Verso la fine del libro si sale alla dimensione etica, alla quale l'Autore dedica un breve epilogo, scandito sul dualismo fra questa e il diritto e risolto nella preminenza dei valori etici.

Ma vi sono altri filoni ancora che attraversano, anche sottotraccia, l'analisi di ogni film. Uno, non secondario, affronta il profilo deontologico della condotta tenuta dai legali, nei film, in occasione dei loro rapporti con giudici e controparti processuali.

Un altro aspetto riguarda la struttura dei film. Il meccanismo è quello abituale dei *legal thriller hollywoodiani*, congegnato in base ad una trama che vede il protagonista partire da una situazione difficile, conosce altalenanti sviluppi - in cui si susseguono scene di corteggiamenti sentimentali, schermaglie tra avvocati, colpi di scena fuori e dentro il processo - e arriva al lieto fine con l'assoluzione piena del protagonista, presunto colpevole, e alla vittoria del diritto (anche se più di un film si conclude altrimenti).

Qui Danovi rivolge il monito a rimanere in posizione critica, a rendersi conto di quanto la realtà diverga, anche drammaticamente, dalla finzione, con particolare riferimento al processo penale indiziario, in cui vi è tutta l'ambiguità creata dal dissidio tra l'esistenza dei fatti e la prova che se ne possa dare.

Non mi soffermerò sulle singole parti del testo, sovente godibilissimo sia per il cinefilo sia per l'avvocato (il quale può essere al tempo stesso l'una e l'altra cosa). Basterà dire come non poche volte mi sia capitato di coglie-

re, nell'analisi di Danovi, i particolari di un film che avevo visto ma che mi erano sfuggiti; talvolta, lo confesso, ho capito il vero senso di una scena, o addirittura dello scioglimento finale di una storia.

DUE FILM

Vale la pena di ripercorrere, per tutti, il primo film in rassegna, tanto profondo è il pathos che lo avvolge. *Rashomon*, di Kurosawa, uno dei massimi capolavori della storia del cinema, offre un magistrale apologo su quanto sia arduo conoscere la verità.

L'omicidio di un samurai è ricostruito in cinque versioni diverse. Per primo da un taglialegna, che ha trovato il cadavere e rievoca i fatti tra i ruderi di un tempio buddista; da un monaco, il quale aveva incontrato poco prima, nel bosco, il samurai che conduceva un cavallo, in sella al quale stava la moglie velata; da un brigante che, preso dalla bellezza della donna, immobilizza il samurai, consuma un rapporto amoroso con la donna che, a sua volta, dapprima resiste e poi si mostra consenziente, invitando anzi il brigante a uccidere il marito; dalla donna, che dice di avere ucciso lei il marito, perché sconvolta dall'espressione di disprezzo con cui l'aveva osservata mentre cedeva allo stupro. Manca la voce del samurai ucciso. Ed ecco che una maga, con la voce di lui, ne evoca lo spirito: dopo la violenza subita la donna è scappata ed il samurai, liberato dalle corde che lo legavano, per la propria dignità e il proprio onore alza il pugnale contro di sé e si uccide.

Ma nessuno, in definitiva, ha detto la verità. Nel frattempo la pioggia scrosciante che ha accompagnato la narrazione è terminata.

Tra le colonne del tempio si sente il piano di un bimbo. Il brigante gli ruba le vesti; il monaco tenta di proteggerlo e il taglialegna si offre di allevarlo insieme con i suoi figli. La vita dunque riprende: "Tu mi hai restituito la fede

e la speranza nella vita” dice il monaco al taglialegna.

Ma è l'ultimo film, *Avvocato!*, quello che più ci colpisce da vicino.

È questa una ricostruzione, dovuta ad un nostro giovane collega (l'Avv. Alessandro Melano) e splendidamente realizzata in forma di documentario, dell'assassinio dell'Avv. Fulvio Croce: avvenuto, come si sa, in Torino per mano delle Brigate Rosse, nell'aprile 1977.

In breve. Nel 1976, a Torino, si celebra il processo avanti alla Corte d'Assise nei confronti di brigatisti accusati di numerosi, gravi delitti. Gli imputati rifiutano il processo e la difesa e revocano l'incarico ai propri difensori di fiducia. Il Presidente della Corte d'Assise nomina perciò, secondo legge, quale difensore d'ufficio, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino, Fulvio Croce. Questi a sua volta delega alla difesa i componenti del Consiglio dell'Ordine. I difensori d'ufficio sollevano l'incidente di costituzionalità delle norme del codice di procedura penale che impongono a pena di nullità l'assistenza del difensore. Dopo una pausa di qualche mese il processo riprende. Un piovoso pomeriggio di aprile, l'Avvocato Croce sta rientrando in studio quando, nell'androne dello stabile, viene richiamato da una voce: “*Avvocato!*”. Si volta e cade ucciso da colpi di pistola.

Da questo assassinio il film prende le mosse per ritornarvi nella conclusione, dipanando i passaggi del processo attraverso le udienze dibattimentali e le interviste ai Consiglieri dell'ordine che furono i memorabili protagonisti di quella difesa d'ufficio (tra gli altri,

Bruno Bonazzi, Gianvittorio Gabri, Franzo Grande Stevens e Domenico Sorrentino). Una grande pagina dell'Avvocatura italiana fu scritta in quei giorni, purtroppo con il sangue.

E il film è il documento veridico di una tragedia realmente accaduta, che taluno di noi ha personalmente vissuto, da spettatore di quel martirio. Remo Danovi ce la fa rivivere con pagine insieme vibranti e sobrie per forte intensità emotiva.

L'ETICA.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Il libro si chiude con una meditazione sull'etica.

L'assunto dell'Autore, più volte ripreso nel corso dell'opera e posto a coronamento del suo epilogo, è quello secondo il quale “l'etica è il diritto degli altri”. Assunto che, in linea di principio, non può non trovarci consenzienti, più che mai nella temperie attuale, così nella società civile come in politica. Dice bene Danovi che nella finzione l'etica funziona sempre, mentre nella realtà essa è quiescente e sembrano prevalere il cinismo e la sofferenza.

Il pensiero va qui a quella concezione (propugnata fra gli altri, in filosofia, da Emanuel Levinas e, in filosofia del diritto, da John Rawls) che pone al centro del vivere la relazione con l'Altro, il quale si presenta a noi non come oggetto, ma come volto che dialoga con Me. L'epifania dell'Altro diventa comando (“tu non ucciderai”), e nulla sta al di sopra del trovarsi vicino al prossimo, del provare responsabilità per l'Altro. Questa concezione, per i giuristi, si deve necessariamente ancorare ai valori dell'ordinamento positivo.

Si tratta qui di un punto capitale. Diversamente, come è stato osservato, se in una determinata società i valori che ispirano un testo costituzionale non fossero più sentiti come tali, e questo si esprimesse in un comportamento difforme dei consociati e dei pubblici poteri, la norma fondamentale non sarebbe più efficace, e con essa non sarebbe più efficace l'intero ordinamento positivo.

Giusto, dunque, è dire che l'etica è il diritto degli altri, ossia è intrinsecamente il rispetto dell'altro, e tuttavia occorre aggiungere che essa è indissociabile dal rispetto per i valori fondamentali dell'ordinamento. I due aspetti si sostengono l'un l'altro, dandoci la misura del nostro agire nella società. È questo, in fondo, anche il messaggio che l'Autore vuole trasmettere. L'etica, sottolinea Danovi, introduce un correttivo al formalismo della legge, permettendo di giudicare più esattamente i fatti compiuti in conseguenza della forza che le è propria.

Il libro di Danovi ha un taglio originale, è fresco e innovativo.

Il suo merito maggiore è di avere attualizzato l'eterna questione della legge e della morale attraverso esempi efficaci, forniti dalle immagini e dal linguaggio del cinema; attraverso quanto fa parte, cioè, di uno dei più diffusi mezzi di espressione popolare della cultura contemporanea.

Più ancora: nel libro di Danovi circola un'aria di grande purezza, quella che si respira sulle vette.

Vorrei essere riuscito a farne sentire almeno un poco.

Dario Poto



Dagli Uffici Giudiziari

LA COMMISSIONE MISTA GIUDICI-AVVOCATI PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PRESSO LA SEZIONE GIP

1 - È possibile affrontare alcuni problemi di funzionalità degli uffici giudiziari attivando prassi virtuose che prescindano dalla disponibilità di risorse aggiuntive, materiali e umane?

È velleitario pensare che tali prassi possano essere costruite grazie a forme di intesa tra magistrati ed avvocati?

È utopistico immaginare che il confronto tra gli operatori consenta di verificare la possibilità di convergenze nella interpretazione ed applicazione delle norme che disciplinano la valutazione della attività prestata nel processo penale dal difensore dell'indagato o imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato?

Chi scrive si poneva questi interrogativi un paio di anni fa. Forse qualcuno - tra i giudici penali di questo Tribunale e tra gli avvocati - avrebbe potuto pensare che impegnarsi in tal senso equivalessse a cimentarsi con una sorta di mission impossible. E ciò non per dar peso a ragioni oggettive, ma per essere prigioniero della rassegnazione (per la verità, diffusa) figlia del pensiero dominante, che vuole che avvocati e magistrati non possano né dialogare, né - a maggior ragione - provare a collaborare per risolvere problemi di interesse generale, gli uni e gli altri essendo - tale è la vulgata affermata ormai

da alcuni lustri - portatori di culture per loro natura contrapposte e inidonee a produrre risultati condivisi.

Per fortuna il pensiero dominante - almeno in questo campo - non è ancora pensiero unico.

Per fortuna esistono, tra i magistrati e gli avvocati di questa sede, energie intellettuali disposte a mettere in discussione il luogo comune che - ahimé - si è affermato da tempo: quello secondo il quale il processo penale è un terreno di scontro, i cui effetti non possono determinare che diffidenze - quando non chiusure reciproche - in via pregiudiziale, e perciò su tutta la linea. Più che una idea, una vera propria tossina, conseguenza della massiccia ingestione di quei frutti avvelenati rappresentati da alcune moderne ideologie, tra le quali quelle accennate. Se fosse prevalso tale punto di vista, allora sì che sarebbe stato, in radice, ostacolato il progetto di garantire, con il contributo del Foro, tempi accettabili di risposta alle istanze di chi nel processo ha prestato la propria attività professionale, in esecuzione di una funzione di rango costituzionale.

2 - Ma i fatti - si sa - hanno la testa dura. Alle volte, più dura delle ideo-

logie, ad onta della loro modernità. E i fatti andarono così.

Un certo ufficio della sezione Gip-Gup era in sofferenza, non trovando stabile composizione, e l'accumulo dell'arretrato nella registrazione e presa in carico delle istanze di liquidazione delle parcelle per le attività defensionali prestate a favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato segnalava già una situazione di emergenza. Gli avvocati sollecitarono interventi mirati e, con apprezzabile lungimiranza, si impegnarono a "dare una mano" loro stessi (il che, effettivamente, accadde). Si modificarono le procedure seguite, rendendole più fluide. L'emergenza fu superata, grazie anche all'impegno dei giudici, benché spesso costretti a provvedere in fascicoli non direttamente conosciuti, in quanto trattati da colleghi, in numero significativo trasferiti ad altri incarichi, o uffici, o sedi (le solite conseguenze, su larga scala, di un *turn-over* difficilmente governabile: ma è altra questione). La presa d'atto che, parlandosi almeno, non era impossibile invertire tendenze al declino (non conveniente per nessuno), indusse a sperimentare nuovi e più coraggiosi percorsi, con lo stesso spirito di apertura al confronto ed alla collaborazione. Nacque l'idea di una commissione

mista, formata da giudici della sezione Gip-Gup e da avvocati penalisti, designati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino e dalla Camera Penale "Vittorio Chiusano".

3 - La commissione ha lavorato per circa un anno, forte della convinta motivazione e dell'impegno di chi ne ha fatto parte (che nuovamente ringrazio) e avvertendo che vi erano, sia tra i giudici che tra gli avvocati, attese positive per i risultati della sua attività. Ed ha lavorato bene, producendo una relazione che si misura con i più importanti "nodi" teorici e pratici che giurisprudenza di merito e di legittimità hanno dovuto affrontare nella quotidiana esperienza applicativa della legge che disciplina la materia. Le soluzioni cui essa è pervenuta all'unanimità, illustrate di recente in un momento formativo destinato agli avvocati, sono - all'evidenza - frutto di una discussione approfondita e non viziata da volontà di difesa di interessi di categoria. Al contrario. La lettura della relazione consente di apprezzare lo sforzo di ciascuno dei componenti di non farsi solo portavoce di legittimi punti di vista "particolari", ma di perseguire lucidamente un obiettivo condiviso da tutti: contribuire a dare effettività al patrocinio a spese dello Stato, incidendo sui tempi di definizione delle richieste di liquidazione delle parcelle e, perciò, elaborando sia linee interpretative delle norme vigenti che rendano le decisioni tendenzialmente prevedibili, che prassi volte a semplificare il concomitante procedimento amministrativo.

4- Ora, però, occorre impegnarsi perché si passi dalle parole ai fatti, rispettando il protocollo e facendolo vivere in ogni sua parte.

Occorre che la fase di prima attuazione si svolga senza riserve mentali, affinché le esperienze che si realizzeranno siano significative e così suscettibili di valutazioni attendibili. Se il protocollo



Polomar (1998)
Giulio Paolini - 1940
Torino, Via Po - Luci d'Artista

sarà rispettato (se le istanze saranno presentate come e quando è stato concordato; se i giudici provvederanno nei tempi stabiliti; se le proposte di parcella saranno formulate attenendosi a quanto si legge nel protocollo medesimo), si saranno infranti dei tabù sul versante delle competenze e delle attività sia dei giudici, che degli avvocati. Nessuno pensi che il protocollo nasca da una sottovalutazione o dalla mortificazione di valori primari, quali la autonomia della giurisdizione e la dignità

della funzione difensiva. Tutt'altro. Esso trae origine dalla consapevolezza che l'efficienza del servizio è precondizione del corretto dispiegamento della prima e del rispetto non solo formale e apparente della seconda.

Dunque, la commissione mista per il patrocinio a spese dello Stato presso la sezione Gip-Gup del Tribunale di Torino ha dimostrato che la sua non era una mission impossible.

Chissà che non sia un nuovo inizio.

Francesco Gianfrotta



Ricordi

IN RICORDO DI DOMENICO ODERDA

Nei primi anni cinquanta qualcuno di noi frequentava Palazzo Campana.

Poco più in là, al Bar Biliardi Impera, gli stessi che faticavano sotto la frusta di Grosso, le splendide lezioni di Bobbio o le noiosissime sottigliezze di Allara, davano il gesso alle stecche imparando i segreti delle tre sponde e della pacciarotta.

Una di quelle sere, Adriano Oderda, storico amico e proprietario dell'Impera, scese le scale ostentando "la creatura" tra le braccia con paterno orgoglio. Si trattava di Minuccio, Domenico Oderda, ancora implume.

Lo conobbi allora, ne seguii le vicende con i racconti del babbo e, credo che

dalla prima volta che lo vidi Adriano mi impose di farne un avvocato.

Io, che non lo ero ancora e, tra una cosa e l'altra, avrei tardato un po' a diventarlo, promisi solennemente.

Fu così che nel 1975, fresco di laurea, Minuccio cominciò a lavorare.

Mi correggo: cominciò a dirmi che aveva organizzato un breve viaggetto, e un mese dopo mi arrivò una cartolina dalle Laccadive ed altra, il mese successivo, dalle Filippine.

Poi cominciò a lavorare sul serio.

E la sua naturale intelligenza, la sua vivezza, l'applicazione allo studio ne fecero un ottimo avvocato, un caro compagno di lavoro e un serio appoggio per i clienti.

Aveva una sensibilità naturale che gli consentiva di penetrare nei problemi della gente con facilità.


E soprattutto una capacità di sdrammatizzare le situazioni più cupe, la congenita ironia che aveva preso dal padre, con la quale combatteva con serenità la quotidiana battaglia dell'Avvocato.

Ironia che lo ha sorretto sempre fino agli ultimi giorni della malattia.

"Non fare lo scemo" gli dissi qualche giorno prima che se ne andasse, quando mi chiese che nel coccodrillo avrei dovuto scrivere che, soprattutto, era un bell'uomo.

Era, sotto tutti gli aspetti, un bell'uomo.

Soter Catalano





IN RICORDO DI PAOLO GARETTO

Era nato a Torino il 4 marzo 1930. Terzo dei sette figli dell'Ing. Vincenzo Garetto, aveva compiuto gli studi presso l'Istituto Sociale, ove aveva conseguito la maturità classica. Amava ricordare quegli anni, e raccontare aneddoti, rievocando persone e avvenimenti relativi a quel periodo, che lasciava intendere come felice e spensierato, così come pure ricordava le estati trascorse nella villa di famiglia a Piossasco, cui era rimasto profondamente legato.

Durante la guerra la famiglia era sfollata a Saint-Vincent, ed anche quel tempo pur pieno di difficoltà, venne da lui, poco più che tredicenne, vissuto in maniera positiva, arricchito da esperienze uniche ed irripetibili, che non perdeva occasione di rievocare, con dovizia di particolari e nitidezza del ricordo.

Dopo la laurea, iniziò l'attività professionale, con la profonda consapevolezza delle responsabilità, e la sentita necessità di impegno costante ed assiduo, pur mantenendo l'indole vivace e l'atteggiamento gioviale e scherzoso, la sottile ironia, l'arguzia sempre misurata e sensibile.

Quando gli comunicai che intendevo iscrivermi alla facoltà di giurisprudenza, non esitò ad aprirmi il suo studio, invitandomi a frequentarlo fin dal primo anno di università, e rendendomi partecipe fin da subito alle attività svolte.

Si interessò sempre del procedere dei miei studi, mi sostenne nelle difficoltà e gioì dei successi.

Nella professione mi insegnò tutto e fu per me esempio di correttezza morale ed abilità intuitiva e geniale.

Uomo di coraggio, seppe affrontare con dignità le molte difficoltà che lo afflissero nella sua lunga e laboriosa vita.

Grande appassionato di storia e di sport, aveva riempito la sua casa, attigua allo studio, di libri e pubblicazioni,

che leggeva assiduamente, nei momenti liberi dall'attività professionale che svolse ininterrottamente fino alla sera prima del malore, improvviso ed inaspettato, che lo ha portato via in pochi giorni di malattia, lasciando nello studio un vuoto incolmabile.

Grazie zio Paolo.

Laura Garetto





IN RICORDO DI GUIDO PESCE

Nel mese di agosto è deceduto l'Avv. Guido Pesce. Quale collega di altro Foro, già suo corrispondente, prego ricordarlo agli altri con una speciale menzione sul notiziario di codesto ordine professionale.

Ma vie più tengo a che il Consiglio lo faccia e che, possibilmente, corredi la partecipazione scritta divulgandola con dettagli e caratterizzazioni, che un uomo come lui merita.

Quale generale di cavalleria in congedo, Guido Pesce aveva trasferito nell'esercizio della Professione l'eleganza e la socievolezza, qualità del suo passato militare riconosciute a lui dai suoi superiori.

Con anzianità di spallina settembre 1957, egli ha servito l'Italia con la sciabola e la sciarpa azzurra quasi quaranta anni, prima di servire con la toga. Nel 1982, a Beirut, durante il primo intervento di una Grande Unità Italiana in armi all'Estero, mi risulta che abbia - fra l'altro - attivato una stazione radio ricreativa locale, per il benessere della truppa. Anch'io, già ufficiale di cavalleria, sono stato il suo capocorso in Accademia nel biennio 1955-1957 e proprio nel Palazzo ducale di Modena l'ho rivisto per l'ultima volta, nel 2005, in occasione del cinquantennale.

Poi ... l'ho solo sentito al telefono per ragioni della professione forense, cui mi abbarbico ancora, nel Suo ricordo. ... , mentre unisco le nostre due fotografie del 1957.

Raffaele Porpora



Guido Pesce



Raffaele Porpora



IN RICORDO DI LUIGI MAZZÙ

Alla fine di luglio di quest'anno ha iniziato una nuova vita l'avvocato Luigi Mazzù.

Nato a Merì, vicino a Tindari, in provincia di Messina, il 31 gennaio 1925, si era laureato in giurisprudenza all'Università di Messina alla fine degli anni quaranta.

Dopo una breve esperienza presso l'Ufficio Legale di una Banca Italiana in Argentina si iscrisse all'Ordine degli Avvocati di Torino ove esercitò la professione fino allo scorso anno.

Aveva un grande amore per il diritto. Era un appassionato e aggiornatissimo maestro della ricerca scientifica.

Ancora ultimamente sul suo letto in Ospedale teneva con sé il più recente numero di Giustizia Civile.

Amava la cultura in genere ed in particolare la cultura giuridica.

Frequentò l'Università di Messina nel secondo dopoguerra quando Rettore era il Prof. Gaetano Martino e Preside della facoltà di Giurisprudenza il Prof. Salvatore Pugliatti, fondatore della prestigiosa Scuola Giuridica Messinese che, come ricordava Mazzù, è stata coltivata alle più alte vette dai suoi allievi: nell'Avvocatura che ancora si richiama alle sue opere; nel Notariato che a Pugliatti ha intitolato la "Scuola di Notariato dello Stretto"; nella Magistratura.

Ricordava Mazzù sovente, fra gli allievi della scuola giuridica messinese, alcuni suoi amici di allora. In particolare era rimasto legato a Sebastiano Suraci, già avvocato generale alla Corte di Cassazione; e ad Antonio La Torre,

per molti anni Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione.

Fu in quella felice stagione e con la tesi in diritto civile affidatagli dal prof. Pugliatti che apprese, come ripeteva sovente, che "l'anima del diritto erompe dal corpo della legge".

Quando le cause di Cassazione lo portavano a Roma, andava a trovare Antonio La Torre e Sebastiano Suraci che chiamava ancora, come da ragazzo, "Bastianeddu".

Erano incontri brevi, ma intensi. Mi è capitato talvolta di vederli passeggiare



insieme, fra gli ampi corridoi del Palazzaccio, a rivivere quella loro felice stagione di studi.

Qualche volta, dopo le udienze in Cassazione, andava a trovare, non distante da Piazza Cavour, nella sede della Giuffrè, un altro suo compagno di studi ed amico, Francesco Mercadante, già professore di filosofia del diritto alla Sapienza di Roma e poi direttore della collana giuridica di Giuffrè.

L'avv. Mazzù venne a Torino nel 1955, quando Rettore dell'Università era Mario Allara; vi insegnavano Storia e Istituzioni del diritto romano Giuseppe Grosso e Silvio Romano; Norberto Bobbio pubblicava gli "Studi sulla teoria generale del diritto" e si affacciava a Palazzo Campana, proveniente da alcuni anni di insegnamento a Messina, dove Mazzù lo aveva conosciuto, il giovane prof. Pierandrei che lo avrebbe voluto come suo assistente.

Scelse la professione.

Tenne per molti anni lo Studio in Via Stampatori 9, al piano superiore al mio. Quasi ogni giorno, in quel periodo, abbiamo percorso quel breve tratto di strada che da piazzetta Viclongo, superata Via Garibaldi, sfocia in Via Corte d'Appello, per poi separarci in direzioni diverse: la Pretura, la Corte d'Appello o il Tribunale in Via delle Orfane.

Era piacevole sentirlo commentare le sentenze a lui favorevoli, ma molto più divertente sentire prorompere lo sua "vis polemica" quando una sentenza non lo soddisfaceva.

Vi era in lui, nel profondo, la convinzione che ogni sentenza, come ogni legge, debba essere conforme a quel criterio di ragionevolezza su cui si fonda la giuridicità della norma.

Con Luigi Mazzù sparisce un tassello di un'antica Avvocatura, impregnata di cultura giuridica, ma anche di grandi tradizioni umanistiche e di cultura po-

liedrica. Era amante dell'antichità greca e romana, nelle sue varie espressioni. Leggeva con interesse ogni numero di "Archeo".

Saldamente ancorato a Torino, ove si svolse tutta la sua vita professionale e familiare, ma con le radici a Merì, al vento di Tindari "fra larghi colli pensile sull'acque" ove Salvatore Quasimodo e Salvatore Pugliatti si incontravano.

Era un laico, ma si commuoveva se vedeva una statuetta in legno del grande Cristo di Rio De Janeiro, ove andava a trovare il figlio direttore dell'Iveco in Sudamerica e i suoi tre nipoti.

Altrettanti nipoti della figlia lo hanno allietato negli ultimi anni nella sua casa a Torino.

Arrivederci Luigi.

Il colloquio si è temporaneamente sospeso, ma riprenderà senza interruzioni.


Michelangelo Massano



Duomo di San Giovanni in una foto del 1895.

Accanto alla torre campanaria, si vede ancora la casetta che fu l'embrione dello "Spedale di San Giovanni Battista" fondato dai Canonici della Cattedrale.

RENDIAMO
ONORE ALLA STORIA
DI UNA VITA.



GIUBILEO

UN LEADER NEGLI ONORI FUNEBRI

Tel. 011 **6678** 30 LINEE r.a.
24 ORE SU 24

6 AGENZIE IN TORINO

GIUBILEO S.R.L. • CORSO BRAMANTE, 56 - 10126 TORINO • CORSO TORTONA, 8/D - 10153 TORINO
• CORSO UNIONE SOVIETICA, 545/C - 10135 TORINO • CORSO GIULIO CESARE, 147/A - 10155 TORINO
• VIA CIBRARIO, 62/C - 10144 TORINO • VIA BARLETTA, 35 - 10136 TORINO



CIDIMU S.p.A.

CENTRO ITALIANO DI DIAGNOSTICA MEDICA ULTRASONICA



PRESTAZIONI OFFERTE

VISITE SPECIALISTICHE

PRELIEVI EMATOCHIMICI SUL SANGUE ED ALTRI MATERIALI BIOLOGICI

ESAMI ULTRASONOGRAFICI

RADIOLOGIA TRADIZIONALE

RISONANZA MAGNETICA di tutti i distretti e apparati e RM VERTICALE

ESAMI ELETTROFISIOLOGICI

TC di tutti i distretti e apparati e TC DENTALE CONE BEAM

ESAMI ENDOSCOPICI

DIAGNOSTICA VIRTUALE

Nella strutture operano i seguenti **GRUPPI DI STUDIO**

SERVIZI di ECCELLENZA :

- Ambulatorio per lo studio delle apnee notturne nell'adulto
- Gruppo di studio sui disturbi del sonno nel bambino
- Area di ostetricia-ginecologia e della salute della donna
- Gruppo di appoggio madre-bambino
- Servizio di diagnosi e terapia dell'ipertensione
- Riabilitazione vascolare degli arteriopatici (TAM)
- Studio delle vertigini
- Centro di senologia
- Centro di diagnosi e terapia dell'osteoporosi
- Gruppo di studio di endocrinologia
- Gruppo di studio sulle patologie della tiroide
- Gruppo di studio di oncologia urologica
- Gruppo di studio dei disturbi della memoria e delle demenze
- Centro di prevenzione Emotional Stress Center
- Centro cefalee dell'adulto e dell'età evolutiva
- Centro disturbi del linguaggio e dell'apprendimento
- Centro di neuropsichiatria infantile
- Gruppo di studio di psicologia dell'età evolutiva

**Gli istituti
CIDIMU S.p.A.
e RIBA S.p.A.
sono convenzionati
con il GRUPPO GENERALI
G.G.L. S.p.A
in forma DIRETTA
(senza ticket e senza
anticipi di spesa
o con eventuale franchigia
a seconda della polizza)**

PER INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI



CIDIMU S.p.A.
Via Legnano, 23
10128 TORINO
Tel: **011.56.16.111**
Fax: 011.56.23.367
cup@cidimu.it
www.cidimu.it



RIBA S.p.A.
Via Prarostino, 10
10143 TORINO
Tel: **011.56.16.180**
Fax: 011.227.73.99
cup@diagnosticariba.it
www.diagnostica.it

MILENA COSTA

INVESTIGATRICE PRIVATA dal 1982

Aut. Prefettura Torino n. 13-d-82-31

24 ore su 24

335.6766842

011.538315

**INDAGINI PER LA
DIFESA PENALE**

Aut. Prefettura Torino
n. 196/89

PER CONOSCERE
la Verità

PER OTTENERE
Giustizia

PER DIFENDERE
un tuo Diritto

Infedeltà

Assenteismo

Concorrenza Sleale

Indagini Matrimoniali

Pre-matrimoniali

Separazioni, divorzi, alimenti

Tutela minori

Rintracci

Minacce

Atti vandalici

Truffe

Difesa del credito

Testimonianze

**LA PRIMA
AGENZIA INVESTIGATIVA
DI DONNE IN ITALIA
NEL CUORE
DELLA GROCETTA**



**CONSULENZE GRATUITE
AGEVOLAZIONI PER LE DONNE**

Istituto Investigativo HOLMES INVESTIGATIONS

TORINO - Corso Re Umberto, 40 - Tel. 011.358315 - Fax 011.5160080

e-mail: holemest@tin.it sito internet: www.holmesinvestigazioni.it



Presidio Sanitario

gradenigo

Congregazione Figlie della Carità
di San Vincenzo de' Paoli

Corso Regina Margherita 8, 10 - Torino // www.gradenigo.it

Numeri Utili

Centralino:

011.8151211

Fax:

011.8151281

Centro Unificato Prenotazioni (CUP):

Tel. 011.8151534 (dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 15.00)

Ufficio Accettazione Ricoveri

Tel. 011.8151419

(Per richieste dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30)

Attività Libero-Professionale

Ufficio Libera Professione

aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00

Email: libera.professione@gradenigo.it

Fax: 011.8151338

Prestazioni ambulatoriali

Tel. 011.8151538

dal lunedì al venerdì,
10.00 - 13.00 / 14.00 - 16.00

Prestazioni di Ricovero

Tel. 011.8151571

Per: preventivi e chiarimenti

La degenza in regime di Libera Professione avviene in un reparto dedicato,
dotato di standard di comfort alberghiero di livello superiore

"...scopo dell'ospedale è quello di assistere quanti si trovino in condizioni di povertà, di bisogno, di sofferenza... sempre senza fini di lucro." È in queste parole tratte dallo statuto della Congregazione delle Figlie della Carità di San Vincenzo de' Paoli che si fonda la missione del Presidio Sanitario Gradenigo.

Per poter offrire ai cittadini prestazioni e servizi sempre migliori, crediamo nell'importanza della ricerca scientifica e della crescita umana e professionale di chi lavora nel Presidio. Formazione e ricerca sono quindi, insieme alla cura del servizio e della persona, i punti di riferimento della nostra visione e si declinano negli obiettivi e nei valori che guidano l'attività quotidiana di tutti i nostri operatori:

- promozione e sostegno della vita umana in tutte le sue forme e stadi, nel rispetto della dignità dell'uomo;
- difesa dei diritti umani e in special modo dei più deboli, dei bambini, dei malati in fase terminale e degli anziani, senza distinzione di razza, sesso e religione;
- disponibilità a collaborare con tutti gli Enti impegnati nel miglioramento delle condizioni di vita dei malati e dei sofferenti;
- qualità dei servizi, competenza professionale, rispetto e dedizione alla persona;
- informazioni chiare e univoche alla persona;
- promozione di una ampia e responsabile collaborazione con tutti coloro che lavorano per raggiungere le finalità istituzionali.

Degenze

Chirurgia

dott. P. De Paolis

Day Surgery

dott.ssa C. Saracco

Gastroenterologia

dott. F. Rosina

Medicina

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. F. Orlandi

Medicina e Chirurgia d'Urgenza

dott. G. Carbone

Oculistica

dott. F. Anselmino

Oncologia

dott. A. Comandone

Ortopedia

dott. G. Annaratone

Otorinolaringoiatria

dott. V. Ferrero

Recupero e Rieducazione Funzionale

dott. C. Mariconda

Urologia

dott. F. D. Randone

Ambulatori

Anestesia e Rianimazione

dott. M. Turello

Cardiologia

dott.ssa M. Di Leo

Diagnostica per Immagini

dott. F. Fasciano

Farmacia

dott. L. Tosetti

Endocrinologia

prof. F. Orlandi

Endoscopia Digestiva

dott. M. Ayoubi

Centro Epilessia

dott. P. Pignatta

Laboratorio Analisi e Biotecnologie

dott.ssa A. Milillo

Laboratorio Istopatologia

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. Renato Coda

Medicina del Lavoro

dott. G. Donna

Medicina Legale

(Struttura a Direzione Universitaria)

prof. P. Baima Bollone

Neurologia

dott. W. Libani

Reumatologia

dott. I. Ariatta Maiocco

Risonanza Magnetica - TAC

dott.ssa T. Avataneo

Servizio Dermatoncologia

prof. L. Santoro

VILLAIRIS *poliambulatorio* con piscine per idrokinesiterapia

- > esami clinici
- > terapie funzionali
- > laboratorio analisi
- > visite specialistiche



Recupero e rieducazione funzionale di 1° Livello:

► Idrokinesiterapia, che fornisce un servizio esclusivo per l'utenza con trattamenti individuali, trattamenti di gruppo per ginnastica preparato e acquaticità, articolato in:

- VASCA GRANDE per trattamenti individuali contemporanei e di gruppo.
- VASCA PICCOLA per trattamenti neurologici individuali.
- VASCA DOPPIA per terapie di ginnastica vascolare.

► Ginnastica vascolare ► Neuro psicomotricità età evolutiva
► Tecarterapia ► Presso terapia ► Ozonoterapia ► Rieducazione neuromotoria ► Logopedia per età evolutiva e per adulti.

Diagnostica per immagini:

► Radiologia tradizionale ► Mammografia ► Panoramiche dentarie
► Onde d'urto ► TAC spirale ► Ricostruzione tridimensionale dental scan per implantologia ► Densitometria ossea ► Risonanza magnetica aperta.

Diagnostica ad ultrasuoni:

► Ecografie ► Ecocolor Doppler ► Ecocardiocolordoppler
► Ecografie ginecologiche.

Laboratorio di analisi cliniche.

Visite specialistiche:

► Fisiatria ► Ortopedia ► Foniatria ► Neurologia ► Urologia
► Pneumologia ► Cardiologia ► Oculistica.

► Inoltre, visite specialistiche private:

- Psicologia Clinica
- Endocrinologia
- Otorinolaringoiatria
- Ginecologia

- Reumatologia
- Ematologia
- Dermatologia

- Medicina dello sport
- Medicina del lavoro
- Medicina legale; rinnovo patente; perizie legali; porto d'armi.

VILLAIRIS
poliambulatorio

Villa Iris Srl - Via Cesare Pavese 12 - Pianezza TO - Per info: 011.9682282

Direttore Sanitario Dr. Domenico Biefari

www.poliambulatoriovillairis.it - E-Mail villa_iris@tin.it



Nr 55 150 1974-Rev.03



WELCOME

Mirafiori Motor Village. La casa delle automobili.

Al tuo servizio 7 giorni su 7.

Sono tanti i motivi per venire al Motor Village. Perché hai tutta la scelta che meriti, con l'intera gamma di Fiat Group Automobiles. Perché puoi sempre provare la tua auto prima di comprarla, grazie all'ampio parco vetture in test drive. Perché sei sicuro di avere, in ogni momento, prezzi e finanziamenti chiari e trasparenti. Perché Mirafiori Motor Village è la casa delle automobili. E di chi le ama.

Mirafiori
MOTOR VILLAGE

mirafiorimotorvillage.it Piazza Cattaneo, Torino

